

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

977^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-108

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 109-268

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 269-313

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	
RESOCONTO STENOGRAFICO	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):	
D'Alì (FI)	3, 4, 6 e passim
GIARETTA (PPI), relatore	4, 5, 12 e passim
AZZOLLINI (FI)	4, 8, 28 e passim
D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze	5, 12, 13 e passim
CUSIMANO (AN)	6, 12, 14 e passim
PERUZZOTTI (LFNP)	6, 8, 53 e passim
BOSI (CCD)	7, 62
BORNACIN (AN)	7, 9
MORO (LFNP)	7, 12, 19 e passim
BONAVITA (DS)	8, 4, 24
BONATESTA (AN)	10, 11, 62 e passim
ALBERTINI (Misto-Com.)	12, 13
LEONI (LFNP)	19, 57
CÒ (Misto-RCP)	21
LAURO (FI)	23, 48, 62 e passim
MONTAGNINO (PPI)	24, 36
STIFFONI (LFNP)	27
THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP)	29
COVIELLO (PPI)	29
VERALDI (PPI)	30
CASTELLANI Pierluigi (PPI)	Pag. 32
DE CAROLIS (DS)	33
NAPOLI Roberto (UDEUR)	33
PIREDDA (CCD)	40, 64, 76 e passim
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	42, 93
BETTAMIO (FI)	42, 59
NOVI (FI)	43, 63, 68
BATTAFARANO (DS)	45
MINARDO (FI)	54, 58, 104 e passim
SCIVOLETTO (DS)	60, 67, 83 e passim
MAGNALBÒ (AN)	64
BEDIN (PPI)	67
GERMANÀ (FI)	74, 88
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	78, 82
GRECO (FI)	80
PREDÀ (DS)	81
PEDRIZZI (AN)	82, 97, 100
SERENA (AN)	91
RECCIA (AN)	91
ERROI (PPI)	100
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 9, 11 e passim
Verifiche del numero legale	46, 49, 53 e passim
INTERROGAZIONI	
Per lo svolgimento in Commissione:	
PRESIDENTE	107
LAURO (FI)	107
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2000	108
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 4885:	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 dall'emendamento 2.0.1005	109

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Articolo 3 ed emendamenti	Pag. 121	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 e ordini del giorno nn. 57 e 3	Pag. 239
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	122		
Articolo 4 ed emendamenti	126		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	137	ALLEGATO B	
Articolo 5 ed emendamenti	143	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	269
Emendamento tendente ad un inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	145	COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Articolo 6, emendamenti e ordini del giorno nn. 16 e 778	146	Ufficio di Presidenza	290
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 e ordine del giorno n. 788	172	GOVERNO	
Articolo 7 ed emendamenti	184	Richieste di parere per nomine in enti pubblici	290
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7	220	CORTE DEI CONTI	
Articolo 8 ed emendamenti	223	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	290
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e ordine del giorno n. 704	228	INTERROGAZIONI	
Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno n. 705	237	Annunzio	107
		Interrogazioni	290

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione, sospeso nella seduta antimeridiana, ricordando che gli emendamenti 2.1063, 2.1066, 2.1068 e 2.1084, nonché la votazione sull'articolo 2 sono stati accantonati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.0.1005 a 2.0.1012.

D'ALÌ (FI). Invita il relatore a riformulare il parere sugli identici 2.0.1013 e 2.0.1014, riguardanti le disposizioni fiscali per la mobilità dei dipendenti.

GIARETTA, *relatore*. Chiede l'accantonamento degli emendamenti da 2.0.1013 a 2.0.1016.

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono quindi accantonati. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

D'ALÌ (FI). Il 3.2001 riguarda i lavoratori frontalieri, che sono considerati nel testo governativo solo con riferimento al Principato di Monaco e alla Repubblica di San Marino e non a quanti si recano all'estero per prestazioni continuative. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 3.2000.

D'ALÌ (FI). I laconici pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo danno la misura della considerazione in cui vengono tenuti i lavoratori che si recano all'estero. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

CUSIMANO (AN). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento, che sottoscrive, e chiede la votazione nominale con scrutinio elettronico.

PERUZZOTTI (LFNP). Tutti i senatori del suo Gruppo sottoscrivono l'emendamento.

BOSI (CCD). A nome del suo Gruppo, appone la firma al 3.2001.

Il Senato respinge il 3.2001.

BORNACIN (AN). Chiede che l'articolo 3 sia votato per parti separate, essendo favorevole al secondo comma che riguarda i lavoratori frontalieri.

MORO (LFNP). A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole all'articolo, augurandosi che sia integralmente applicato. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

AZZOLLINI (FI). Il suo Gruppo voterà contro l'articolo 3, denunciando che vengono colpiti i numerosi lavoratori delle coste italiane che lavorano sulle navi. Chiede che si proceda mediante scrutinio simultaneo elettronico. (*Applausi del senatore Lauro*).

PERUZZOTTI (LFNP). In dissenso dal Gruppo, dichiara il voto contrario.

BONAVITA (DS). Dichiara il voto favorevole all'emendamento che offre, in particolare, soluzioni positive per i lavoratori che percepiscono pensioni all'estero.

PRESIDENTE. Nel concorso di diverse proposte circa la modalità di votazione da adottare, procederà alla votazione elettronica dell'intero articolo 3.

BORNACIN (AN). In dissenso dal suo Gruppo voterà a favore dell'articolo perché affronta positivamente il problema dei lavoratori frontaliere con il Principato di Monaco e con San Marino.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1000 è stato ritirato.

BONATESTA (AN). Sottoscrive l'emendamento 3.0.1001.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.1001.

BONATESTA (AN). Aggiunge la firma all'emendamento 3.0.1002 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 3.0.1002.

BONATESTA (AN). Sottoscrive anche l'emendamento 3.0.1003 e ne chiede la votazione con sistema elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 3.0.1003. Risulta infine respinto l'emendamento 3.0.2560.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (LFNP). Ritira l'emendamento 4.1006.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo). Si rimette al Governo sugli emendamenti dal 4.0.1000 al 4.0.1005, che offrono una soluzione positiva alla questione della cessione del patrimonio delle IPAB. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invita al ritiro degli emendamenti dal 4.0.1000 al 4.0.1005. Il Governo infatti, ottemperando alla delega recentemente approvata per il riordino complessivo delle IPAB, predisporrà, entro il mese di gennaio, i relativi decreti. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

ALBERTINI (*Misto*). Auspicando che il Governo mantenga fede agli impegni assunti, ritira gli emendamenti dal 4.0.1000 al 4.0.1005.

BONAVITA (*DS*). Il Governo deve intervenire con urgenza sulla materia.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.1000 e 4.1001. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 4.1002. Risultano altresì respinti gli emendamenti dal 4.1003 al 4.1010.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 4.1011 che riduce al 25 per cento l'aliquota IRPEG per le zone d'intervento dell'Obiettivo 1.

Il Senato respinge l'emendamento 4.1011. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 4.1012. Viene quindi respinto il 4.1013.

D'ALÌ (*FI*). L'emendamento del Governo sulle agevolazioni per autotrasporto introduce dei benefici per il settore, ma scarica gli oneri sugli esercizi successivi al 2001 ed esclude il trasporto specializzato nel settore privato. (*Applausi del senatore Porcari*).

Il Senato respinge l'emendamento 4.2500/2000 (Testo corretto).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.2500/2001 è inammissibile, stante il parere contrario della 5^a Commissione ex articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva l'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo) con conseguente preclusione dell'emendamento 4.2000.

LEONI (*LFNP*). Aggiunge la firma al 4.1014.

MORO (*LFNP*). Sottoscrive tutti gli emendamenti del senatore Gubert.

Il Senato respinge l'emendamento 4.1014.

D'ALÌ (FI). Dichiaro il voto contrario sull'articolo 4 perché l'emendamento del Governo non assicura trattamento equanime al trasportato specializzato nel settore privato.

Il Senato approva l'articolo 4 nel testo emendato. Vengono poi respinti gli emendamenti dal 4.0.1008 al 4.0.1012.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (Misto-RCP). Illustra i propri emendamenti, tendenti ad evitare ulteriori premi alle imprese.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda.

Il Senato respinge il principio soppressivo relativo all'articolo 5; di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 5.1000, 5.1001 e 5.1002.

D'ALÌ (FI). Insiste sul 5.1003.

Vengono quindi respinti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5, che risulta approvato.

GIARETTA, relatore. È contrario al 5.0.1000.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 5.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

LAURO (FI). Illustra il 6.1024, che mira a sottrarre le piccole imprese dall'obbligo di rispettare il regime della DIT.

D'ALÌ (FI). Dà conto del 6.1055.

BONAVITA (DS). Ritira il 6.1051.

MONTAGNINO (PPI). Illustra il 6.0.1004, che mira a garantire equità e progressività delle imposte.

PRESIDENTE. Comunica che il 6.0.1006 è stato ritirato per poterlo ripresentare riferito ad altro articolo. I rimanenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 16 si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo in merito alla copertura degli emendamenti 6.1016, 6.1025, 6.2000, 6.1047, 6.1048 e 6.1049. Invita a ritirare gli emendamenti 6.1022, 6.1050 e 6.0.1001, mentre propone di trasformare in ordine del giorno il 6.0.1004, nonché di accantonare il 6.0.1000. È invece favorevole all'ordine del giorno n. 16 e contrario ai rimanenti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È contrario agli emendamenti 6.1016 e 6.1025, mentre esprime parere favorevole sul 6.1017 e sul 6.1040, dai cui testi si potrebbe eliminare la copertura, non necessaria. Invita a ritirare gli emendamenti 6.2000, 6.1047 e 6.1048, nonché a trasformare in ordine del giorno il 6.1049. Sui rimanenti emendamenti concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.1000, 6.1001 e gli identici 6.1002 e 6.1003, nonché il 6.1004.

MORO (*LFNP*). Ritira il 6.1005 e il 6.1006.

È respinto l'emendamento 6.1007 fino alla parola «assunzioni»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 6.1008 e 6.1012. Sono altresì respinti gli emendamenti 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1013 e 6.1014.

STIFFONI (*LFNP*). Insiste sul 6.1015.

Il Senato respinge l'emendamento 6.1015.

AZZOLLINI (*FI*). L'emendamento 6.1016 garantirebbe equità nei confronti delle piccole imprese e maggiore sviluppo economico. Chiede pertanto che venga accantonato, insieme al 6.1025, per una più attenta valutazione della proposta.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'accantonamento, includendovi anche il 6.1055.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.1016, 6.1025 e 6.1055.

CUSIMANO (*AN*). Accoglie il suggerimento del Sottosegretario e modifica il 6.1017. (*v. Allegato A*).

THALER AUSSERHOFER (*Misto-SVP*). Modifica nel medesimo senso anche l'emendamento 6.1040. (*v. Allegato A*).

COVIELLO (*PPI*). In qualità di Presidente della 5^a Commissione permanente, è favorevole alla nuova formulazione dei due emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda.

Il Senato approva l'emendamento 6.1017 (Nuovo testo) e respinge il 6.1018.

MORO (*LFNP*). Insiste sul 6.1019.

Il Senato respinge l'emendamento 6.1019. Respinge poi il 6.1020 fino alle parole «5 addetti»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 6.1021, 6.1023 e 6.1024.

VERALDI (*PPI*). Non accoglie l'invito a ritirare il 6.1022.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.1022 e 6.1027.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.1028, 6.1029 e 6.1039 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 6.1030 al 6.1038. Il 6.1040 (Nuovo testo), il 6.1041 e il 6.1042 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 6.1017 (Nuovo testo). Sono altresì respinti gli emendamenti 6.1043, 6.1044, 6.1045 e 6.1046.

PRESIDENTE. Il 6.1800 e il 6.2000 sono stati ritirati.

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*). Ritira il 6.1047 e il 6.1048.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1049 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 778 secondo il suggerimento del rappresentante del Governo e pertanto non sarà posto ai voti. (*v. Allegato A*). Il 6.1050 decade per assenza del presentatore, mentre il 6.1051 è stato ritirato.

Risultano altresì respinti il 6.1052 e il 6.1054.

DE CAROLIS (*DS*). Ritira l'ordine del giorno n. 16.

PRESIDENTE. La votazione dell'articolo 6 nel suo complesso avrà luogo dopo l'esame degli emendamenti accantonati. Passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi, avvertendo che il 6.0.1000 è accantonato.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Il 6.0.1001 riprende la proposta di riduzione dell'IRPEG per le imprese nel Mezzogiorno. Si è già operato sul credito di imposta, ma la pressione tributaria su tali imprese appare ancora eccessiva e l'*UDEUR* intende insistere sull'argomento, preannunciando la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, su cui auspica vi potrà essere la convergenza degli altri Gruppi di maggioranza. (*Applausi dal Gruppo UDEUR*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Il 6.0.1001 è accantonato, in attesa della sua trasformazione in un ordine del giorno.

MONTAGNINO (*PPI*). Ritira il 6.0.1004 e presenta l'ordine del giorno n. 788. (*v. Allegato A*). (*Applausi dal Gruppo PPI*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno n. 788.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge il 6.0.1007.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

D'ALÌ (*FI*). Il complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Vegas si propongono di eliminare gli impedimenti posti nel testo governativo alla possibilità per il lavoratore di accedere a una serie di benefici, in particolare per quanto riguarda il limite di età per i lavoratori dipendenti ed il requisito della disoccupazione negli ultimi 24 mesi o, ancora, la sostanziale esclusione delle piccole e medie imprese dai crediti di imposta. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PIREDDA (*CCD*). Il 7.1004 pone l'attenzione sulle zone più svantaggiate del Paese nella destinazione dei crediti di imposta, onde incrementare l'occupazione.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Gli emendamenti a sua firma tendono a parificare ai fini fiscali gli imprenditori agricoli a quelli di pari dimensioni operanti in altri settori.

BETTAMIO (FI). Poiché in agricoltura è preponderante il lavoro a tempo determinato, occorre garantire anche in questo caso la possibilità di usufruire degli incentivi. Preannuncia che chiederà la votazione elettronica sul 7.2001.

NOVI (FI). Gli emendamenti aggiuntivi si propongono di riassorbire il precariato di Stato costituito dai lavori socialmente utili, considerato l'obiettivo della maggioranza di fare emergere il lavoro nero, così come annunciato dal candidato *leader* dell'Ulivo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Avverte che la senatrice Mazzuca Poggiolini ha ritirato il 7.1053.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 7.1018, rimettendosi al Governo in ordine ad una sua riformulazione che non coinvolga questioni di copertura. Si rimette al Governo anche per il 7.1070, mentre rileva che il 7.1076 e il 7.1077 potrebbero essere esaminati insieme al 2.0.1016, di contenuto analogo e precedentemente accantonato.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per il 7.1018 concorda circa l'opportunità di individuare una riformulazione che non comporti oneri aggiuntivi. Invita i presentatori a ritirare il 7.1070 ed esprime per i restanti emendamenti parere conforme al relatore.

BATTAFARANO (DS). Ritira l'emendamento 7.1070.

Il Senato respinge gli identici 7.1000 e 7.1001.

D'ALÌ (FI). La riformulazione dell'articolo 7 proposta con l'emendamento 7.1002 mira ad individuare, ai fini del riconoscimento delle incentivazioni, gli aumenti occupazionali reali. Ne chiede pertanto la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.1002.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), il Senato respinge il 7.1003. Vengono respinti anche gli emendamenti 7.1004 e 7.1005. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 7.1006. Risulta respinto anche il successivo 7.1007.

MORO (LFNP). L'emendamento 7.1008 viene incontro alle esigenze dei lavoratori impegnati in attività turistiche a carattere stagionale. Ne chiede la votazione nominale elettronica.

LAURO (FI). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.1008.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.1008.

D'ALÌ (FI). Chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 7.1009, che include, ai fini delle agevolazioni, anche i contratti di lavoro a tempo determinato.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 7.1009. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 7.1010 al 7.1013.

D'ALÌ (FI). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 7.1014.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.1014 al 7.1017.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.1018 è stato accantonato in attesa di una sua riformulazione.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.1019 al 7.1021.

D'ALÌ (FI). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 7.1022.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 7.1022. Segue il voto contrario sull'emendamento 7.1023.

D'ALÌ (FI). Chiede la verifica del numero legale sull'emendamento 7.1024, che sopprime la norma che limita gli incentivi alle assunzioni di giovani con età superiore ai 25 anni.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 7.1024.

PERUZZOTTI (LFNP). Dichiaro il voto favorevole della Lega Nord all'emendamento 7.1025 e ne chiedo la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.1025. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MINARDO (FI), il Senato respinge poi il 7.1026. Viene respinto anche il successivo 7.1027.

D'ALÌ (FI). Chiede la votazione elettronica dell'emendamento 7.1028, che sopprime, ai fini dell'erogazione degli incentivi, l'assurdo requisito dell'assunzione di soggetti che siano disoccupati da almeno due anni.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 7.1028, precludendo così la seconda parte ed il successivo emendamento 7.1029.

D'ALÌ (FI). Ritira l'emendamento 7.1030.

Il Senato respinge l'emendamento 7.1031 e la prima parte dell'emendamento 7.1032, con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 7.1033. Analogamente, a seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 7.1034, risultano preclusi la seconda parte e gli emendamenti 7.1035 e 7.1036. Anche l'emendamento 7.1037 risulta respinto.

LEONI (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 7.1038.

Il Senato respinge il 7.1038 e il 7.1039, nonché l'emendamento 7.1040, identico al 7.1041 e alla prima parte del 7.1042, la cui seconda parte risulta conseguentemente preclusa. Viene quindi respinto anche il 7.1043.

Il Senato approva l'emendamento 7.2000.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MINARDO (FI), il Senato respinge l'emendamento 7.1044.

Presidenza del presidente MANCINO

Il Senato respinge l'emendamento 7.1045.

D'ALÌ (FI). Dichiaro voto favorevole al 7.1046.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.1046 al 7.1052. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BETTAMIO (FI), il Senato respinge l'emendamento 7.2001.

SCIVOLETTO (DS). L'emendamento 7.2001 avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Governo in un testo riformulato, avendo per oggetto una tematica di grande importanza.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.1055 al 7.1064 (Testo corretto).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1065 e 7.1066 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 7.1067.

LAURO (FI). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.1068.

Il Senato respinge l'emendamento 7.1068.

BONATESTA (AN). Sottoscrive il 7.1069 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

BOSI (CCD). Appone anche la sua firma all'emendamento del senatore Gubert, che affronta un tema importante per lo sviluppo delle cooperative giovanili.

NOVI (FI). Dichiaro voto favorevole all'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.1069.

D'ALÌ (FI). L'emendamento 7.1071 parifica dal punto di vista contributivo gli agricoltori operanti nelle aree naturali protette a quelli dei territori montani.

BONATESTA (AN). Sottoscrive insieme ai senatori Pace, Cusimano, Reccia e Magnalbò l'emendamento 7.1071 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

PIREDDA (CCD). Aggiunge la firma all'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.1071.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 7.1072 è parzialmente inammissibile alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIARETTA, *relatore*. Propone una nuova formulazione dell'emendamento 7.1018, precedentemente accantonato, che dà parziale risposta alle esigenze poste dall'emendamento 7.1072. (*v. Allegato A*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Accetta la riformulazione del relatore.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 7.1018.

D'ALÌ (FI). La nuova formulazione proposta dal relatore non risolve la questione, poiché i crediti d'imposta dovrebbero agevolare le assunzioni nei periodi dell'anno in cui queste ultime sono necessarie.

SCIVOLETTO (DS). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici di sinistra poiché la riformulazione dell'emendamento 7.1018 va incontro alle esigenze poste anche dall'emendamento 7.2001.

BEDIN (PPI). Aggiunge la firma e dichiara il voto favorevole dei Popolari.

Il Senato approva l'emendamento 7.1018 (Nuovo testo), con conseguente assorbimento della parte ammissibile dell'emendamento 7.1072.

GIARETTA, *relatore*. Chiede che il 7.1073 sia accantonato per essere esaminato insieme al 2.0.1016.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 7.1073 al 7.1077 sono accantonati.

Il Senato, con successive votazioni, respinge il 7.1078, il 7.1079 e la prima parte del 7.1080 fino alle parole: «entrambe le attività»; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso e il 7.1081.

BONATESTA (AN). Sottoscrive il 7.1082 e il 7.1083 e chiede per entrambi la votazione con il procedimento elettronico.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, respinge il 7.1082 e il 7.1083. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 7.1084 al 7.1091, nonché il 7.1093 e il 7.1094. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), è respinto il 7.1092.

PRESIDENTE. La votazione dell'articolo 7 è accantonata.

Il Senato respinge il 7.0.1000 e il 7.0.1001, per la parte ammissibile alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione ex articolo 81 della Costituzione. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto anche il 7.0.1002. Sono altresì respinti gli emendamenti dal 7.0.1004 al 7.0.1007.

LAURO (FI). Dichiaro il voto favorevole al 7.0.1015, che riguarda l'importante settore del turismo.

BONATESTA (AN). A nome del suo Gruppo, sottoscrive l'emendamento e ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 7.0.1015.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (FI). Illustra l'8.1000, che provvede ad una dimenticanza del testo governativo, e l'8.0.1000, concernente il comparto ittico.

BONATESTA (AN). L'8.1001 cerca di chiarire un testo volutamente indefinito, che consente un'ampia discrezionalità nell'elargizione di contributi alle imprese agricole danneggiate dalle calamità o in stato di difficoltà, attraverso un'estensione all'ipotesi delle epidemie.

D'ALÌ (FI). L'8.1011 propone la soppressione del comma 7 dell'articolo 8, senza comportare oneri in termini di compensazione finanziaria.

PIREDDA (CCD). L'8.0.1006 impegna l'AGEA alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato entro un termine stabilito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, chiedendo al Governo di pronunciarsi sui riflessi comunitari che potrebbero derivare dall'eventuale approvazione dell'8.1001. Ritiene inoltre che l'8.0.1007 possa essere trasformato in un ordine del giorno, di cui propone il testo. (*v. Resoconto stenografico*).

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore, apprezzando la proposta di ordine del giorno da lui formulata, rilevando come il testo licenziato dalla Camera dei deputati rappresenti già un delicato punto di equilibrio rispetto alla normativa comunitaria.

GRECO (FI). Aggiunge la firma all'8.1000.

Il Senato respinge l'8.1000.

BONATESTA (AN). È sconcertante la valutazione del relatore e del Sottosegretario sull'8.1001, anche se un'ampia discrezionalità è spesso ripagata dal punto di vista elettorale. Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e chiede la votazione con il sistema elettronico.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive l'8.1001, che considera rilevante anche alla luce dell'esperienza in fatto di epidemie tra gli animali diffuse in Sardegna.

GRECO (FI). Sottoscrive l'emendamento, a nome di tutto il Gruppo, e dichiara il voto favorevole, condividendo le perplessità del senatore

Bonatesta sulla finalità elettorale della norma. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PREDA (DS). L'inserimento del termine epidemia rischia di aumentare la confusione, in quanto per tale caso vi sono appositi provvedimenti legislativi. (*Applausi dal Gruppo DS e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Una via d'uscita potrebbe essere rappresentata da un intervento interpretativo del relatore e del rappresentante del Governo.

PEDRIZZI (AN). Chiede una più approfondita motivazione del parere contrario di entrambi.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Ribadisce che la norma approvata dalla Camera dei deputati già si pone ai limiti delle possibilità consentite a livello comunitario per gli aiuti alle imprese.

GIARETTA, *relatore*. Per evitare le conseguenze negative di una bocciatura dell'emendamento e modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara a favore. (*Applausi del senatore Piredda*).

SCIVOLETTO (DS). La norma, di limitata portata finanziaria, è stata elaborata in seguito a uno studio della Camera dei deputati sulle imprese agricole del Mezzogiorno colpite dalle avversità e dalla crisi dei mercati e proprio la sua mancata estensione ad altri casi smentisce la finalità elettorale. (*Applausi dal Gruppo DS*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 8.1001. Vengono poi respinti gli emendamenti dall'8.1002 all'8.1010.

AZZOLLINI (FI). Insiste sull'8.1011, considerando il rischio che risultino penalizzate alcune imprese agricole rispetto ad altre.

BONATESTA (AN). Gli interventi previsti dal disegno di legge finanziaria sono volti a fronteggiare le esigenze di imprese agricole già individuate; pertanto sottoscrive l'emendamento e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'8.1011. È respinto anche l'8.1012, mentre viene approvato l'articolo 8.

GERMANÀ (FI). Chiede la votazione nominale elettronica sull'8.0.1000.

PIREDDA (CCD). Considerando la situazione degli stagni in Sardegna, sottoscrive l'emendamento, su cui voterà a favore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 8.0.1000. Sono altresì respinti gli identici emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002.

CUSIMANO (AN). Ribadisce le motivazioni a sostegno dell'emendamento 8.0.1003, tendente a favorire l'emersione del lavoro nero e a garantire incentivi all'imprenditoria agricola giovanile. Chiede altresì la votazione nominale elettronica. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BONATESTA (AN). Sottoscrive l'emendamento.

SERENA (AN). Anch'egli aggiunge la propria firma.

RECCIA (AN). Chiede che il comma 2, per la sua importanza, venga votato separatamente rispetto al resto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Una tale divisione del testo non è possibile

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'8.0.1003. È poi respinta la prima parte dell'emendamento 8.0.1003^a, fino alle parole «bilancio di cassa»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'8.0.1006.

PRESIDENTE. L'8.0.1007 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 704 che, essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 8.0.1008 fino alle parole «o 3.000»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 8.0.1009, 8.0.1010 e 8.0.1011.

MORO (LFNP). Insiste sull'8.0.1004, su cui chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 8.0.1004 fino alle parole «sono sostituite»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'8.0.1005.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 9.1000 al 9.1015. È respinto anche il 9.1016 fino alle parole «fondi strutturali»; di conseguenza sono preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 9.1017 e 9.1018. Sono altresì respinti il 9.1019 e il 9.1020. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge quindi il 9.1021. È anche respinto il 9.1022.

PEDRIZZI (AN). Preannunciando il voto favorevole di Alleanza Nazionale, chiede la votazione nominale elettronica sul 9.1023.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 9.1023 fino alle parole «a finalità regionale»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 9.1024 e 9.1025. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), risulta respinto il 9.1026. Sono poi respinti il 9.1027 e il 9.1028.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Ritira il 9.1031.

Il Senato respinge il 9.1032 fino alle parole «20 ottobre 1995, n. 527»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 9.1033, 9.1034 e 9.1035. Viene poi respinto il 9.1037.

ERROI (PPI). Insiste sull'emendamento 9.2000.

GIARETTA, *relatore*. La dizione proposta allargherebbe la misura dell'intervento, per cui conferma il parere contrario.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive l'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDRIZZI (AN), respinge gli identici emendamenti 9.2000, 9.1039, 9.1043 e 9.1044. Vengono anche respinti il 9.1040 e il 9.1042. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 9.1045 fino alle parole «nel periodo di imposta»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 9.1046 e 9.1047. È anche respinto il 9.1048, nonché la prima parte del 9.1050, fino alle parole «investimenti si intendono», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 9.1051.

LAURO (FI). Voterà a favore del 9.1052. Ritira invece il 9.1054, per trasformarlo nell'ordine del giorno n. 705. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non viene pertanto posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 9.1052, identico al 9.1053, al 9.1055, al 9.1057 e alla prima parte del 9.1056, la cui seconda parte di conseguenza risulta preclusa. Vengono poi respinti il 9.1058 e il 9.1059, nonché il 9.1060, identico alla prima parte degli emendamenti 9.1061 e 9.1062; risulta di conseguenza preclusa la seconda parte di tali emendamenti. Vengono quindi respinti il 9.1063, il 9.1064 e il 9.1065.

MINARDO (FI). Chiede la votazione elettronica del 9.1066.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 9.1066. Vengono quindi respinti il 9.1067 e il 9.1068. È poi respinto l'emendamento 9.1069 fino alle parole «entro sessanta giorni»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 9.1070 e 9.1071. Sono altresì respinti gli emendamenti 9.1072, 9.1073, 9.1074, 9.1075 e 9.1076.

MORO (LFNP). Chiede la votazione nominale elettronica sul 9.1077.

PRESIDENTE. Dispone la votazione. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, data l'ora, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento in Commissione di una interrogazione

LAURO (FI). Sollecita lo svolgimento in Commissione lavori pubblici, comunicazioni dell'interrogazione 3-04141.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 14 dicembre. (v. *Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, De Martino Francesco, D'Urso, Lauria Michele, Leone, Pasquini, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare alla riunione di un gruppo di lavoro costituito per studiare possibili forme di controllo della politica estera e di sicurezza comune (PESC); Martelli, Pinggera, Rigo e Turini, per l'attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; D'Alessandro Prisco e Lauricella, per partecipare ai lavori del Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,06).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Avverto che gli emendamenti 2.1063, 2.1066, 2.1068 e 2.1084 sono stati accantonati, così come la votazione dell'articolo 2.

Mi auguro che al più presto il relatore ed il rappresentante del Governo possano esprimere definitivamente il loro avviso in modo da mettere in votazione non solo gli emendamenti accantonati, ma anche l'articolo nel suo complesso.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 2.0.1005, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1005, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1006, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1007, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1008, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1009, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1010, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1011, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1013, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.1014.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.1014 riguarda: «Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti».

In Commissione bilancio avevamo già espresso la necessità che si trovasse una soluzione a questo problema particolarmente importante per i lavoratori che sono costretti a cambiare luogo di residenza per cercare un posto di lavoro. Con queste disposizioni si vorrebbe agevolare chi mette a disposizione dei lavoratori, oltre al posto di lavoro, anche l'abitazione.

Sappiamo bene a quali difficoltà vanno incontro soprattutto i lavoratori del Mezzogiorno che, costretti ad emigrare in altre zone più ricche del Paese, molto spesso non trovano neanche un luogo ove alloggiare.

E allora quest'emendamento interviene nel senso di agevolare i datori di lavoro anche nel fornire l'alloggio ai dipendenti. Si tratta, quindi, di un'agevolazione anche di carattere fiscale.

Il Governo e il relatore hanno promesso di trovare una soluzione al problema e, pertanto, vorrei sapere se vi sono novità al riguardo.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, sto riformulando un testo. Si tratta di un articolo aggiuntivo che eventualmente potrebbe trovare altra collocazione. Comunque, entro la serata conto di esprimere un parere definitivo sugli emendamenti accantonati all'articolo 2 in modo da poter procedere alla votazione.

Chiedo, pertanto, di accantonare gli emendamenti 2.0.1013 e gli emendamenti 2.0.1014, 2.0.1015 e 2.0.1016 di contenuto sostanzialmente identico.

PRESIDENTE. D'accordo. E per quanto riguarda gli emendamenti precedenti riguardanti l'articolo 2?

GIARETTA, *relatore*. Anche su questi mi riservo di esprimere al più presto un parere definitivo.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, chiedo solo una correzione con riferimento all'emendamento 2.0.1016. Probabilmente si è trattato di un errore: alla lettera *b*) del punto 2 dell'emendamento in questione non dovrebbe essere scritto «articolo 19 *bis-1*» ma semplicemente «articolo 9-*bis*». Chiedo quindi che il testo venga corretto.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti relativi a tale questione sono stati accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 3.2000 si dà per illustrato.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 3.2001, come è stato detto nel corso della mattinata, è uguale ad altri emendamenti presentati all'articolo 2 e si era detto di concentrare la discussione sull'articolo 3. Quest'emendamento riguarda il problema dei lavoratori italiani all'estero. Con l'occasione rilevo che quanto stamattina ha riferito il Governo in ordine alla soluzione del problema mi sembra parziale. Infatti, aver detto che il Governo ha provveduto alla sistemazione dei frontalieri è già di per sé errato perché nella stessa relazione che esso ha presentato in Commissione alla sua proposta di emendamento si legge che tale proposta serve solamente per risolvere il problema dei lavoratori frontalieri del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, laddove sappiamo che si tratta di un problema che riguarda quasi tutte le imprese italiane che lavorano all'estero.

Abbiamo sempre avuto come fiore all'occhiello la presenza delle nostre imprese italiane all'estero, sparse in tutto il mondo e impegnate a realizzare opere pubbliche e infrastrutture di grande importanza. La norma-

tiva fiscale in ordine al trattamento di quei lavoratori è essenziale perché le imprese italiane possano continuare ad andare all'estero portando lavoratori italiani e non essendo costrette o incentivate ad assumere lavoratori sul posto. I nostri tecnici sono rinomati nel mondo per essere i migliori in assoluto; non possiamo penalizzarli, così come non possiamo penalizzare le aziende italiane che vanno ad assumere lavori in appalto all'estero. Quindi, è opportuno che per risolvere questo problema la proposta emendativa venga accolta per intero e non solamente con riferimento ai frontalieri giornalieri e, peggio ancora, limitando questo riferimento a due siti di frontiera che sono quelli della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco. Sarebbe veramente ingiusto attuare una differenziazione, che non avverrebbe neanche tra più tipologie di lavoratori, ma all'interno di una stessa tipologia tra lavoratori di un territorio e lavoratori di un altro perché sono tantissimi anche i frontalieri quotidiani che varcano i confini dell'Italia per andare a lavorare e rientrano a fine giornata. Ripeto, però, che il problema principale a questo punto è quello delle aziende italiane che vanno con le loro maestranze a lavorare all'estero.

Non possiamo consentire che una norma di questo Parlamento blocchi quello che è sempre stato un flusso non solo di lavoro ma anche di cultura che l'Italia ha esportato nel mondo. È quindi opportuno che – ripeto – l'emendamento 3.2001 sia accolto nella sua interezza e che il Governo ed il relatore trovino la copertura (abbiamo messo a disposizione una serie di coperture finanziarie) che maggiormente risponde alle esigenze del bilancio. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2001.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, il laconico parere contrario del relatore e del Governo mi lascia intendere che quest'ultimo da oggi ha deciso di chiudere quella che per decenni ha rappresentato la tradizione dell'exportazione del lavoro e della cultura italiana del lavoro all'estero. Da oggi in poi, con la bocciatura dell'emendamento in esame, le imprese italiane non porteranno più le loro maestranze a lavorare all'estero perché penalizzate dal punto di vista fiscale.

Complimenti alla politica occupazionale di questo Governo! Molti lavoratori italiani resteranno a casa perché le nostre imprese, quand'anche si aggiudicassero i lavori all'estero, assumeranno manodopera locale e limiteranno le maestranze nazionali a quei pochi ed indispensabili tecnici che per il loro livello culturale non potranno fare assolutamente a meno di portare con sé.

Complimenti, se questa è la politica di incremento dell'occupazione di questo Governo ancora una volta possiamo dire che esso ha aggiunto un punto favorevole nel suo carriera! Queste sono davvero le buone intenzioni di cui è lastricato l'inferno che il Paese è costretto a sopportare a causa della maggioranza e del Governo. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, le argomentazioni del senatore D'Alì sono talmente chiare che, secondo noi, dovrebbero essere accettate dal relatore e dalla maggioranza. Comunque, il Gruppo di Alleanza nazionale si dichiara favorevole all'emendamento in esame cui chiede di aggiungere la firma di tutti i suoi componenti e sul quale chiede altresì che sia effettuata la votazione mediante procedimento elettronico.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ci associamo alle considerazioni svolte dal senatore D'Alì facendo anche presente che saranno penalizzati i lavoratori marittimi che prestano servizio sulle navi estere.

Chiediamo infine di apporre la firma di tutti i componenti del Gruppo Lega Nord all'emendamento in esame.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, anch'io aderisco all'emendamento illustrato dal senatore D'Alì e, pertanto, chiedo di potervi apporre la firma dei senatori del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2001, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per sapere se è possibile votare l'articolo 3 per parti separate.

In sostanza, chiedo di votare il comma 2 di tale articolo separatamente dal comma 3, perché sul comma 2 intenderei esprimere il voto favorevole al fine di dare una soluzione al problema dei frontalieri.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'articolo 3. Mi auguro, però, che non rimanga solo una norma scritta nella legge, ma che con essa sia data ampia possibilità a tutti coloro che aspet-

tano questo tipo di soluzione del problema. Talvolta, infatti, le norme che vengono elaborate passano purtroppo nel dimenticatoio.

Mi auguro che sia data la massima pubblicità a questa norma che non è una sanatoria, ma un modo per regolarizzare i rapporti con il fisco. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'articolo 3, per il quale il nostro voto contrario trova un'ulteriore giustificazione nelle argomentazioni prima espresse in modo esauriente dal senatore D'Alì.

Per quel che mi riguarda, devo denunciare qui in Aula che in questo modo vengono colpite economie di interi paesi delle nostre coste che hanno alcune migliaia di cittadini che lavorano all'estero e, in particolare, sulle navi. Questo significa che in alcune zone anche di frontiera nel nostro Paese si assiste ad una vera e propria mortificazione dei diritti di cittadini che, tra l'altro, svolgono lavori assai gravosi.

Mi interessava rimarcare questo aspetto e, pertanto, chiedo per l'articolo 3 la votazione mediante procedimento elettronico. (*Applausi del senatore Lauro*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, coerentemente con la dichiarazione che ho fatto prima, dichiaro che voterò contro l'articolo 3.

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, credo che vada sostenuto e approvato questo articolo, perché dà la soluzione a problemi che coinvolgono migliaia di lavoratori che operano nelle zone di frontiera e dà anche una soluzione positiva a vertenze instaurate per lavoratori che percepiscono pensioni all'estero.

Questo è il motivo per il quale va sostenuto e approvato l'articolo 3.

PRESIDENTE. In merito all'articolo 3 sono state formulate una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico ed una richiesta di votazione per parti separate.

Ritengo che si debba procedere anzitutto a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elet-

tronico risulta appoggiata. Mi sembra eccessivo effettuare due votazioni nominali mediante procedimento elettronico per un articolo sul quale sono stati presentati solo due emendamenti. (*Commenti del senatore D'Alì*).

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che, dal momento che viene accolta la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, condivido esattamente le posizioni assunte dai Gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale e del CCD.

Non posso, però, votare contro una soluzione ad un grandissimo problema sul quale mi sono battuto, che è quello dei lavoratori frontalieri con il Principato di Monaco e San Marino. Come ho sostenuto anche poco fa, si tratta di migliaia di lavoratori, che portano valuta pregiata in Italia e che si sobbarcano una serie di disagi.

Pertanto, a questo punto, in dissenso dal mio Gruppo, dichiaro che il mio voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Ricordo che l'emendamento 3.0.1000, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1001.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1002.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma anche a questo emendamento e chiedo che la votazione venga effettuata con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, aggiunga la sua firma anche all'emendamento 3.0.1003, così saremo più solleciti!

BONATESTA. Per il momento no; poi, deciderò.

PRESIDENTE. Durante la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari avevamo stabilito, tra l'altro di non chiedere, fino alle ore 17.30, la verifica del numero legale o votazioni con il sistema elettronico; poi, però, facciamo tutto il contrario! (*Commenti del senatore Cusimano*). Caro senatore Cusimano, lei non era presente in Conferenza dei Capi-gruppo.

Lasciamo andare! Quando vi dico una cosa è quella, perché non mi invento nulla di diverso da quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1003.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, per venire incontro alla sua richiesta (non ero presente alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari), annuncio di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti che hanno come prima firma quella del senatore Maceratini.

Chiedo, poi, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tale emendamento: poi non lo farò più, almeno io.

PRESIDENTE. Così, senatore Bonatesta, viene incontro alla mia richiesta?

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2560, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 4.1000 si intende illustrato.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che mi vedono come firmatario.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.1005, 4.1009, 4.1011 e 4.2000.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1006.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1014 si intende illustrato.

ALBERTINI. Signor Presidente, tutti gli emendamenti a mia firma si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.1001 e 4.0.1012 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.1000 a 4.1013 e sugli emendamenti 4.2000 e 4.1014. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo).

Per quanto riguarda gli emendamenti da 4.0.1000 a 4.0.1005 segnalo al Governo che riguardano una questione la cui soluzione avrebbe un si-

gnificato positivo per le IPAB. Naturalmente, c'è un problema di copertura – che ciascuno di questi emendamenti prevede in maniera diversa –, quindi mi devo rimettere al Governo.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 4.0.1008, 4.0.1009, 4.0.1001 e 4.0.1012.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti il parere è conforme a quello del relatore, il quale si è poi rimesso al Governo relativamente agli emendamenti da 4.0.1000 a 4.0.1005, che riguardano tutti il medesimo argomento, ossia il trattamento fiscale delle IPAB.

Vorrei ricordare che su questa materia, appena nello scorso mese di novembre, è stata approvata, nell'ambito della legge generale sull'assistenza, una norma di delega al Governo che riguarda il riordino complessivo della disciplina delle IPAB. A quel riordino, a seconda delle scelte che le IPAB stesse faranno tra le opzioni che sono state loro concesse, seguirà un determinato trattamento di natura fiscale.

Alcuni dei proponenti mi avevano fatto notare che esistono timori relativamente al fatto che a quella delega non si possa adempiere in tempi brevi. Posso rassicurarli dicendo loro che già nel corso di questo mese si è cominciato a lavorare al testo della delega e che il Governo conta di emanare i decreti sin dal gennaio del prossimo anno. In relazione a quanto da me detto, inviterei i presentatori a ritirare gli emendamenti in questione. In caso contrario il parere sarà negativo.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, accoglie l'invito che le è appena stato rivolto dal Sottosegretario?

ALBERTINI. Signor Presidente, siccome faccio parte di questa maggioranza parlamentare, devo credere a ciò che dice il Governo, salvo smentita se, dopo il mese di gennaio, le cose riferite dal sottosegretario D'Amico non si concretizzeranno.

Voglio aggiungere solo una considerazione. Il Governo tenga fede all'impegno che qui ha assunto, perché siamo di fronte ad una questione molto importante: si tratta di impedire che la trasformazione di patrimoni delle IPAB – soprattutto costituiti da terreni – che risalgono addirittura al 1800, nel momento in cui vengono venduti per edificare case per anziani o altre strutture assistenziali, si risolva in una operazione rispetto alla quale oltre il 50 per cento viene prelevato dal fisco. Sarebbe una cosa assolutamente iniqua.

Prendo atto dell'impegno assunto dal Governo ad emanare entro gennaio i decreti delegati. Mi auguro di essere stato fiducioso positivamente, altrimenti dirò al Governo quello che merita. Pertanto, ritiro tutti i miei emendamenti.

BONAVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, condivido le argomentazioni svolte dal senatore Albertini. Rispetto alla questione in esame, assistiamo ad un atteggiamento non sempre coerente, perché le IPAB da sempre hanno uno scopo assistenziale ben definito e ci troviamo a decurtare patrimoni destinati come risorse per questi scopi assistenziali. Credo che il Governo debba intervenire con urgenza per dare una risposta rapida ai problemi sollevati con questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1001, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1002.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Come opposizione abbiamo un interesse politico per alcuni emendamenti e desideriamo che su di essi venga registrato il voto di ciascun senatore di ogni Gruppo politico. In questi casi non possiamo accettare di non richiedere la votazione qualificata. Fino ad una certa ora abbiamo accettato di non chiedere la verifica del numero legale, perché ci sembrava riduttivo in un dibattito come questo.

Pertanto, sull'emendamento in esame chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1005, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.1006 è stato ritirato dai presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 4.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1008, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1009, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1011.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 4.1011 prevede la riduzione dell'aliquota generale dell'IRPEG, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal prossimo periodo di imposta.

Si tratta di un provvedimento che è stato richiesto da tutte le parti sociali onde dare un attimo di tregua soprattutto alle imprese ubicate nelle zone di cui al citato Obiettivo 1.

Alla luce di ciò, sarebbe opportuno che l'Assemblea esaminasse tale emendamento con maggiore attenzione. Non chiedo il voto mediante procedimento elettronico in quanto immagino l'esito di tale votazione, ma ribadisco il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1011, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori. *(Il senatore Cusimano domanda ripetutamente la parola).*

Senatore Cusimano, siamo in fase di votazione.

CUSIMANO. Presidente, poiché vi è un nostro emendamento di contenuto sostanzialmente identico, le chiedo la parola.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, l'emendamento 4.1012 è uguale all'emendamento 4.1011 sino ad un certo punto. Il concetto è lo stesso ma – come lei ben sa – l'Assemblea non vota il concetto bensì la forma degli emendamenti.

CUSIMANO. Presidente, le domando comunque la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, poiché a seguito della votazione dell'emendamento 4.1011, l'emendamento 4.1012 immediatamente successivo risulterebbe assorbito...

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, l'emendamento 4.1012 non sarebbe precluso a seguito della votazione da lei richiamata, dal momento che il suo emendamento, per come è formulato, ha una portata più vasta rispetto a quella dell'emendamento 4.1011.

CUSIMANO. Presidente, mi interessava questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto, dunque, ai voti l'emendamento 4.1011, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1012.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, su questo argomento si è sviluppata in Italia un'enorme polemica, alcuni personaggi della maggioranza hanno dichiarato che era necessario un abbattimento dell'aliquota dell'IRPEG.

Vedo però che in proposito la maggioranza non si pronunzia, anzi non ha sostenuto l'approvazione dell'emendamento presentato da Forza Italia, che fa anch'esso riferimento all'Obiettivo 1, né quella del nostro emendamento.

Pertanto, chiedo che si proceda alla votazione elettronica dell'emendamento in esame onde stabilire chi vota a favore, chi contro e chi smentisce se stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1013, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2500/2000 (Testo corretto).

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 4.2500/2000 (Testo corretto) intercetta una di quelle furbizie preelettorali di cui ho parlato a lungo in sede di discussione generale.

Il Governo con l'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo) propone di ridurre l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 98 al 93,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. Su questo punto possiamo essere d'accordo: una diminuzione dell'acconto, bene o male, anche se indirettamente costituisce sempre una riduzione della pressione fiscale. Il Governo però prontamente, subito dopo, propone di aumentare l'acconto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 dal 98 al 99 per cento.

Quindi, è chiaro che si tratta di un provvedimento volto a finanziare le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, in merito alle quali possiamo essere anche d'accordo – e sicuramente lo siamo –, ma è fatto in maniera tale da evidenziare l'effetto annuncio della riduzione immediata della pressione fiscale sulle imprese ed è seguito da un aggravio successivo basato sempre sulla solita filosofia del «se la sbrigherà chi viene dopo».

Per quanto riguarda il punto principale dell'emendamento del Governo, il subemendamento 4.2500/2000 propone di anticipare gli effetti della diminuzione dell'acconto al 2001. Nell'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo) si fa riferimento a tutta una serie di agevolazioni sul gasolio per autotrazione, ma – non si sa perché – da queste agevolazioni vengono escluse alcune categorie, anche se forse marginali, con rilevante danno per l'economia.

Infatti, il trasporto merci è interamente agevolato, così come il trasporto delle persone ad opera delle imprese pubbliche e degli enti pubblici locali; è agevolato il trasporto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, ma non si sa per quale motivo non sono agevolati i trasporti specializzati nel settore privato, come quelli per le scuole, le fabbriche e altre attività di questo tipo afferenti al settore privato.

Ancora una volta, si assiste ad una trascuratezza credo voluta dal Governo per discriminare tra settori di attività nell'ambito della stessa tipologia; ancora una volta, siamo di fronte ad un *imprimatur* di carattere politico-pubblicistico che non possiamo condividere.

Pertanto, se questa dimenticanza è veramente tale e non è dettata da motivi politici, invito il Governo ed il relatore ad integrare le previsioni delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione, di cui all'articolo 19-*bis* proposto con l'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo), con l'agevolazione per i trasporti specializzati privati nell'ambito delle scuole e delle fabbriche. (*Applausi del senatore Porcari*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2500/2000 (Testo corretto), presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.2500/2001 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.2500 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risulta precluso l'emendamento 4.2000.

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.1014.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, dal momento che il senatore Gubert è assente, intendo apporre la mia firma a tutti gli emendamenti da lui presentati, che faccio quindi miei.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.1014, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato. (*Il senatore D'Alì alza ripetutamente la mano*).

È approvato.

Senatore D'Alì, lei ha alzato la mano nel momento in cui si stava votando e infatti mi sono chiesto se ci fosse unanimità in questa votazione.

D'ALÌ. Mi dispiace disilluderla, signor Presidente, ma la mia contrarietà su questo articolo è assoluta ed intendo esprimere la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Io non ho illusioni. Il Governo semmai può averne. Ad ogni modo, la autorizzo a svolgere ora la sua dichiarazione.

D'ALÌ. Signor Presidente, io avevo sollecitato il relatore e il Governo a dare un chiarimento in merito all'esclusione dai provvedimenti relativi all'autotrasporto di alcuni settori della tipologia dei trasporti locali, segnatamente delle scuole private e delle fabbriche.

Il Governo non ha avuto l'amabilità di rispondermi e, quindi, l'emendamento è stato approvato senza che fosse fornito questo ulteriore chiarimento.

In considerazione di tutte le motivazioni che ho espresso precedentemente, la mia dichiarazione di voto postuma è contraria all'approvazione dell'articolo 4 per i suoi contenuti, che non rendono giustizia ad una diminuzione equanime della pressione fiscale e sono invece diretti a ridurla sempre in favore di determinate categorie di cittadini escludendone altre.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti da 4.0.1000 a 4.0.1005 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1008, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1009, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001a, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1012, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, l'articolo 5 introduce un apposito fondo presso il Ministero del tesoro nel quale confluiscono le entrate risultanti dall'emersione del lavoro nero e del lavoro sommerso, di cui all'articolo 107. Ora, noi siamo contrari all'articolo 107 perché riteniamo che il lavoro sommerso debba essere, per così dire, legalizzato attraverso una serie di controlli; per questa ragione abbiamo proposto un aumento degli ispettori del lavoro, appunto per controllare le imprese che utilizzano lavoratori in nero. Qui, però, ci pare che siamo andati veramente oltre ogni limite in quanto tale fondo è destinato a diminuire l'imposizione fiscale sulle imprese o comunque l'IRPEF delle persone fisiche collegate al reddito di impresa.

L'emendamento 5.1000 è soppressivo dell'articolo, mentre con l'emendamento 5.1004 introduciamo una modifica che sostanzialmente suona così: le maggiori entrate derivanti dall'emersione del lavoro nero devono semmai andare a diminuire l'IRPEF sulle persone fisiche con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente compreso nei primi tre scaglioni di reddito.

Ci pare assolutamente logico che l'impresa che già utilizza il lavoro nero non debba ulteriormente essere premiata attraverso una diminuzione dell'imposizione fiscale; invece, ci sembra coerente con la logica dell'emersione del lavoro nero alleviare l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Vegas e da altri senatori, dal senatore Maceratini e da altri senatori, dal senatore Moro e da altri senatori e dal senatore Magnalbò si intendono illustrati.

Vorrei avvertire l'Assemblea e non solo il relatore che, essendo messo in discussione il principio soppressivo, se si debba cioè sopprimere oppure no l'articolo 5, metterò in votazione tale principio. Se verrà accolto, metterò in votazione gli emendamenti, altrimenti li dichiarerò tutti preclusi dopo la votazione del principio soppressivo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il mio parere è contrario alla soppressione dell'articolo e a tutti gli altri emendamenti presentati.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è concorde con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il principio soppressivo relativo all'articolo 5.

Non è approvato.

Di conseguenza dichiaro preclusi tutti gli emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 5, e cioè gli emendamenti 5.1000, 5.1001 e 5.1002.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1003.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento in esame ha uno scopo specifico, quello di ricondurre nella loro giusta sede i maggiori introiti derivanti dall'emersione dei contributi sociali. Per quale motivo si propone di destinarli solamente ad una riduzione dell'IRPEF e dell'IRPEG? A nostro avviso, l'emersione di un maggior imponibile, quindi di un maggior introito da parte dei contributi sociali, deve andare a diminuzione del peso dei contributi sociali stessi.

Non siamo riusciti a spiegarci il motivo di tale proposta. Se il Governo potesse spiegarlo, sarebbe sicuramente utile ai fini del chiarimento di una norma che appare veramente oscura.

Comprendo che i maggiori introiti derivanti dall'emersione di IRPEG ed IRPEF vadano a rifluire sulla diminuzione della pressione fiscale per quelle voci; non comprendo invece per quale motivo i maggiori introiti derivanti dai contributi sociali debbano anch'essi andare su quelle voci e non possano, viceversa, essere destinati alla diminuzione degli oneri sociali, che già sappiamo essere estremamente elevati nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1003, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1005, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1006, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1000, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati.

AZZOLLINI. Signor Presidente, anch'io li do per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Semenzato, Russo Spena, Vegas, Moro, Thaler Ausserhofer e Mundi si intendono illustrati.

LAURO. Signor Presidente, per sollecitare l'attenzione del Governo verso le medie, piccole e soprattutto piccolissime imprese, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 6.1024, che si propone di rendere applicabile la DIT alle imprese in contabilità semplificata.

In effetti, le imprese di piccole dimensioni, stante la loro bassa capillarizzazione, di fatto non riescono a ridurre l'imposizione media sui redditi d'impresa tramite l'applicazione della DIT. Obbligare piccole attività commerciali ed artigianali a tenere la contabilità (considerando anche che la scelta deve essere irrevocabile) al solo fine di avere almeno in un primo momento un esiguo vantaggio fiscale, di fatto obbliga tali organismi economici a rinunciare al regime della DIT.

Quindi, tenuto conto che l'emendamento proposto è di piccolo importo (la copertura delle uscite emergenti è facilmente copribile), invito

il Governo ed il relatore a dare una dimostrazione di sensibilità verso le piccole e medie imprese, che poi rappresentano il tessuto italiano dell'imprenditoria.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Stiffoni, Maceratini, Castelli e Veraldi si intendono illustrati.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi soffermo in particolare sull'emendamento 6.1055, il quale è riferito all'estensione delle agevolazioni della DIT al settore del commercio. Noi abbiamo introdotto questo principio nell'ultimo collegato fiscale, ma poiché questo collegato fiscale – come ben sappiamo, non per colpa dell'opposizione, bensì delle contraddizioni interne al Governo e alla maggioranza – è stato approvato nel novembre di quest'anno, e quindi pur essendo riferito alla manovra finanziaria dell'anno precedente ha avuto 11 mesi di ritardo, è chiaro che di questa estensione possono usufruire solo poche imprese per un brevissimo lasso di tempo. Pertanto, mi sembra assolutamente opportuno che l'estensione al settore del commercio dei benefici della DIT possa essere utilizzata anche nel periodo di imposta con inizio dal 1° gennaio 2001.

Si tratta di un'operazione che potrebbe qualificare l'articolo 6, che appunto afferisce a disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa (e dovrebbe afferirvi in senso positivo). Tra l'altro, si tratta di una disposizione condivisa da tutti i colleghi con i quali ho avuto occasione di parlare durante i lavori della Commissione bilancio e sulla quale anche il Governo e il relatore in quella sede hanno dimostrato un'apertura legata ai mezzi di compensazione. Vorrei pertanto pregare il relatore e il Governo nell'esprimere il proprio parere di non tenere conto dei mezzi di compensazione che per esigenze di dibattito sono stati approntati dal Gruppo di Forza Italia su questo emendamento, ma di prenderne in considerazione il contenuto sostanziale apportando tutte quelle modifiche che riterranno necessarie alla compensazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Preda, Bedin, Nava, Bettamio, Antolini, Novi, Ronchi, Pasquini, Guerzoni, Castellani Pierluigi, Crescenzi, Villone, Gambini, Napoli Roberto e Marini si danno per illustrati.

BONAVITA. Ritiro l'emendamento 6.1051.

DE CAROLIS. L'ordine del giorno n. 16, di cui sono primo firmatario, si intende illustrato.

MONTAGNINO. Signor Presidente, ritengo opportuno illustrare, sia pure brevemente, l'emendamento 6.0.1004.

Attualmente gli addetti alla vendita a domicilio sono soggetti ad una ritenuta fissa, a prescindere dall'ammontare del reddito percepito. Peraltro, non possono detrarre dall'imponibile le spese di produzione del reddito.

Con quest'emendamento si tende a garantire il rispetto dei principi della capacità contributiva, dell'equità e della progressività dell'imposta, in quanto esso determina la deducibilità delle spese di produzione del reddito ed estende la disciplina del cosiddetto contribuente minimo.

Pertanto, invito il Governo e il relatore a valutare tale emendamento; eventualmente in sede di dichiarazione di voto avvanzerò un'altra proposta.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1000, 6.1001, 6.1002, 6.1003, 6.1004, 6.1005, 6.1006, 6.1007, 6.1008, 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1012, 6.1013, 6.1014 e 6.1015.

È condivisibile la proposta avanzata con l'emendamento 6.1016, identico al 6.1025, perché vengono estesi i benefici della DIT a questa categoria, in un momento successivo rispetto agli altri settori economici, dandole la possibilità di usufruirne per un solo esercizio. Il problema che si pone il relatore è che, nell'ambito delle disponibilità economiche rintracciate, è stato finanziato un emendamento riformulato, presentato da alcuni colleghi della minoranza, riguardante agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di abitazioni per i lavoratori. Tuttavia, io non sarei in grado di trovare una copertura finanziaria aggiuntiva per intervenire anche in questo settore. Mi rimetto pertanto al parere del Governo in merito alla possibilità di trovare una ulteriore copertura finanziaria che consenta di affrontare tale questione; naturalmente non posso esprimere un parere favorevole con l'attuale copertura.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1017, 6.1018, 6.1019, 6.1020, 6.1021, 6.1023, 6.1024, 6.1027, 6.1028, 6.1029, 6.1030, 6.1031, 6.1032, 6.1033, 6.1034, 6.1035, 6.1036, 6.1037, 6.1038, 6.1039, 6.1040, 6.1041, 6.1042, 6.1043, 6.1044, 6.1045, 6.1800, 6.1046, 6.1051, 6.1052, 6.1054 e 6.1055.

Invito a ritirare gli emendamenti 6.1022 e 6.1050, diversamente il mio parere è contrario.

Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 6.2000, 6.1047, 6.1048 e 6.1049.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 16.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vi sono degli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso al Governo, a partire dall'emendamento 6.1016, che attengono in realtà alla ulteriore estensione dei settori di applicazione della cosiddetta legge Visco.

Siamo intervenuti su questa materia di recente attraverso il collegato, ridefinendo l'ambito di applicazione della legge Visco e delle relative agevolazioni, estendendolo a settori in precedenza esclusi. Il Governo, quindi, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1016 così come sull'emendamento 6.1025, riguardante lo stesso argomento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1017, che mi sembra investa più direttamente la questione sollevata dal relatore – forse c'era stato un piccolo *qui pro quo* –, devo dire che certamente esso attiene all'ambito temporale di applicazione della legge Visco per le piccole imprese e

per le imprese individuali che hanno avviato la loro attività nel corso dell'anno 1999. Era sorto un dubbio interpretativo in relazione alla possibilità di applicare la cosiddetta agevolazione Visco anche all'intero anno 1999. Il Governo ritiene che sia giusta questa correzione interpretativa che, peraltro, non comporta oneri, perché questa è l'interpretazione che il Governo ha sempre dato di quella norma. Pertanto, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1017 e 6.1040, di identico contenuto, salvo la formula di copertura che, ad avviso del Governo, non è necessaria, e quindi invita i presentatori a sopprimerla.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2000, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, invito il presentatore a ritirarlo. Sull'emendamento 6.1049 l'avviso del Governo è che a tale questione si possa provvedere attraverso uno strumento di natura non legislativa, bensì regolamentare. Quindi inviterei il presentatore a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo accoglierebbe.

Sugli altri emendamenti presentati il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dai senatori Rossi e Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1001, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1002, presentato dai senatori Semenzato e Salvato, identico all'emendamento 6.1003, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1004, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1005.

MORO. Signor Presidente, ritiro tale emendamento ed anche il successivo 6.1006.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.1007, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alla parola: «assunzioni».

Non è approvata.

Restano, pertanto, preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.1007 e gli emendamenti 6.1008 e 6.1012.

Metto ai voti l'emendamento 6.1009, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1010, presentato dai senatori Mundi e Lauria Baldassare.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1011, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1013, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1014, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1015.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Con l'emendamento 6.1015 proponiamo di ricomprendere l'attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio fra quelle per cui è prevista, ai sensi della lettera *a*), comma 1, dell'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la deducibilità per l'intero ammontare dei mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limitando però ad una sola autovettura per ogni agente iscritto all'albo la totale deducibilità dei costi. Le altre autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività rientrerebbero invece nel trattamento ordinario di cui alla lettera *b*) del citato ar-

titolo 121-*bis*, con limiti ordinari di acquisto e di detraibilità validi per la generalità dei contribuenti. La copertura finanziaria verrebbe sostanzialmente già garantita attraverso la stessa modifica per effetto della riconduzione della maggiore detraibilità dei costi (80 per cento e 50 milioni) a quella ordinaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1015, presentato dai senatori Stiffoni e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1016.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, prendiamo atto, anche dalle parole del rappresentante del Governo, della condivisione delle istanze portate da questo emendamento, identico all'emendamento 6.1025 presentato da alcuni senatori del nostro Gruppo; purtuttavia notiamo che esso non dà una risposta completata e puntuale.

Non capiamo perché, nel clima di «restituzione», di cui abbiamo ampiamente discusso, non si riescono a trovare i fondi per una misura che ci sembra di equità nei confronti di tante piccole imprese e, nello stesso tempo, di sviluppo per la nazione; infatti, alleggerire e favorire il carico su queste piccole imprese sicuramente sarebbe un'iniziativa foriera di sviluppo.

Pertanto, riproponiamo con forza questi emendamenti all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo e, sulla base delle affermazioni fatte ancora una volta in questa Aula, chiediamo di verificare la possibilità di accantonarli per una migliore riconsiderazione nell'ambito di alcune proposte avanzate dall'opposizione, ma ritenute nello spirito condivisibili anche da parte della maggioranza e del Governo, al fine di fornire risposte complete ai cittadini e alle imprese.

Crediamo fortemente all'opportunità delle misure contenute in questi emendamenti e riteniamo che sia possibile individuare una soluzione. Facciamo appello ancora una volta, direi *in extremis*, al Governo e alla maggioranza affinché prendano la questione in attenta considerazione e diano ad essa una risposta equa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi nel merito di tale accantonamento.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, non vorrei creare difficoltà allo svolgimento dei lavori con troppi accantonamenti, ma la minoranza ci chiede una particolare attenzione su tale questione. Ho già detto che il mio

dissenso non sta nel merito, ma in alcune difficoltà riscontrate per assicurare un'adeguata copertura.

Se lei, signor Presidente, non ha niente in contrario, proporrei, oltre all'accantonamento degli emendamenti 6.1016 e 6.1025, anche quello dell'emendamento 6.1055, proprio per dimostrare alla minoranza che sulla questione vogliamo compiere fino in fondo una verifica sugli effettivi costi di una norma di questo genere e fornire comunque una risposta definitiva.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Pertanto dispongo l'accantonamento degli emendamenti 6.1016, 6.1025 e 6.1055.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1017.

Vorrei sapere se il Gruppo di Alleanza Nazionale è disponibile ad eliminare la parte relativa alle compensazioni, aderendo alla richiesta del Sottosegretario. Si tratterebbe, in sostanza, di eliminare l'ultima parte: «Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emendamenti 2.60)», mentre la restante parte dell'emendamento rimarrebbe invariata.

CUSIMANO. Accolgo il suggerimento del Sottosegretario e modifico in tal senso l'emendamento 6.1017.

THALER AUSSERHOFER. Anche io modifico il mio emendamento 6.1040, come è stato suggerito.

PRESIDENTE. A tale proposito, desidero conoscere anche il parere della 5^a Commissione permanente ed in particolare del suo Presidente, senatore Coviello.

COVIELLO. Signor Presidente, sono d'accordo: sia per l'emendamento 6.1017 che per l'emendamento 6.1040 si può sopprimere la copertura, dato che il Governo ci ha precisato che essa non era necessaria.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se anche il relatore concorda.

GIARETTA, *relatore*. Sì, signor Presidente, concordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1017 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1018, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1019.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento estende la riduzione dell'IRPEF prevista per gli edifici residenziali al 36 per cento anche alle imprese ai fini dell'IRPEG, per gli interventi finalizzati alla tutela ambientale nonché al miglioramento della sicurezza delle proprie strutture. Visto che è stata tanto sbandierata l'attenzione che dobbiamo avere per le piccole e medie imprese, credo che l'accoglimento di una misura del genere potrebbe rappresentare un segno tangibile in questa direzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1019, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.1020, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «massimo di 5 addetti».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.1020 e gli emendamenti 6.1021, 6.1023 e 6.1024.

Senatore Veraldi, sull'emendamento 6.1022, è stato espresso un invito al ritiro. Lo accoglie?

VERALDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1022, presentato dai senatori Veraldi e Castellani Pierluigi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1027, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 6.1028 e 6.1029 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.1030, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1031, presentato dal senatore Nava e da altri senatori, identico all'emendamento 6.1032, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1033, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1034, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1035, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1036, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1037, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1038, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.1039 è stato ritirato.

Avverto che, a seguito della approvazione dell'emendamento 6.1017 (Nuovo testo), gli emendamenti 6.1040 (Nuovo testo), 6.1041 e 6.1042 risultano assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 6.1043, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1044, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1045, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 6.1800 e 6.2000 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.1046, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Castellani, sugli emendamenti 6.1047 e 6.1048 era stato espresso un invito al ritiro. Lo accoglie?

CASTELLANI Pierluigi. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1049 è stato ritirato e trasformato dal presentatore, senatore Crescenzo, nell'ordine del giorno n. 778:

«Il Governo si impegna a risolvere per via amministrativa la situazione di incertezza che grava circa gli eventuali obblighi da parte dei soggetti regolarmente iscritti sul registro CCIAA, quali esercenti il commercio di leghe dentali e prodotti per uso odontoiatrico e odontotecnico protesi, in ordine agli adempimenti, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000».

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 6.1050.

L'emendamento 6.1051 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1052, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1054, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 16.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno perché la legge vigente non consente proroghe. Da una rilettura più attenta dell'ordine del giorno sono arrivato a tale determinazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accantonati alcuni emendamenti all'articolo 6, anche la votazione di quest'ultimo viene rinviata. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6.0.1000 affronta una serie di importanti questioni, ma così come formulato non può essere accolto. Però, vi sono alcuni commi che potrebbero essere esaminati, e per questo chiedo l'accantonamento in modo da dare tempo ai proponenti di riformularlo in modo più accettabile.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.01001, invito i presentatori a ritirarlo. L'argomento Mezzogiorno ha trovato una soluzione più ampia di quella prevista con questo emendamento, e quindi penso che possa essere considerato superato.

Invito i presentatori dell'emendamento 6.0.1004 a ritirarlo, trasformandolo in un ordine del giorno.

Invito il presentatore dell'emendamento 6.0.1006 a ritirarlo in quanto la sua previsione è già stata introdotta nel testo approvato dalla Commissione, sia pure con una decorrenza successiva di un anno.

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato ritirato per essere ripresentato in una nuova formulazione ad altro articolo.

GIARETTA, *relatore*. Infine, esprimo parere negativo sull'emendamento 6.0.1007.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, ha sentito il parere del relatore. Cosa intende fare?

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, in riferimento all'emendamento 6.0.1001, relativo alla riduzione del prelievo IRPEG e IRAP per le imprese operanti nel Mezzogiorno, vorrei far presente che il mio Gruppo alla Camera ha chiesto al Governo un impegno per la riduzione del carico tributario delle piccole e medie imprese, soprattutto operanti al Sud nell'ambito dell'Obiettivo 1 della Comunità europea, facendo anche riferimento al cosiddetto contributo *de minimis*, come viene definito al paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione delle Comunità euro-

pee del 20 maggio 1992. Su questo punto si è aperto un dialogo che ha interessato le forze politiche, ha interessato il Parlamento e anche la Commissione europea con l'intervento diretto del commissario Monti il quale, dopo l'intervento del ministro per le politiche comunitarie Mattioli, ha inviato al Governo italiano una lettera nella quale ha ritenuto che non potesse esservi accesso ad una riduzione dell'IRPEG, come richiesto dal Gruppo Udeur alla Camera, in quanto lesiva delle norme di concorrenza tra Paesi e tra aree di Paesi.

Abbiamo ritenuto questo argomento di estrema rilevanza dal punto di vista politico perché – d'accordo anche con altri colleghi della maggioranza – siamo dell'avviso che il Governo si debba fare carico di provvedimenti che si muovano in direzione della riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese operanti nel Sud, alla luce proprio della concorrenza che esiste a livello europeo a seguito della globalizzazione.

Abbiamo ritenuto opportuno fare una riflessione sulla nota del commissario Monti circa le differenze che esistono (come nel nostro Paese) tra il Nord e il Sud, ossia tra aree economicamente più ricche e più deboli, anche in altri Paesi europei fra i quali, ad esempio, la Grecia, dove sono ammesse alcune forme di defiscalizzazione dei contributi versati dalle imprese. Si tratta di un argomento che deve rimanere nell'agenda del nostro rappresentante presso la Comunità europea, in quanto va discussa la differenza di valutazione tra aree geografiche interessanti uno stesso Paese o Paesi diversi, che (come nel caso della Grecia che ha circa 14 milioni di abitanti) hanno avuto la possibilità di godere di benefici aggiuntivi. Come è noto, ci si riferisce a tutte le agevolazioni che la Commissione europea prevede a favore del Sud, per stimolare la ripresa economica, nell'ambito del documento del 20 maggio 1992, cui ho prima fatto riferimento.

Su questa materia vi è stata da parte del Governo una sospensione di giudizio, nel rispetto della lettera del commissario Monti, e la proposta politica di riduzione del prelievo IRPEG avanzata dall'UDEUR è stata congelata alla Camera dei deputati. Risulta a noi e agli atti del Parlamento che vi era stato l'impegno di continuare ad approfondire il tema in discussione in sede di esame del disegno di legge finanziaria al Senato. Abbiamo posto questo problema ma, nel frattempo, come Gruppo UDEUR abbiamo avanzato, con un nostro emendamento, la proposta di intervenire sulla deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento.

A tale proposta ha fatto seguito una seconda proposta emendativa concernente l'intervento sulle DIT, tradottasi poi nel comma 4 dell'articolo 9 del testo al nostro esame che recita: «All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione".».

Questo intervento di tipo politico è stato accolto dalle altre forze della maggioranza e, in particolare, dai partiti della Margherita. Infatti, come è apparso sugli organi di stampa, si tratta di una proposta – avanzata dall'UDEUR e dalla Margherita, condivisa dal partito Popolare, dai De-

mocratici e da Rinnovamento Italiano – poi sostanziata in una norma che è stata già approvata in Commissione bilancio e che va ad incidere fortemente sul credito di imposta da parte delle imprese. In tal modo, si produce un beneficio calcolato nel triennio nell'ordine di circa 1.200 miliardi di lire. Si tratta, quindi, di risorse che rimangono realmente nella disponibilità delle imprese per ulteriori investimenti, dal momento che si va ad incidere sulla quota relativa alla indeducibilità degli ammortamenti sui quali si può ora intervenire nella misura del 90 per cento. Un'ipotesi iniziale del 5 per cento è stata laboriosamente e con grande fatica innalzata al 10 per cento, aumentando conseguentemente il beneficio a favore delle piccole e medie imprese, peraltro limitate alle zone di intervento dell'Obiettivo 1, con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise.

Vi è un problema politico e da qui la ripresentazione da parte del nostro Gruppo di un emendamento che propone un articolo 5-*bis*, su cui richiamiamo l'attenzione del Parlamento, concernente il carico tributario che riteniamo essere nel nostro Paese tuttora estremamente elevato per le imprese. Sono state indicate alcune soglie alle quali attenersi. Nel comma 1 facciamo riferimento ad un'aliquota del 30 per cento che dovrebbe essere quella che consente di ridurre di circa sei punti quella che è attualmente l'aliquota pagata dalle imprese.

Ci rendiamo conto, anche come forza di maggioranza, che ciò comporta un ulteriore impegno finanziario al quale in questo momento probabilmente il Governo non riesce a fare fronte. Avevamo il dovere di difendere questo impegno politico avviato alla Camera e abbiamo dichiarato che, come in una staffetta, avremmo proseguito in tal senso al Senato.

Per questo motivo, ho inteso attivare anche le altre forze di maggioranza ai massimi livelli, cioè i Presidenti dei Gruppi di maggioranza, e accogliendo la richiesta del relatore e del Governo intendo trasformare in un ordine del giorno, sottoscritto dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza, l'emendamento 6.0.1001.

L'ordine del giorno in questione – il cui testo è in corso di elaborazione e che non appena completato farò pervenire agli uffici della Presidenza – richiamerà il senso delle affermazioni che in questo momento ho espresso su un problema così serio ma, in particolare, impegnerà il Governo a disporre misure idonee a ridurre la pressione tributaria per le imprese operanti nel Mezzogiorno, attraverso una riduzione delle aliquote IRPEG e IRAP, ovviamente sempre nel limite delle disposizioni previste dalla Comunità europea, in particolare con riferimento al cosiddetto *de minimis*, soglia che consentirebbe di arrivare ad una detrazione fiscale di 60 milioni l'anno, per complessivi 180 milioni nel triennio, per quelle imprese che non abbiano più di 250 dipendenti.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue NAPOLI Roberto). Ritengo che la questione dei sostegni alle imprese debba impegnare consistentemente le forze politiche per evitare anche che si sommino più provvedimenti, l'uno a discapito dell'altro, e che si crei un beneficio per alcune imprese e non per altre. Infatti, estendere in modo generico e generalizzato le disposizioni di un provvedimento a tutte le imprese senza però vincolarle ad un parametro potrebbe comportare benefici per le macroimprese a discapito delle microimprese, *target* cui noi vogliamo fare riferimento. Vogliamo cioè occuparci di quel reticolo forte di imprese esistente nel Centro Italia ma in particolare nel Sud che costituisce l'ossatura economica delle nostre regioni; è un reticolo composto da piccole imprese nelle quali lavorano pochi dipendenti – da dieci a trenta – che rappresentano con la loro produzione e con la loro capacità di competere sul mercato nazionale ed internazionale un riferimento cui questo Governo e questa maggioranza devono guardare con grande attenzione.

Ci auguriamo che il Governo non intenda questo ordine del giorno semplicemente come tale, così come tante volte è accaduto in quest'Aula, ma come un impegno condiviso peraltro ai massimi livelli da tutte le forze di maggioranza, un impegno cui è stato dato avvio alla Camera dei deputati dall'UDEUR e che intendiamo mantenere al Senato, pur avendo dichiarato in modo chiaro in questa sede di avere acquisito, come Gruppo parlamentare, risultati estremamente importanti per le piccole e medie imprese.

Ci auguriamo quindi che questo ordine del giorno possa diventare motivo di riflessione e di discussione all'interno del Governo, con particolare riferimento al Ministro per le politiche comunitarie, in modo tale che al problema della riduzione dei punti IRPEG per le piccole e medie imprese, che è un problema reale, venga data una risposta. (*Applausi dal Gruppo UDEUR*).

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, il relatore ed il Governo hanno invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 6.0.1004. Come si esprime in merito?

MONTAGNINO. Signor Presidente, non posso non accogliere l'invito rivolto dal Governo e dal relatore.

Ho già preparato il testo dell'ordine del giorno in cui intendo trasformare l'emendamento 6.0.1004, sul quale ho trovato il consenso sia del relatore che del rappresentante del Governo. Pertanto, ritiro l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, confermo l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 6.0.1004.

Intervengo però in merito alla questione sollevata dal senatore Napoli per ribadire un concetto. Ricordo che nel Paese e nella maggioranza di Governo, in particolare per iniziativa di alcune sue componenti, è emersa con forza la necessità di fare qualcosa in più rispetto alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno. Quando però alla Camera dei deputati abbiamo accantonato la questione rinviandola all'esame del Senato, furono fatte delle facili ironie.

Credo che il testo che oggi arriva al Senato sia già la risposta a quelle facili ironie perché in esso, come ha correttamente detto il presidente Napoli, ci sono novità importanti per il Mezzogiorno sul terreno dell'aiuto e del sostegno alle aree più deboli del Paese. In particolare tengo a ribadire che la scelta fatta – che è una scelta, certo, in qualche modo indotta dalla risposta dell'Unione europea, ma non è di ripiego – privilegia soprattutto quelle imprese che dimostrino la capacità di far crescere il reddito e l'occupazione. Lo strumento utilizzato, quindi, quello della riduzione della indeducibilità degli ammortamenti rispetto al credito di imposta sui nuovi investimenti, privilegia in particolare le imprese che hanno la propensione a crescere.

La stessa cosa avviene relativamente all'altra novità importante introdotta grazie al lavoro fatto in Commissione e che ora è all'attenzione dell'Aula. Tale novità concerne la possibilità di differenziare, in relazione al maggior rischio che caratterizza l'attività economica in alcune aree del Paese, l'aliquota rilevante ai fini della cosiddetta DIT. Anche questo strumento favorisce particolarmente le imprese che compiono uno sforzo per accrescere la propria capitalizzazione e soprattutto le imprese che, proprio per operare in zone in cui le diseconomie esterne all'impresa accrescono il rischio a parità di rendimento, ovvero abbassano il rendimento a parità di rischio, hanno bisogno di particolare sostegno pubblico.

In conclusione, quello che è già stato fatto è un passo importante ed è una risposta efficace alle facili ironie di allora.

Il presidente Napoli ha annunciato che sta lavorando con la maggioranza ad un ordine del giorno che, ovviamente, il Governo considererebbe con favore e attende che venga presentato.

PRESIDENTE. In attesa dell'ordine del giorno del senatore Napoli sostitutivo dell'emendamento 6.0.1001, invito la senatrice segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 788, presentato dal senatore Montagnino, sostitutivo dell'emendamento 6.0.1004.

SCOPELLITI, *segretario*: «Il Senato, in sede d'esame dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4885, premesso che: gli incaricati alla vendita a

domicilio sono in atto soggetti ad una ritenuta fissa a prescindere dall'ammontare del reddito percepito; che a tali lavoratori è preclusa la possibilità di detrarre dall'imponibile le spese di produzione del reddito contrariamente a quanto disposto per tutte le altre categorie, impegna il Governo a considerare la possibilità di garantire, nel rispetto dei principi dell'equità, della capacità contributiva e della progressività della tassazione, la deducibilità delle spese di produzione del reddito e l'estinzione del cosiddetto contribuente minimo agli incaricati alla vendita a domicilio».

PRESIDENTE. A questo punto, nonostante sia stato in qualche modo anticipato, dopo la lettura dell'ordine del giorno all'Assemblea è necessario formalizzare il parere del relatore e del Governo.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 788.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

In attesa che il senatore Napoli presenti l'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 6.0.1001, lo accantoniamo; come pure, su richiesta del relatore, viene accantonato l'emendamento 6.0.1000.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1007, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CUSIMANO. Gli emendamenti da noi presentati si intendono tutti illustrati.

D'ALÌ. Signor Presidente, nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, a prima firma del senatore Vegas ed eventualmente mia, vorrei fare alcune considerazioni su tale articolo, che è stato sbandierato come l'articolo degli «Incentivi per l'incremento dell'occupazione». In effetti, il titolo è quello, ma le sue previsioni sono costellate da tanti di quei distinguo, di quei veti, di quegli obblighi che molto difficilmente saranno realmente utilizzabili dalle imprese.

Vorrei fare due considerazioni di carattere fondamentale. La prima è che l'incremento dell'occupazione riguarda solamente il lavoro a tempo indeterminato. In un'epoca in cui ormai si va rapidamente trasformando la tipologia di lavoro dal tempo indeterminato al tempo determinato, credo

che questo articolo rappresenti ancora una volta una previsione di retroguardia. Non voler accedere anche all'incentivazione dei rapporti a tempo determinato significa far perdere alle imprese, e soprattutto ai nostri giovani disoccupati, una grande opportunità.

La seconda considerazione di fondo è che questo articolo contiene – come dicevo – una serie di previsioni limitative. Inoltre, esso è stato preannunciato come sostitutivo della legge n. 448 del 1998, relativamente ai contributi a fondo perduto per le aziende. Allora, in considerazione che questo articolo può valere per tutti coloro che hanno maturato crediti d'imposta, cioè per tutti coloro che possibilmente in passato hanno già usufruito dei fondi della legge n. 448 (hanno avviato gli impianti, adesso entrano in un regime di utili e quindi possono compensare sicuramente le tasse su questi utili con gli sgravi proposti dall'articolo 7), bisogna sottolineare che da queste previsioni resteranno escluse moltissime piccole e medie imprese che, essendo nella fase di avviamento o di rilancio dei propri impianti, non hanno modo di compensare queste agevolazioni con debiti d'imposta. Quindi, sicuramente saranno escluse e resteranno – come si suol dire – a guardare coloro che invece possono usufruirne.

Inoltre, questa che doveva essere una previsione generalizzata per tutti, rimane sottoposta, per il riconoscimento dei crediti, ad una rivalutazione finale nel merito della qualità dell'investimento, che naturalmente ripropone allora i termini della valutazione del merito dei progetti presentati per i contributi a fondo perduto e quindi, ancora una volta, trova tutte quelle possibilità di intervento «politico» discriminante tra un'azienda e l'altra, che sono riservate a chi gestisce direttamente la cosa pubblica.

Detto questo, i nostri emendamenti si propongono di eliminare tutta una serie di impedimenti all'accesso a questi benefici; impedimenti anzitutto per i lavoratori. Perché ridurre questa previsione ai giovani che abbiano compiuto almeno 25 anni di età? Sappiamo bene che, soprattutto nel campo del lavoro dipendente, l'accesso al lavoro è richiesto per motivi di necessità sociale da giovani di età di gran lunga inferiore ai 25 anni. Bisognerebbe portare questa previsione almeno dai 25 ai 21 anni. Altro paletto posto dalla legge è che questi lavoratori non abbiano svolto alcun lavoro negli ultimi 24 mesi. Quindi, nel nostro Paese, bisogna essere condannati ad una condizione provvisoria di disoccupazione per poter sperare di accedere all'occupazione.

Perché, inoltre, tutti i paletti posti nei confronti dell'incremento della base occupazionale, dell'incremento infragruppo, dell'incremento in caso di imprese subentranti ad altre nella gestione di pubblico servizio? Insomma, tutta una serie di paletti che noi – ripeto – proponiamo di eliminare con i nostri emendamenti; paletti che se dovessero rimanere nell'ambito di questo testo vanificherebbero in percentuale notevolissima i possibili effetti della norma e sarebbero quindi destinati a renderla quasi inefficace.

Queste norme si immaginano, ci si crea sopra un castello di annunci, dopodiché non si ha il coraggio di gettarle sul mercato del lavoro con

quella determinazione che lo stato di disoccupazione nel nostro Paese richiederebbe.

Non è con queste norme che si risolvono i problemi dell'occupazione nel nostro Paese. Con esse si creano solamente strutture complesse e obblighi per le imprese che vogliono accedervi, tali da scoraggiarle in tutti i sensi, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. È per questo motivo che mi riservo di specificare punto per punto le nostre proposte emendative che – ripeto – vanno nel senso di allargare questo tipo di previsione per renderla credibile e riutilizzabile. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PIREDDA. Signor Presidente, l'emendamento 7.1004 è certamente particolare e ho avuto non poche perplessità nell'elaborarlo e nel presentarlo. Sono partito, però, dalla considerazione che il titolo dell'articolo 7 recita: «Incentivi per l'incremento dell'occupazione» ed è naturale che tale incremento, se si vuole perseguire uno sviluppo equilibrato anche in linea con le direttive europee in termini di coesione delle varie parti d'Europa, deve riferirsi a zone nelle quali l'occupazione è abbastanza bassa ovvero il tasso di disoccupazione è abbastanza alto. Questa generica formulazione, che prevede di dare un credito d'imposta pari a 800.000 lire al mese per ciascun lavoratore assunto, sia pure alla luce delle considerazioni svolte dal senatore D'Alì, fa sì che tale incentivo vada a cadere sostanzialmente nelle zone del centro-nord del nostro Paese.

Chiedo scusa agli amici del Gruppo Forza Italia che discutono molto vicino a me.

PRESIDENTE. È quasi una riunione di Gruppo nei banchi dell'Aula.

PIREDDA. Loro fanno parte del Gruppo maggioritario del Polo, mentre io di quello minoritario per cui cercherò di non disturbarli, compreso il senatore Pedrizzi di AN che è venuto a dare manforte e a disturbare l'oratore.

Stavo dicendo che, in rapporto al titolo dell'articolo 7 «Incentivi per l'incremento dell'occupazione», avrei pensato ad un'articolazione intelligente nella quale si dicesse che ai datori di lavoro operanti nelle zone con tasso di occupazione inferiore alla media nazionale o alla media europea è dato un premio, un credito d'imposta. Nell'articolo è vero che nella prima parte si prevede che venga dato un credito d'imposta di 800.000 lire e nella seconda si parla di un'aggiunta di 400.000 lire per arrivare a un totale di 1.200.000 lire; ma stando alle elaborazioni de «Il Sole 24 Ore», che abbiamo avuto modo di citare ieri, tra le 103 provincie italiane, ben 65 hanno un tasso di occupazione più alto della media europea; ciò vuol dire che hanno un tasso di attività superiore al resto d'Italia.

Non mi dilungherò nel leggere le 65 provincie che hanno un tasso di occupazione più alto della media, ma è certo che questo incentivo va a potenziare il già notevole tasso di occupazione. Dirò soltanto, perché vi sia contezza delle cifre, che alcune provincie d'Italia, come Bolzano, Lecco, Bergamo, Treviso, Reggio Emilia e Vicenza, hanno un tasso di di-

soccupazione, un tasso cioè di persone in cerca d'impiego, inferiore al 3 per cento. Seguono poi altre 20 province con un tasso di disoccupazione inferiore al quattro per cento. Potrei proseguire fino alla 65^a posizione, dove troviamo Massa Carrara, una delle pochissime città del Nord che ha un tasso di disoccupazione del 10,9 per cento. A che cosa serve questo incentivo? Naturalmente a importare manodopera perché è chiaro che gli iscritti al collocamento di queste zone, dato il numero bassissimo, sono richiedenti di posti di lavoro di alto livello retributivo e di alta tecnologia.

I giovani del Mezzogiorno non si spostano verso il Nord perché non è conveniente: abbiamo già detto che la somma di 1.600.000 lire, pari alla retribuzione media mensile al Nord, verrebbe decurtata delle somme per l'affitto della casa, cioè di di 6-7-800.000 lire al mese. I giovani del Sud sono impossibilitati a trasferirsi al Nord. Chi beneficerà quindi dell'incentivo alla occupazione? Saranno logicamente gli extracomunitari. Non sono – intendiamoci – contro di essi. Non ho alcuna obiezione da fare su ciò.

Non avrei avuto certamente il problema di presentare l'emendamento se fosse stato detto nell'articolo: «ai lavoratori disoccupati del Mezzogiorno, che si trasferissero al Nord, dove è richiesta la loro prestazione di lavoro, è concesso dal Governo un indennizzo di 800.000 lire». Questa operazione avrebbe consentito di far sviluppare ulteriormente la produzione al Nord e avrebbe consentito di far diminuire la disoccupazione al Sud: avremmo garantito lo sviluppo nelle zone che «tirano» e diminuito la disoccupazione nelle zone disperate. Questo, al contrario, non avviene.

Poiché inoltre l'efficacia della norma si estende fino al 31 dicembre 2003, è come se stessimo dicendo che lo Stato trasferisce al Centro-Nord del Paese la bellezza di 6.000 miliardi di lire: facendo i calcoli infatti sono 9.600.000 lire l'anno erogati dallo Stato.

Non è vero inoltre che la legge n. 488, citata da alcuni come ipotesi da superare con l'articolo 7 al nostro esame, sarà sostituita, tanto è vero che nella finanziaria è detto, al comma 8 dello stesso articolo 7, che questo beneficio è cumulabile con gli altri eventuali. In altro articolo della legge finanziaria è detto che la legge n. 488 opera non solo nelle zone di cui all'Obiettivo 1, ma in tutte le regioni del Centro-Nord ad eccezione del Veneto.

Mi sembra una manovra poco ponderata da parte del Governo. Me lo augurerei, ma non nutro grandi speranze, che il Governo riformuli questo articolo dicendo che dà l'incentivo al trasferimento degli operai dal Sud al Nord, in riferimento alle spese di alloggio come una sorta di spesa dovuta per la produzione del reddito.

MINARDO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

LAURO. Li do per illustrati.

LEONI. Do per illustrati gli emendamenti presentati.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 7.1018 e sugli altri a mia firma, per affermare che hanno il fine di mettere alla pari il datore di lavoro operante nel settore agricolo con tutte le altre imprese della stessa dimensione.

Si tratta di una questione di perequazione dal punto di vista fiscale.

D'ALÌ. Do per illustrati i due emendamenti di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Gubert, gli emendamenti 7.1038 e 7.1069 si intendono illustrati.

PELELLA. Do per illustrato l'emendamento 7.2000.

BETTAMIO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che questo provvedimento – lo abbiamo già detto – istituisce il credito di imposta a favore dei datori di lavoro che assumono dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per certi periodi dell'anno, ossia dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003. Tuttavia in agricoltura la quasi totalità del lavoro è a tempo determinato e, quindi, l'emendamento 7.2001 è volto ad inserire anche tra i datori di lavoro agricolo la possibilità di assumere nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato con una durata che, per l'agricoltura, equivale quasi ad un anno, essendo non inferiore a 151 giornate lavorative. Quindi, tenuto conto dei tempi in agricoltura, si tratta in sostanza di un anno.

Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento perché, in quelle rarissime occasioni in cui in quest'Aula si parla di agricoltura, siamo tutti a favore degli agricoltori; quindi adesso vorrei effettivamente rilevare, eventualmente attraverso la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico che fin da adesso richiedo, chi è veramente a favore e chi è contro.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Cimmino, si dà per illustrato l'emendamento 7.1058.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

GRILLO. Do per illustrato l'emendamento 7.1064.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 7.1067.

BATTAFARANO. Do per illustrato l'emendamento 7.1070.

NOVI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati sono soprattutto incentrati su quella che è la grande sacca di precariato di Stato che sono gli LSU, ossia i lavoratori socialmente utili.

Per quanto riguarda questi ultimi, la maggioranza ha preso una serie di impegni e, tra l'altro, li ha assunti anche pubblicamente in programmi televisivi, come ha fatto lo stesso candidato *leader* dell'Ulivo. È quindi arrivato il momento di mettere alla prova gli impegni presi dalla maggioranza, anche perché, signor Presidente, deve sapere che gli LSU nella regione Campania sono oltre 30.000. Non sono altro che una sacca di precariato creata da quello che è stato il grande processo di ristrutturazione soprattutto della grande industria del nostro Paese. Un processo di ristrutturazione, signor Presidente, che continua ancora, perché nel mese di giugno scorso ben 19.000 addetti della grande industria hanno perso il lavoro; che continua quindi ancora in questa fase, che è anche di ripresa dell'economia del nostro Paese, di fronte ad una crescita della cassa integrazione nel settore dell'impresa con più di 500 dipendenti, che è gravata anche dal raffreddamento del costo del lavoro che – come tutti sanno – è inferiore all'inflazione.

In realtà, in questi anni, soprattutto negli ultimi dieci, nel settore dell'industria la cassa integrazione è aumentata del 7,2 per cento, le retribuzioni medie per dipendente del 2,2 per cento (quindi è inferiore al tasso dell'inflazione) e gli occupati dipendenti sono diminuiti del 2,5 per cento.

Qual è stata negli anni scorsi la conseguenza di questo fenomeno? Si è registrato l'allargarsi a dismisura delle presenze in questa sacca dei lavoratori socialmente utili.

Allora, questi emendamenti puntano a far cessare una situazione intollerabile. In pratica, siamo sempre a parlare, anche qui, nelle Aule Parlamentari, della necessità di far emergere il lavoro nero, senza affrontare la grande questione rappresentata dal lavoro nero di Stato, cioè di coloro che spesso lavorano per lo Stato, per gli enti pubblici, e vengono remunerati con un assegno mensile di 800.000-850.000 lire al mese, persino quanto sono diplomati e laureati.

Questi emendamenti sono volti, pertanto, proprio a porre fine a questa situazione che – come dicevo – è intollerabile. Essi puntano ad un progressivo assorbimento dei lavoratori socialmente utili, attraverso politiche di incentivazione per quanto riguarda sia il costo del lavoro che le assunzioni degli stessi lavoratori.

Signor Presidente, per quanto riguarda gli enti pubblici, qui nessuno chiede assunzioni *ope legis*, senza selezione e senza prove di ammissione: per carità! Qui, in realtà si chiede ben altro. Si chiede di equiparare le retribuzioni dei lavoratori socialmente utili a quelle dei loro colleghi di altri comuni d'Italia, che svolgono lo stesso lavoro con il medesimo orario. Ad esempio, viene proposto il progressivo assorbimento della sacca di lavoro nero di Stato mediante incentivi, quali ad esempio tre periodi di imposta a partire dal 1° gennaio di quest'anno e, quindi, un'esenzione totale di imposta per ogni lavoratore assunto per tre anni.

Si tratta, quindi, anche di avviare un progressivo assorbimento di questa sacca di lavoratori precari e di lavoro nero di Stato. Offriamo alla maggioranza tale possibilità: se la maggioranza la rifiuterà e voterà contro questi emendamenti, non sarà più permesso in campagna elettorale al candidato della maggioranza alla Presidenza del Consiglio di ripetere discorsi come quelli che ha svolto non più di una settimana fa nella trasmissione «Il raggio verde», di impostazione «Santoriana».

WILDE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1075.

MUNDI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1000, 7.1001, 7.1002, 7.1003, 7.1004, 7.1005, 7.1006, 7.1007, 7.1008, 7.1009, 7.1010, 7.1011, 7.1012, 7.1013, 7.1014, 7.1015, 7.1016 e 7.1017.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1018, chiedo al rappresentante del Governo se sia possibile immaginare una riformulazione che chiarisca che si tratta di un'occupazione aggiuntiva di personale che effettua, ciascuno, almeno 230 giornate di lavoro.

In tal modo, si dovrebbe risolvere il problema sollevato dall'emendamento 7.1018 e, sostanzialmente, potrebbe non essere necessaria una copertura aggiuntiva.

Quindi, nel merito attendo un parere del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 7.1019 a 7.1043 e da 7.1044 a 7.1052. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.2000.

L'emendamento 7.1053 potrebbe essere assorbito dalla eventuale riformulazione che il Governo dovesse fare dell'emendamento 7.1018. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 7.2001 al 7.1069. Sull'emendamento 7.1070 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1071, 7.1072, 7.1073, 7.1074 e 7.1075.

Gli emendamenti 7.1076 e 7.1077 trattano materia analoga a quella contenuta in un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, il 2.0.1016, e ad altri emendamenti precedenti. Quindi chiederei che venissero presi in considerazione nel momento in cui verrà ripreso l'esame di quell'emendamento.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti da 7.1078 a 7.0.1015.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore, il quale si era poi rimesso al Governo per alcuni emendamenti, che provo a ricordare.

Uno di questi è il 7.1018, che attiene all'estensione al settore agricolo – e in particolare ai lavoratori occupati per l'intero anno in quel settore – delle agevolazioni di cui stiamo parlando. Proprio in questo istante stiamo cercando di trovare una formulazione che vada incontro a questa esigenza senza comportare oneri aggiuntivi. Mi riserverei di provvedere nel più breve tempo possibile.

L'emendamento 7.1053...

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, mi è stato comunicato che l'emendamento 7.1053 è stato ritirato.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La proposta contenuta nell'emendamento 7.1070 riproduce con formulazione diversa il contenuto normativo già previsto al comma 11 dell'articolo in discussione. Invito dunque il presentatore a ritirarlo, non avendo contenuto normativo aggiuntivo. Altrimenti esprimo parere contrario.

Sulle altre questioni esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, accoglie l'invito al ritiro?

BATTAFFARANO. Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiro l'emendamento 7.1070.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1002.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto per sottolineare che la riformulazione dell'articolo da noi proposta va nella direzione di agevolare e incentivare il vero aumento di occupazione attraverso il riferimento a tutte le giornate lavorative che vengono aumentate naturalmente con la formula dell'assunzione dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Inoltre, questo emendamento, incentiva particolarmente la nuova occupazione sul presupposto che la base occupazionale venga considerata veramente al netto di tutti quei paletti, di cui ho parlato nell'illustrazione degli emendamenti, che contraddistinguono il testo del Governo e che renderanno la norma assolutamente inefficace.

Su questo emendamento, che ritengo portante rispetto alle nostre proposte alternative a quelle del Governo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1003.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1004, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1005, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1006.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1006, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1007, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1008.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, mi dispiace che sia il relatore che il Governo abbiamo espresso parere contrario su un emendamento che va contro alle esigenze di quanti non hanno un lavoro continuativo nel corso dell'anno.

Con l'emendamento 7.1008 si chiede di rivolgere l'attenzione su una categoria di lavoratori impegnati nelle attività turistiche e alberghiere ricettive a carattere stagionale. Mi auguro che il Governo e il relatore possano cambiare la loro decisione ed esprimersi a favore di tale emendamento. Chiedo, infine, che si proceda alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 7.1008 e, essendo il turismo una risorsa sottoutilizzata nel nostro Paese, mi auguro che tutti convergano con me sulla norma qui proposta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1008, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1009.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ribadisco l'importanza di includere anche il lavoro a tempo determinato nelle agevolazioni in esame e chiedo che, prima di porre in votazione l'emendamento 7.1009, si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1009, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1010, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1011, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1012, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1013, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1014.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI. Signor Presidente, la necessità di differenziare le cifre di riferimento per il calcolo dell'incremento occupazionale deriva non soltanto da una correttezza relativamente a una norma che si applicherà dal 1° gennaio 2001 (quindi, non si dovrebbe realizzare un salto dei riferimenti fra il 30 settembre e il 31 dicembre, cioè una *vacatio*), ma deriva anche da una considerazione.

Se è vero, come il Governo afferma, che l'occupazione è aumentata nel corso del 2000, il provvedimento non dovrebbe necessitare di alcuna compensazione. Spostandosi in avanti la base di riferimento per il calcolo, allora evidentemente l'incremento verrebbe computato su una base più ampia e, quindi, non dovrebbe essere necessaria una compensazione; di conseguenza, non dovrebbero sussistere problemi per l'approvazione dell'emendamento 7.1014.

Pertanto, prego il rappresentante del Governo ed il relatore di prenderlo in buona considerazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1014, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1015, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1016, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1017, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

L'emendamento 7.1018 è accantonato in attesa dell'elaborazione di un nuovo testo.

Metto ai voti l'emendamento 7.1019, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1020, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1021, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1022.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1022, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1023, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1024.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti di cui è necessario curare l'approvazione per evitare che la norma possa non avere effetto o quanto meno che abbia effetti distorsivi. Non è possibile

pensare, infatti, che le nuove assunzioni possano essere riferite solamente a giovani di età superiore a 25 anni in un Paese come il nostro in cui – ripeto – la disoccupazione giovanile raggiunge in alcune zone percentuali intollerabili e inaccettabili. Limitare l'incentivazione per l'occupazione di giovani di età superiore ai 25 anni significa non voler risolvere il problema delle zone a più alto tasso di disoccupazione. Bisogna pertanto che questa norma venga approvata e che il limite dei 25 anni venga eliminato o, come vedremo nei successivi emendamenti, ridotto ad un'età più bassa e più congrua perché costituisce una inaccettabile discriminazione.

Per tale motivo chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1024, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1025.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, dichiaro naturalmente il voto favorevole della Lega Nord su questo emendamento, che riteniamo di fondamentale importanza. Proprio per tale motivo chiediamo che venga votato con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1025, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1026.

Verifica del numero legale

MINARDO. Signor Presidente, vista l'importanza dell'emendamento in esame, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori del Gruppo LFNP indicano al Presidente alcune luci accese cui non corrisponde nessun senatore).

Senatore Bedin, senatore Manis, accanto a voi ci sono delle luci accese. Potete spegnerle, per cortesia? Anche vicino a lei, senatore De Luca. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1026, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1027, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.1028.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame, che prevede l'eliminazione di un altro assurdo paletto all'introduzione di questa norma incentivante.

Il Governo e la maggioranza ritengono che nel nostro Paese, per avere diritto ad un posto di lavoro, bisogna avere almeno due anni di disoccupazione sulle spalle, perché diversamente non si può avere diritto ad un posto di lavoro. Noi riteniamo che questa previsione debba essere eliminata dal testo, perché naturalmente eliminandola si fanno anche salvi gli effetti della seconda parte della norma. Infatti, si parificano tutti i cittadini che sono disoccupati, senza bisogno che questa loro disoccupazione duri da più di 24 mesi, così come richiedono il Governo e la maggioranza.

Quindi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.1028, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «lettera b)».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.1028 e l'emendamento 7.1029.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1030.

D'ALÌ. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1031, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.1032, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole «6 mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.1032 e l'emendamento 7.1033.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.1034, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alle parole «12 mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.1034 e gli emendamenti 7.1035 e 7.1036.

Metto ai voti l'emendamento 7.1037, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 7.1038 del senatore Gubert.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1038, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1039, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1040, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 7.1041, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, nonché alla prima parte (fino alla parola «riallineamento») dell'emendamento 7.1042, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 7.1042. Metto ai voti l'emendamento 7.1043, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2000, presentato dal senatore Pelella e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1044.

MINARDO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1044, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1045, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1046.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. La soppressione del comma 6 servirebbe, anche in questo caso, ad eliminare un paletto – tra l'altro abbastanza incomprensibile dal punto di vista legislativo – che viene posto all'utilizzo di questa norma cosiddetta incentivante. Infatti mi è difficile capire perché nella gestione di un servizio pubblico non si possa entrare in concorrenza con un'altra ditta e quindi aggiudicarselo; in altre parole, avere la necessità di implementare la forza lavoro e non poter essere, in tal caso, utilizzatori di que-

sta norma. Si tratta, ripeto, di un paletto che deve essere eliminato. Pertanto, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 7.1046 che prevede la soppressione del comma 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1046, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1047, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1048, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1049, presentato dal senatore Maceracchini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1050, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1051, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1052, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.1053 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2001.

BETTAMIO. Signor Presidente, rinnovo la richiesta di votazione di questo emendamento mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bettamio, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2001, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, era mia intenzione svolgere una dichiarazione di voto in merito al precedente emendamento, presentato dal senatore Bettamio, per invitare lui ad una riformulazione ed il Governo a valutare attentamente la portata di questo emendamento di grande importanza per il settore agricolo. Vi erano stati peraltro dei contatti informali con il rappresentante del Governo per risolvere tale questione. Invito pertanto il Sottosegretario di Stato, onorevole Morgando, a riflettere sul tema.

PRESIDENTE. A futura memoria, senatore Scivoletto.

Metto ai voti l'emendamento 7.1055, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1056, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1057, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1058, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.109, presentato dal senatore Maceracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1060, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1061, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1062, presentato dal senatore Maceracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1063, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1064 (Testo corretto), presentato dai senatori Grillo e Azzollini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.1065 e 7.1066 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7.1067, presentato dal senatore Nava e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1068.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento in esame, teso a prorogare al 31 marzo 2001 il Fondo per l'occupazione. Spero che sia prestata una adeguata attenzione in tal senso da parte del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1068, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1069.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, sono soddisfatto che il senatore Moro abbia fatto propri tutti gli emendamenti presentati dal senatore Gubert, ma penso che la scelta del collega non precluda la possibilità ad altri di aggiungere la propria firma.

Poiché ritengo l'emendamento in esame abbastanza importante incidendo su un particolare aspetto della materia, chiedo cortesemente di aggiungere la mia firma a questo emendamento sul quale vorrei fosse effettuata la votazione mediante procedimento elettronico.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, vorrei anch'io sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento in esame, di grande importanza soprattutto in relazione al settore delle cooperative giovanili che si va affermando come rilevante risorsa e opportunità di lavoro in ambiti nei quali esiste uno spazio per queste nuove forme di occupazione.

Mi sembra che la proposta del senatore Gubert abbia colto un aspetto giusto, di grande interesse ed importanza.

Per questo motivo vorrei aggiungere su tale emendamento la mia firma e vorrei anche sollecitare il Governo ed il relatore ad esaminare attentamente la possibilità di accoglierlo dal momento che, peraltro, già in Commissione bilancio era stato considerato degno di approfondimento e di attenzione.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento, anche perché la finanziaria è stata quanto mai generosa verso le imprese, essendo previsto nei loro confronti un trasferimento di 2.200 miliardi.

Quindi riteniamo che, per quanto riguarda queste forme associate di lavoro, di lavoro cooperativo, che interessa soprattutto i giovani disoccupati, sia quanto mai opportuno sostenere e votare l'emendamento 7.1069.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1069, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.1070 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1071.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo è un emendamento che riguarda le zone protette e che le vuole parificare, dal punto di vista della contribuzione degli agricoltori che operano in quelle zone, ai terreni di montagna.

Si tratta di un piccolo emendamento che tuttavia è molto significativo, perché dà un segnale di attenzione verso il comparto agricolo e soprattutto verso quello che, in determinate aree del Paese, contribuisce in maniera notevole e, in alcuni casi, indispensabile al mantenimento dell'assetto naturalistico.

Quindi, parificare le aree protette, dal punto di vista contributivo, alle zone di montagna mi sembra veramente un atto doveroso e di giustizia nei confronti di chi opera, con alcune precise prescrizioni, nell'utilizzo ridotto di mezzi e con un *surplus* di manodopera in quelle aree.

Tra l'altro, si tratta di un emendamento che ha un'incidenza minima sul bilancio e, pertanto, anche il Governo ed il relatore avrebbero potuto esaminarlo con una diversa attenzione.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, intervengo a nome mio e dei colleghi Pace, Cusimano e Reccia per chiedere di aggiungere la nostra firma all'emendamento 7.1071, se i colleghi di Forza Italia ce lo permettono. Infatti, a nostro giudizio, esso va ad incidere su un aspetto particolare dell'agricoltura che riteniamo sia il caso di sostenere, per cui sollecitiamo tutta l'Aula ad approvarlo.

Inoltre, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, anch'io vorrei chiedere di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento, che ritengo di particolare utilità per le zone marginali, nelle quali il problema è riuscire a trattenere la popolazione, sia per la salvaguardia della natura sia per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, preannuncio che voterò a favore di questo emendamento e raccomando all'Aula di accoglierlo.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di apporre la mia firma su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1071, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.1072 è parzialmente inammissibile.

L'emendamento 7.1073 segue la sorte di altri due emendamenti accantonati. Considerate, però, le numerose richieste di verifica del numero legale e di votazioni elettroniche, vorrei pregare il relatore ed il rappresentante del Governo di non chiedere di accantonare gli emendamenti e di fornire una risposta tempestiva.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, approfitto di questo emendamento, che in parte è simile ad altri accantonati, per proporre una riformulazione dell'emendamento 7.1018, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e dal senatore D'Urso, chiedendo che anche i firmatari dell'emendamento 7.1072 e di altri simili aggiungano la loro firma.

La nuova formulazione dell'emendamento 7.1018, dunque, è la seguente: «*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Il credito di imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno"*».

Con questa formulazione, si tratta di una norma che chiarisce la questione e, quindi, non risulta necessaria una copertura.

PRESIDENTE. Non credo, però, che l'emendamento 7.1018 sia uguale all'emendamento 7.1073.

GIARETTA, *relatore*. No, certamente.

Con questa riformulazione, signor Presidente, intendo risolvere il problema dell'emendamento 7.1018, che era stato precedentemente accantonato, e così possiamo chiudere una situazione rimasta in sospeso. Esso, poi, fornisce una risposta, sia pure parziale, al problema evidenziato con l'emendamento 7.1072, che è parzialmente inammissibile.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.1073 conserva il suo parere contrario?

GIARETTA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine.

Vorrei sapere se la nuova formulazione dell'emendamento 7.1018 è condivisa dai presentatori.

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa nuova formulazione.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento, testé presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1018 (Nuovo testo).

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a parte il fatto che credo si debba verificare dal resoconto stenografico se – come mi sembra – l'emendamento 7.1018 è stato ritirato e non accantonato...

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto una riformulazione e, quindi, non si è votato.

D'ALÌ. Comunque, signor Presidente, se sbaglio, sarò smentito dal resoconto stenografico. Non ci sono problemi.

In ogni caso, la riformulazione proposta dal relatore (che, in tal modo, ha inteso anche ricomprendere il senso della richiesta avanzata con l'emendamento 7.2001, presentato dal senatore Bettamio e da altri componenti del Gruppo Forza Italia) nell'andare incontro alle esigenze

del mondo agricolo, a mio giudizio – e come anche altri illustri esponenti della 9^a Commissione, che hanno discusso la vicenda in Commissione bilancio e programmazione economica, potranno confermare –, naturalmente rimarrà lettera morta.

Si tratta di un segnale di attenzione per il fatto che si è parlato del problema, ma che non lo si è voluto risolvere *va da sé*. Infatti, l'assunzione per 230 giornate lavorative di un solo impiegato agricolo, nella prassi dei lavori agricoli, è cosa che chiaramente non sta in piedi, perché la richiesta di agevolare il lavoro agricolo doveva essere intesa nel senso di agevolare le assunzioni nei periodi in cui in campagna ciò risulta necessario, e non durante tutto l'anno. Quindi, aver previsto 230 giornate è esattamente come non aver previsto nulla.

Prendiamo atto del fatto che ci siamo interessati per qualche minuto di un argomento che normalmente viene abbondantemente trascurato.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, intervengo solo per dire che ciò che doveva essere a futura memoria è arrivato prima di quanto pensassi e che la sostanza della questione da noi sollevata in Commissione bilancio coincide con l'emendamento riformulato dal relatore. Annuncio quindi il voto favorevole dei Democratici di Sinistra.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, volevo aggiungere la mia firma all'emendamento e annunciare il voto favorevole dei Popolari a questa riformulazione che, secondo noi, prevede una soluzione al problema. Di conseguenza, non mi trovo d'accordo con la valutazione del senatore D'Alì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1018 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbita la parte ammissibile dell'emendamento 7.1072.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1073.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1073, insieme ai successivi 7.1074, 7.1075, 7.1076 e 7.1077, tra loro identici, andrebbero trattati insieme all'emendamento 2.0.1016 (che costituisce una proposta di articolo aggiuntivo e che abbiamo accantonato) perché ineriscono la stessa materia e quindi ne propongo l'accantonamento.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, si tratta di una proposta di accantonamento.

NOVI. Signor Presidente, accantonando accantonando, va a finire che nel corso dei lavori parlamentari non ci orientiamo più. Se mi è data la possibilità, vorrei illustrare brevemente...

PRESIDENTE. Senatore Novi, non ci troviamo in fase di illustrazione, ma di votazione.

Forse il relatore vuole aprirle una strada, perché il suo parere era contrario. C'è un accantonamento, al quale egli collega questo emendamento.

NOVI. Signor Presidente, prendo atto che il relatore mostra una certa disponibilità verso l'emendamento, che si propone di rispondere ad una grande domanda di forza lavoro al Nord e di offrire la possibilità a quanti vogliono emigrare verso quella parte del Paese di usufruire di uno sgravio fiscale circa i compensi in natura, ossia per gli alloggi che vanno ad occupare e che sono messi a loro disposizione da parte del datore di lavoro.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, dato che si parla di accantonamento per gli emendamenti 7.1073 e seguenti, chiedo che il 7.1074 venga accantonato anche con la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che lei ha aggiunto la firma e dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.1073, 7.1074, 7.1075, 7.1076 e 7.1077.

Metto ai voti l'emendamento 7.1078, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1079, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.1080, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «per entrambe le attività».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 7.1080 e l'emendamento 7.1081.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1082.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, volevo aggiungere la mia firma a questo emendamento e chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1082, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1083.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e chiedo anche la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1083, presentato da senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1084, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1085, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1086, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1087, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1088, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1089, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1090, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1091, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1092.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1092, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1093, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1094, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

La votazione dell'articolo 7 è accantonata.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.1001 è parzialmente inammissibile. Lo metto ai voti nella parte non inammissibile.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1002.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Molto simpatica la richiesta.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1002, presentato dal senatore Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004, presentato dal senatore Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005, presentato dal senatore Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1007, presentato dal senatore Novi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1015.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame. Visto che il turismo è una risorsa sottoutilizzata, mi auguro che in questo caso la maggioranza e il Governo, che non hanno mai presentato un disegno di legge sulla riforma del turismo onde intervenire a favore delle imprese operanti in tale settore, si decidano finalmente a prendere atto della situazione in cui versa tale comparto.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, aggiungo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale la firma di tutti i suoi componenti sull'emendamento 7.0.1015, riconoscendone la validità; chiedo, nel contempo, che si proceda alla votazione nominale mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1015, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, l'emendamento 8.1000 riguarda le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CE 2200/96, che ritengo siano state dimenticate.

L'emendamento 8.1006 si illustra da sé.

Con l'emendamento 8.0.1000, che riguarda la ristrutturazione delle imprese del comparto ittico, si cerca di evitare il fallimento di alcune imprese che, pur essendo in difficoltà, hanno le potenzialità per continuare ad essere presenti sul mercato. Tra l'altro l'emendamento proposto non solo possiede i requisiti di ammissibilità previsti dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma è stato anche predisposto in analogia con l'articolo 6 del disegno di legge n. 7328-*bis*, nel testo proposto dalla Commissione agricoltura.

BONATESTA. Signor Presidente, l'articolo 8 fa indubbiamente riferimento ad un argomento abbastanza importante, in quanto concerne gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

Invito il relatore e il Governo a prestare attenzione sull'emendamento 8.1001, perché, al di là dei pareri che sullo stesso saranno espressi e che vorrei fossero motivati in caso sia positivo che negativo, chiedo anche alcuni chiarimenti sul significato dell'articolo 8, la cui formulazione, a mio giudizio, non è chiara.

Il comma 1 fa riferimento agli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà e recita: «A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate» – qui

inizia il punto sul quale richiamo l'attenzione - «da calamità». Ebbene, cosa si intende per calamità? Le calamità o sono naturali e allora, in quanto tali, rientrano in determinati parametri e debbono riguardare una determinata superficie o, viceversa, non si capisce bene a quale tipo di calamità faccia riferimento il comma in discussione.

Non solo: se si dovesse trattare semplicemente di una dimenticanza del legislatore, che ha tralasciato l'aggettivo «naturali», si sarebbe in presenza di una limitazione talmente forte da escludere la quasi totalità delle imprese agricole alle quali si dice invece di voler fare riferimento.

Ma proseguo nella lettura del comma 1: «..danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato». Cosa si intende per «eventi eccezionali», e soprattutto per «conseguenti a gravi crisi di mercato»? Crisi nazionali? Internazionali? Regionali o locali? In che modo si stabilisce, e da parte di chi, che si tratta di eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato? Per non parlare poi del riferimento alle imprese agricole in difficoltà. Cosa significa «in difficoltà»? Chi stabilisce qual è il grado di difficoltà?

L'articolo 8 mi sembra mal congegnato. Vorrei non pensare che sia stato congegnato in questo modo proprio per concedere a chi dovrà applicare la legge una discrezionalità tale da rivolgere poi l'interesse di questa norma a chi si vuole.

Da qui l'emendamento 8.1001 da noi proposto, un emendamento che a prima vista può sembrare banale ma che, quanto meno, mette un punto fermo. Nel mare delle ipotesi, che non sono ben identificate o ben identificabili, noi chiediamo di fare riferimento anche alle imprese danneggiate da epidemie. Inserire anche questo ulteriore elemento significa semplicemente individuare quelle imprese che effettivamente subiscono un danno riscontrabile e rilevabile, senza concedere una grande discrezionalità.

L'obiezione che si può sollevare è che, inserendo questo elemento, si estende eccessivamente la platea dei possibili beneficiari degli interventi; questa platea però, a mio avviso, si allarga se nell'articolo non dovesse essere inserita l'indicazione da noi proposta perché - ripeto - così come formulato l'articolo concede una discrezionalità totale a chi deve riconoscere gli aventi diritto ad essere inseriti nei programmi di intervento per il salvataggio e la ristrutturazione. Questa discrezionalità potrebbe rivelarsi molto grave perché in pratica si interviene nei rapporti con le banche coinvolgendo soldi, mutui, interessi. Non penso che il legislatore possa consentire ciò.

Questo è il motivo per cui ho richiamato l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento che sto illustrando, il quale intende semplicemente inserire il riferimento ai danni causati da epidemie. Annettiamo comunque grande importanza a questo emendamento anche perché - ripeto - vorremmo che qualcuno ci spiegasse cosa si intende per «calamità», per «eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato» e per imprese «in difficoltà». (*Commenti del senatore Petruccioli*).

È necessario chiarire i destinatari di questo tipo di intervento, altrimenti non possiamo assolutamente essere favorevoli all'articolo. Pertanto,

chiediamo nuovamente che il relatore ed il Governo si esprimano in maniera chiara su questo punto e aspettiamo di conoscere la risposta per decidere la nostra posizione al riguardo.

ANTOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

AZZOLLINI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

D'ALÌ. Signor Presidente, ritengo che la soppressione del comma 7 dell'articolo 8, da noi previsto con l'emendamento 8.1011, risponda ad un'esigenza di razionalità e di correttezza nell'affrontare il tema degli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

Premesso che si tratterebbe di una pulitura del testo che non comporta problemi di copertura finanziaria, vorrei spiegare il senso dell'emendamento leggendo attentamente la previsione dello stesso comma 7. Esso recita: «Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa (...)».

Questo significa che se un agricoltore ha subito danni, ad esempio derivanti da calamità, e l'impresa agricola si trova in stato di difficoltà, e se per caso, anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, possiede altri beni, il suo stato di difficoltà finanziaria non verrà valutato come stato di insolvenza assoluta, e quindi non sarà ammesso ai benefici previsti per gli interventi di ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà.

Mi sembra veramente assurdo. È come se ad un imprenditore industriale, per poter applicare i benefici di cui all'articolo che abbiamo esaminato in precedenza, imponessi di non possedere altro per poter essere ammesso a godere dei benefici previsti. Mi sembra una norma aberrante; se venisse convintamente adottata da questo Parlamento, da quest'Aula, e quindi dalla maggioranza, sarebbe veramente aberrante in termini ideologici. Pertanto raccomando ai colleghi questa pulitura veramente opportuna del testo che, tra l'altro, non costa nulla in termini di compensazione finanziaria.

PASTORE. Do per illustrato l'emendamento 8.0.1001.

NAPOLI Roberto. L'emendamento 8.0.1002 si intende illustrato.

BETTAMIO. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, non approfitti di un'assenza temporanea del senatore Tarolli.

PIREDDA. No, signor Presidente, non ne approfitto: intanto sono firmatario dell'emendamento 8.0.1006 e poi ho avuto specifico incarico dal

collega Tarolli di illustrare e raccomandare l'approvazione dell'emendamento, peraltro simile ad altri due emendamenti presentati. Esso tende ad impegnare l'AGEA a provvedere entro sessanta giorni dalla data di notifica dall'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 43 del 1999, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Questo fa solo riferimento all'esigenza di far incassare alle aziende che hanno già da tempo versato somme non dovute la restituzione del non dovuto.

SCIVOLETTO. L'emendamento 8.0.1007 si dà per illustrato.

CASTELLI. Gli emendamenti presentati dal mio Gruppo si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Senatore Giaretta, siamo in attesa della sua conclusione sugli emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Mi distraggono, signor Presidente. Dovrebbe raccomandare ai senatori di non distrarre il relatore.

PRESIDENTE. È il senatore Coviello che la distrae.

COVIELLO. C'è una lettera che è stata inviata a lei, Presidente. Sto cercando di dare una risposta.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1000, mentre sull'emendamento 8.1001 mi rimetto al Governo per la relativa valutazione. I termini usati - «calamità» o «eventi eccezionali» - sono effettivamente termini di carattere generale che sembrano includere diverse fattispecie. Quindi non so se sia necessario esplicitare meglio aggiungendo anche la parola «epidemie», che potrebbe rientrare appunto nell'accezione generale. Pertanto - ripeto - mi rimetto alla valutazione del Governo anche in ordine ai riflessi comunitari.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1002, 8.1003, 8.1004, 8.1005, 8.1006, 8.1007, 8.1008, 8.1009, 8.1010, 8.1011, 8.1012.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 8.0.1000, 8.0.1001, 8.0.1002, 8.0.1003, 8.0.1003a e 8.0.1006.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.1007, se i presentatori sono d'accordo, proporrei la sua riformulazione in un ordine del giorno, in quanto la questione sollevata è già stata affrontata nella normativa vigente. L'ordine del giorno potrebbe essere di questo tenore: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, nel corso del quale si è riproposta la necessità di restituire nei tempi più brevi possibili le somme versate in eccesso ai produttori di latte che abbiano versato il prelievo in misura superiore al dovuto, considerato che l'articolo 1, comma 13, del decreto-

legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito nella legge 27 aprile 1999, n. 118, già prevede che il prelievo versato sia restituito, per la parte non dovuta, con gli interessi legali maturati, ai produttori il cui ricorso sia stato accolto, impegna il Governo ad impartire precise direttive all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e a vigilare affinché la stessa AGEA provveda alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato ai produttori, il cui ricorso sia stato accolto entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso stesso, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43».

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.1008, 8.0.1009, 8.0.1010, 8.0.1011, 8.0.1004 e 8.0.1005.

PRESIDENTE. Se anche il parere del rappresentante del Governo è conforme a quello del relatore, il Sottosegretario dovrebbe comunque esprimere una valutazione sull'emendamento 8.1001, perché è l'unico che è stato rimesso alla valutazione del Governo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Debbo dire che per quanto concerne le questioni che sono state sollevate, è bene che l'Aula sappia che la norma, così com'è formulata, presenta dei problemi relativamente ai profili comunitari, perché attiene al regime degli aiuti. Il collega sa quanto l'Unione europea sia severa per quanto attiene al regime degli aiuti.

Si tratta di una norma che è stata introdotta alla Camera dei deputati nel corso del dibattito parlamentare, che si ricollega al decreto legislativo n. 173 sui costi dei fattori di produzione e sull'armonizzazione, che potrebbe incontrare delle difficoltà dal punto di vista dell'applicazione. Per questo motivo, ci stiamo già attrezzando al fine di aprire un confronto con l'Unione europea. L'opinione del Governo è che tutto quanto può allargare il campo rischia di creare ulteriori difficoltà.

Per quanto concerne le parole: «danneggiate da calamità», è implicito che si intende anche calamità naturali; inoltre, circa gli «eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato», credo non ci sia bisogno di spiegare cosa significhi.

Per quanto attiene al quesito che è stato posto circa quali debbano essere le imprese, mi pare che il riferimento sia molto chiaro, perché ci si riferisce ad un atto dell'Unione europea, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1997.

Sono d'accordo sull'ordine del giorno proposto dal relatore, in quanto non c'è bisogno di un emendamento. La norma del provvedimento cui si riferisce l'emendamento 8.0.1007, di cui è primo firmatario il senatore Scivoletto, ma che è stato presentato – sia pure sotto diversa veste – da altri colleghi, è già sufficientemente chiara.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1000.

GRECO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 8.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1000, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1001.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, rimango assai sconcertato sia dalle valutazioni del relatore – il quale evidentemente, non sapendo come venir fuori da alcune obiezioni abbastanza legittime e riconoscibili, si è rimesso al Governo – che dalla risposta del Governo, che considero ancora più sconcertante. Quest'ultimo ha dichiarato di essere d'accordo con quanto affermato dal relatore, e quindi è d'accordo a rimettersi a se stesso; il Sottosegretario ha detto che concorda, per cui concorda nel rimettersi a se stesso. Ma a parte questa, che può essere stata semplicemente una disattenzione del Sottosegretario quando ha preso la parola, rimango sconcertato nel momento in cui sento dire che questa norma è stata predisposta in maniera così generica e non applicabile se non con grandi discrezionalità per evitare che si possano creare difficoltà a livello comunitario.

È chiaro che questa non è una giustificazione anche perché non è la stessa che mi è stata fornita in camera *caritatis* dal Presidente della Commissione agricoltura. Questo significa che esistono già tre valutazioni differenti all'interno della maggioranza: quella del relatore che non sa che pesci prendere, quella del Presidente della Commissione agricoltura che ha fatto tutt'altra valutazione e quella del Sottosegretario che afferma che il problema è rappresentato dagli interventi comunitari. La verità a questo punto è un'altra, signor Presidente, e cioè che questo articolo del disegno di legge finanziaria dimostra come questa sia una finanziaria fatta solo a scopo elettorale; una finanziaria che andrà sbandierata domani per dimostrare alle imprese agricole che essa interviene sostenendole economicamente visto che sono in difficoltà, ma in realtà non interverrà con nessuno se non con qualche amico o con qualche amico dell'amico. Non si tratterà assolutamente di un intervento nell'interesse dell'agricoltura e delle imprese agricole in difficoltà. (*Applausi dei senatori Specchia e Maggi*).

Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo un ripensamento perché una cosa del genere è vergognosa. Non si può venire a dire che si prevede nel disegno di legge finanziaria un articolo che però non si applica a nessuno perché altrimenti si potrebbero incontrare alcune difficoltà. Ma stiamo scherzando! Ci dobbiamo preoccupare della nostra agricoltura e dobbiamo far sapere esattamente agli agricoltori e alle imprese agricole

chi ha diritto al programma di intervento e chi, invece, non può accedervi. Vorrei sapere cosa significa che con il termine «calamità» s'intende la calamità naturale. Se parliamo di calamità naturale significa che le imprese agricole sono escluse dagli interventi perché lei, onorevole Sottosegretario, mi insegna che la calamità naturale deve riguardare una certa parte di territorio e a meno che non vi sia un'impresa agricola che opera sull'intera provincia, questo tipo di intervento non riguarderà mai le imprese agricole in difficoltà. Vorrei sapere, dunque, chi vogliamo favorire oppure chi vogliamo prendere in giro.

Sulla base di queste considerazioni, qualora non vi fosse un ripensamento da parte del relatore e del Sottosegretario, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 8.1001 e chiedo che la votazione avvenga con il procedimento elettronico perché è necessario che rimanga agli atti chi intende prendere in giro, a pochi mesi di distanza dalle elezioni, gli agricoltori e l'agricoltura, e chi, invece, non vuole farlo.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto chiedere ai colleghi, firmatari dell'emendamento 8.1001, se posso aggiungere la mia firma.

Auspico l'accoglimento da parte del Governo dell'emendamento in esame perché l'aggiunta delle parole: «da epidemie» è di particolare rilevanza e credo che non possa incontrare obiezioni a livello europeo. Infatti, la regione Sardegna, come è noto, è stata già colpita da una gravissima epidemia della cosiddetta lingua blu, determinata dalla colicoide sinicola (questo è il nome della zanzara che porta l'epidemia), in conseguenza della quale si sono persi 350.000 capi ovini. Sarebbe pertanto opportuno inserire anche queste parole.

Pertanto, la legge finanziaria, in un articolo successivo, prevede interventi per il rimborso del danno avuto per la mortalità degli ovini. Questo sarebbe un rafforzamento della volontà del Governo della Repubblica italiana nei confronti dell'Europa di venire incontro alle aziende agricole che abbiano subito gravi danni per epidemie oltre che per calamità, come dice il Governo.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, chiedo innanzitutto ai colleghi Macerati, Bonatesta, Mulas e altri se posso aggiungere all'emendamento 8.1001, su cui annuncio il nostro voto favorevole, la firma di tutti i componenti del mio Gruppo. Vorrei inoltre motivare le perplessità espresse dal collega Bonatesta, da me condivise. Ho cercato di dare una spiegazione a quei due termini che hanno sollevato una posizione critica del collega Bo-

natesta: calamità e difficoltà; ho notato che egli è rimasto giustamente perplesso anche di fronte alle spiegazioni date dal Governo, fornendo egli stesso indicazioni molto vaghe.

Nel momento in cui riporterò un esempio di calamità e di difficoltà (termini, a mio modo di vedere, strettamente connessi), laddove il collega Bonatesta accettasse queste mie spiegazioni e laddove esse fossero condivise dal Governo, è possibile che, alla fine, il senatore Bonatesta e io potremo concordare su esempi pratici di difficoltà e calamità.

Un caso di calamità naturale è stato quello di avere un Governo di centro-sinistra; un caso di difficoltà è quello in cui si trovano gli italiani che subiscono da quattro anni tale Governo, per cui l'agricoltura langue – questo costituisce un tipo di calamità e di difficoltà strettamente connesse – malgrado ci venisse spiegato l'aiuto alle campagne.

Purtroppo siamo in campagna elettorale: gli esponenti della maggioranza pensano più alla campagna elettorale che alle campagne vere e proprie, a quelle rurali. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PREDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Preda, non vorrei che sulla parola epidemia aprissimo una disputa, escludendo che l'epidemia possa rientrare fra le ipotesi di calamità. Non vorrei che dopo una bella disputa, bocciassimo le calamità e, quando dovesse verificarsene una, diremo che il Governo è impedito a favorire interventi in termini di contribuzione sugli interessi (*Applausi dal senatore Pinto*). Questo vorrei dire ai colleghi.

Il senatore Preda ha facoltà di parlare.

PREDA. Signor Presidente, non vorrei che ai termini di confusione che possono derivare dalla lettura di questo articolo ne aggiungessimo altri che confondono ancora di più le idee, ignorando che il termine «epidemia» di per sé non chiarisce niente, in quanto già su alcuni provvedimenti in corso, ad esempio sull'influenza virale, sulla lingua blu, disponiamo di provvedimenti appositi. Rischiamo di creare ulteriore confusione. Ne avremmo creata di meno se avessimo messo le mani, come d'altra parte la Commissione agricoltura aveva richiesto, ad una modifica della legge n. 185.

Sulla legge n. 185 vi è un emendamento, che mi sembra sia stato presentato anche dal senatore D'Alì. Probabilmente, se lo riformuleremo, troveremo anche il modo di andare incontro – ad esempio – ai problemi episodici che si verificano nella nostra agricoltura nel comparto del bestiame. Una riformulazione della legge n. 185 risolverebbe questo problema. Se si aggiunge in questo articolo la parola «epidemie», che è un termine vago, creiamo ulteriori elementi di confusione rispetto a quanto è previsto nell'articolo stesso. In questo modo – come ha affermato il sottosegretario Borroni – si rischia poi di scontrarsi con la normativa comunitaria per quanto riguarda gli aiuti di Stato. (*Applausi dal Gruppo DS e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i richiedenti insistono per la votazione. Non ci può essere una interpretazione del Governo e del relatore che includa anche il termine «epidemie» fra le ipotesi di calamità? Si rischia di far bocciare tale termine, almeno da come si rileva dall'orientamento dell'Aula. Se capita un'epidemia, come quella della «lingua blu» citata dal senatore Piredda, come la si considera?

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo di riflettere in merito al dibattito che si è svolto, anche perché il relatore ha confermato che sarebbe pleonastico, aggiuntivo, chiarificatore ...

PRESIDENTE. Comprensivo. Il termine «calamità» comprende anche le epidemie.

PEDRIZZI. Poiché non comporta costi e aggiunte, vorrei chiedere al Governo ed al relatore di riflettere al riguardo e di esprimere, alla luce del dibattito che si è svolto, un parere più motivato e fondato.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di intervenire a tal riguardo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, non posso che ribadire la posizione che ho espresso nel mio precedente intervento.

Credo di essere stato molto chiaro. La norma, così come è stata approvata alla Camera dei deputati, presenta già dei seri profili dal punto di vista della compatibilità con la normativa comunitaria per quanto riguarda il regime degli aiuti. Ci troveremmo ad affrontare una discussione già su questa norma. Tutto quello che si aggiunge, comprese le epidemie, crea ulteriori problemi.

Detto questo, per essere chiari, l'epidemia non è – per così dire – la trincea del Piave. È evidente, però, che il Governo vuole con grande lealtà che l'Aula sappia qual è la posizione a cui è pervenuto.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 8.1001. (*Il senatore Piredda fa segno alla Presidenza di poter intervenire*).

Senatore Piredda, con tutto il rispetto, ma non può intervenire in dichiarazione di voto per due volte.

È stata avanzata una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e dobbiamo rilevare se c'è l'appoggio. Vi avevo indicato una via d'uscita, ma essa non compete a me.

PIREDDA. È quella la via d'uscita, nel senso che nelle calamità naturali sono comprese le epidemie.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che la frase, così come era precisato, «da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà», eventualmente aggiungendo una virgola per precisare tutta la premessa, costituisca una insistenza.

Non vorrei che si arrivasse ad una bocciatura del termine in oggetto, perché ciò sarebbe controproducente per il mondo agricolo.

Mi rendo conto delle difficoltà anche di ordine comunitario, però a questo punto, come relatore, mi sento di esprimere un parere favorevole per quanto riguarda l'introduzione di tale termine. L'Aula faccia quello che ritiene in relazione alle proprie valutazioni. (*Applausi del senatore Piredda*).

PRESIDENTE. La posizione del relatore è quella di rimettersi ad una valutazione attenta dell'Aula. Si è svolto un dibattito ed è stata avanzata una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire ulteriormente la questione. Questo testo deriva da un'elaborazione fatta da alcuni anni alla Camera dei deputati in rapporto alle difficoltà che hanno le imprese agricole, prevalentemente del Mezzogiorno, che nel corso di diversi anni sono state colpite dalle avversità atmosferiche, dalle calamità e anche dalle crisi di mercato.

Pertanto questo articolo, approvato a larghissima maggioranza alla Camera dei deputati, ha tale finalità (*Commenti del senatore Cusimano*). Collega Cusimano, con i 40 miliardi possiamo risolvere tutto, anche il problema viario, che costa 1.000 miliardi: voi riuscite a fare questo, mentre noi non siamo in grado di farlo, purché il Senato sappia che la Camera dei deputati ha introdotto questa norma con tale finalità. Infatti, specialmente nel Mezzogiorno, vi sono imprese «in ginocchio», che stanno chiudendo e, quindi, si consente loro di fare una ricontrattazione, un nuovo mutuo, per il quale interviene lo Stato sul terreno degli interessi, per evitare che esse chiudano, considerato quello che hanno vissuto negli ultimi 3, 4 o 5 anni.

BONATESTA. Avete fatto un provvedimento per determinate imprese: metteteci pure i nomi e i cognomi!

SCIVOLETTO. Senatore Bonatesta, lo chieda anche ai suoi colleghi della Camera dei deputati e si faccia chiarire le idee! Io non posso fare nulla.

La realtà è che la norma in esame ha questa finalità. Certamente, l'Assemblea del Senato è sovrana, ma chi vota deve sapere che non si dà una risposta proprio a quel problema che quasi tutte le forze politiche hanno voluto evidenziare alla Camera dei deputati, per risolvere quella e non altre questioni inserite nel disegno di legge finanziaria con altre destinazioni finanziarie.

Non c'entra nulla, quindi, quanto ha affermato il collega Greco: quando si riferisce alla campagna elettorale, non sa neanche di cosa parla! Potrei rispondergli che più si allarga e più si fa campagna elettorale, nel momento in cui i soldi sono pochi e i problemi sono molti! (*Applausi dal Gruppo DS*).

GRECO. I problemi sono molti per colpa vostra! (*Vivaci proteste*).

PRESIDENTE. Invito, pertanto, il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi, abbiate pazienza: con le doppie tessere finiremo per perdere tempo e siamo già in arretrato! Volete stare qui anche domenica sera e domenica notte?

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1002, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1003, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1004, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1005, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1006, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1007, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1008, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1009, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1010, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1011.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, sarà una dichiarazione di voto unificata sugli emendamenti 8.1011 e 8.1012, tra loro identici.

Voglio soltanto chiedere perché mai talvolta le posizioni della maggioranza debbano essere così pretestuose da porsi in contrasto con il mero buonsenso. Lo chiedo anche al Sottosegretario per l'agricoltura, che non era presente in Commissione, ma che forse adesso, stante la sua presenza, potrebbe esserci per lo meno d'aiuto.

Con questo emendamento si escludono le imprese che hanno maggiori possibilità di ottenere i mutui. È ben noto che la concessione di mutui, seppur agevolati, è sottoposta ad istruttoria bancaria, così come si diceva prima. Qui si escludono le imprese che più hanno le possibilità, perché quelle che hanno difficoltà di natura finanziaria e/o conseguenti a calamità e che hanno un imprenditore individuale in questo caso dotato anche di un patrimonio, vengono già escluse. Cosicché si dà una provvidenza per imprese che possono non essere assoggettate ad una benevola considerazione della struttura bancaria e invece non la si concede a chi è nelle condizioni di averla. Siamo di fronte ad un paradosso di buonsenso.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, lei dovrebbe allora prevedere nell'emendamento un fondo illimitato, così si potrebbero includere tutte le imprese.

AZZOLLINI. Signor Presidente, è l'esatto contrario. Mi permetto di osservare che la platea non aumenta assolutamente.

Lei sa molto meglio di me che le difficoltà finanziarie, talvolta, non possono essere associate alla concessione di un mutuo da parte delle banche e sa anche che si tratta di mutui in conto interessi, non in conto capitale e che la valutazione patrimoniale dell'imprenditore è parte integrante della valutazione bancaria. Questa è la mia impressione.

Con il mantenimento del comma 7 predisporremo una norma che non avvantaggia alcuni imprenditori e che, soprattutto, ne punisce altri, che probabilmente sarebbero meritevoli. Per queste ragioni, chiediamo vivamente l'accoglimento di questi emendamenti.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, il senatore Scivoletto, intervenendo in relazione all'emendamento 8.1001, presentato da Alleanza Nazionale,

ha detto che questa finanziaria si rivolge a particolari soggetti e che i suoi interventi sono ben mirati nei confronti di alcuni. In effetti, questo è quanto ha detto il collega e io ho preso la parola proprio per ripeterlo, così che rimanga a verbale, anche perché in precedenza il mio microfono era spento e quindi le mie proteste erano andate perse.

Il senatore Scivoletto ha così ammesso che quell'articolo serviva e serve a fronteggiare le esigenze di ben individuate imprese agricole. Di conseguenza, non si tratta di norme che vanno a vantaggio della generalità dell'agricoltura, ma solo di quelle imprese della Sicilia, che già si conoscono, che potranno far ricorso a questa legge. Ecco dunque perché non si è voluti intervenire per modificarla. Questo ci convince ancor di più a sostenere i nostri emendamenti che sono, tutti quanti e nessuno escluso, rivolti alla collettività nel suo complesso e mai mirati a favorire uno o più settori.

Chiedo quindi di poter aggiungere la firma all'emendamento 8.1011 del collega Azzollini e anche di verificare la presenza in Aula del numero legale. Signor Presidente, è chiaro che da questo momento, non ci saranno più, d'altronde non ce ne sono mai stati, sconti di alcun genere. Se questo è l'atteggiamento della maggioranza e del Governo su questo provvedimento, entrambi avranno le risposte che si meritano. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Non commentate, date prova di presenza e il commento sarà conseguente.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1011, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1012, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1000.

GERMANÀ. Signor Presidente, su questo emendamento chiedo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, anche per verificare, dal momento che non è altro che l'articolo 6 del disegno di legge n. 7328-*bis*, approvato dalla Commissione, se è vero che quella non è una promessa elettorale. Se non verrà approvato, dimostreremo che quella è una promessa elettorale.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, lei che conosce la Sardegna sa che questa regione ha il più alto indice di stagni d'Europa e che sono decine di migliaia le persone che vivono di pesca. Purtroppo, la Sardegna subisce gravissimi danni da una politica sbagliata in termini di inquinamento e quindi dalla mancata politica di disinquinamento, per cui quasi tutti gli stagni dell'isola attraversano una gravissima crisi. Mi riferisco agli stagni del cagliaritano, abbiamo già citato più volte lo stagno di Molentargius, possiamo citare quelli dell'oristanese e anche gli stagni di Alghero, di Tortolì o quelli di Castiadas.

Per questo motivi chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento e dichiaro il mio voto favorevole, auspicando che il Governo e il Senato accolgano questa proposta.

PRESIDENTE. Ricordo che è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1000, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1001, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 8.0.1002, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1003.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, l'articolo 8-*bis* da noi proposto prevede agevolazioni per favorire gli investimenti nelle aree svantaggiate e si propone di evidenziare alcune questioni che riteniamo importantissime.

Il comma 1 prevede una norma che serve a fare emergere il lavoro nero. Al fine di favorire la regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura si dà «facoltà agli aventi diritto di richiedere, anche se precedentemente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli, ... l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.» – eccetera, eccetera – «...con decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri contributivi retroattivi».

Con il comma 2 si intende favorire i giovani imprenditori, a favore dei quali è stata approvata una legge che però, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha risolto i problemi esistenti nel comparto. Con tale comma cerchiamo di favorire i giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni, che avviano una proficua attività negli anni 2001 e 2002, prevedendo la concessione di una riduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per il quarto e il quinto anno dall'insediamento della loro attività.

Con il comma 3, tenuto conto della cartolarizzazione prevista dalla legge n. 448 del 1998, si propone che l'INPS sia tenuta nel calcolo della debitoria ad effettuare le riduzioni previste dalla legge n. 198 del 1997 per gli anni non caduti in prescrizione.

Mi auguro che il Senato approvi l'emendamento 8.0.1003, che è atteso dagli agricoltori e – aggiungo – da tutte le relative organizzazioni. In caso contrario, dovrà assumersi la responsabilità di dire no, ancora una volta, al mondo agricolo che, in tutti questi anni, ha visto diminuire la propria attività nella stragrande maggioranza dei casi. Come sapete, a partire da domani saranno in piazza non solo gli allevatori ma tutti gli agricoltori che versano in condizioni di enorme difficoltà.

Mi auguro che il Senato voglia approvare l'articolo aggiuntivo da noi proposto che risolverebbe, in parte, problemi molto gravi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, la ringrazio, ma le ricordo che su tale emendamento il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, chiedo che si proceda alla votazione nominale mediante procedimento elettronico di tale emendamento onde evidenziare agli agricoltori chi ha votato contro. (*Commenti dal Gruppo DS*). Per carità, ognuno faccia ciò che vuole! (*Proteste della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, lei ha certamente visto le proteste della senatrice Pagano, che però è urbana!

PAGANO. È della costa!

PETRUCCIOLI. È di Napoli!

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 8.0.1003.

PRESIDENTE. Certamente, sarà fatto. Il senatore Bonatesta è stato escluso dalla sottoscrizione degli emendamenti, forse potevate prendervene cura preliminarmente!

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'emendamento 8.0.1003.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 8.0.1003 sia posto ai voti per parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, procedendo alla votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 8.0.1003 per parti separate, si perderebbe senza dubbio molto tempo.

RECCIA. Per carità, si poteva anche fare per parti separate...

PRESIDENTE. Senatore Reccia, cosa intende per parti separate? In sintesi, quante votazioni vuole? Due?

RECCIA. Signor Presidente, è importante salvaguardare il comma 2.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, quello che lei propone è una complicazione e non certo una facilitazione. Senatore Cusimano, è d'accordo a votare con procedimento elettronico soltanto il comma 2 e a sottoporre alla votazione per alzata di mano la parte restante dell'emendamento?

CUSIMANO. Signor Presidente, noi chiediamo che si proceda alla votazione nominale mediante procedimento elettronico dell'emendamento 8.0.1003 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Non ammetto quindi la votazione per parti separate.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.0.1003^a, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, fino alle parole «bilancio di cassa».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 8.0.1006.

L'emendamento 8.0.1007 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 704 di cui ha dato lettura il relatore. Poiché è stato accolto dal Governo, non lo metto in votazione.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.0.1008, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, fino alle parole «2.000 o 3.000».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 8.0.1009, 8.0.1010 e 8.0.1011.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.0.1004.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento in esame.

È stato prima approvato un emendamento presentato dal Governo che rimodulava gli acconti previsti per l'IRPEF negli anni 2002 e 2003 in una fase discendente e poi in salita. In pratica, quell'intervento doveva costituire la copertura per i provvedimenti sull'autotrasporto.

Ritengo che con quell'emendamento del Governo si possa dare copertura anche all'emendamento 8.0.1004 con il quale intendiamo ridurre ulteriormente il prezzo del gasolio per autotrazione da 200 a 300 lire al litro. Ciò consentirebbe alle imprese di autotrasporto di contenere le proprie spese.

Per questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 8.0.1004, presentato dai senatori Castelli e Moro, fino alle parole «sono sostituite».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 8.0.1005.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

D'ALÌ. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Vegas.

MORO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui il senatore Maceratini è primo firmatario.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti che recano la mia firma e quella del senatore D'Urso.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano come prima firma quella del senatore Napoli Roberto.

ERROI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.2000 e 9.1043.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1044, presentato dal senatore Maritati, si intende illustrato.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1048.

WILDE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1053 del senatore Zanoletti si intende illustrato.

LAURO. Do per illustrato l'emendamento 9.1054.

BONAVITA. Anch'io, signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1055.

MUNDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1056.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1062.

MINARDO. Do per illustrato l'emendamento 9.1065.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1066.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 57 e 3 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti. L'articolo 9 è stato oggetto di una lunga trattativa in sede comunitaria e quindi ha un equilibrio formale che ritengo debba essere rispettato per evitare di dover riaprire un confronto che renderebbe poi non tempestivamente utilizzabile l'articolo stesso. Per questi motivi ribadisco il parere contrario su tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1003, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1004, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1006, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1007, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1008, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1009, presentato dai senatori Rossi e Moro, di contenuto identico all'emendamento 9.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1011, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1012, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1013, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1014, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1015, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1016, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «fondi strutturali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 9.1017 e 9.1018.

Metto ai voti l'emendamento 9.1019, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1020, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1021.

PERUZZOTTI. Visto che è un nostro emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1021, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1022, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.1023.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale perché si tratta di un emendamento importante. Esso propone di poter cumulare il credito di imposta con altri regimi di aiuto a finalità regionale, pur nei massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia.

Chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.1023, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «con altri regimi di aiuto a finalità regionale».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.1023 e gli emendamenti 9.1024 e 9.1025.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1026.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Signor Presidente, abbiamo fatto un calcolo: dai dati apparsi sul tabellone, in questo momento, il Senato non è in numero legale. Però bisogna che i senatori segretari controllino le luci accese.

PRESIDENTE. Lei ritiene che la senatrice Scopelliti non lo faccia?

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori della Lega Nord indicano al Presidente alcune luci accese cui non corrisponde nessun senatore).

Nella quinta fila, sotto i banchi della Lega, c'è un posto vuoto con una luce accesa. Anche dietro al senatore Lauria, posto abitualmente occupato dal senatore Napoli, c'è una luce accesa. Senatore De Luca, chi c'è alla sua destra? Da questo posto si vede tutto; l'osservatorio è completo.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1026, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1027, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1028, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 9.1029 e 9.1030 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1031.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1032, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «20 ottobre 1995, n. 527».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.1032 e gli emendamenti 9.1033, 9.1034 e 9.1035.

L'emendamento 9.1036 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1037, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 9.1038 e 9.1041 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2000, identico agli emendamenti 9.1039, 9.1043 e 9.1044.

ERROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERROI. Signor Presidente, vorrei capire qual è la *ratio* che ha spinto il relatore ed il rappresentante del Governo a dichiararsi contrari all'emendamento 9.2000, che mi sembra di una chiarezza e di una linearità incredibili. Si tratta di una mera curiosità, poi sarò contento, purché mi spieghino il motivo. Questo emendamento è così chiaro, così semplice; non comporta niente di strano e cerca di chiarire l'articolo stesso. Li ringrazierei, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Erroi, non c'è un nesso di causalità tra la chiarezza ed il parere favorevole.

Però il relatore ha espresso parere contrario. Senatore Giaretta, conferma il suo parere contrario su tutti gli emendamenti?

GIARETTA, *relatore*. Questa dizione allarga la misura dell'intervento e ciò potrebbe procurarci quei problemi in sede comunitaria che rappresentano il motivo per cui ho espresso parere contrario.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma all'emendamento 9.2000 e per preannunciare su di esso il voto favorevole.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dal momento che vi sono molti emendamenti di identico contenuto, chiedo che almeno la votazione del primo avvenga con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata da prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2000, presentato dai senatori Erroi e Battafarano, identico agli emendamenti 9.1039, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori, 9.1043, presentato dal senatore Erroi e da altri senatori e 9.1044, presentato dai senatori Maritati e Battafarano.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1040, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1042, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.1045.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale convinti, che non vi sia il numero legale in Aula, però i misteri di questo Senato sono tanti e quindi il numero legale comparirà come per incanto. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1045, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: « periodo d'imposta».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.1045 nonché gli emendamenti 9.1046 e 9.1047.

Metto ai voti l'emendamento 9.1048, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.1049 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1050, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «investimenti si intendono».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.1050 nonché l'emendamento 9.1051.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1052, identico agli emendamenti 9.1053, 9.1054, 9.1055, 9.1056, prima parte, e 9.1057.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.1054, dal momento che sulla stessa materia sono presentati analoghi emendamenti da parte di altri Gruppi e lo trasformo in un ordine del giorno che potrebbe facilitare la situazione. Preannuncio, inoltre, il voto favorevole sull'emendamento 9.1052.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 705.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur non individuando una stretta attinenza con l'articolo in esame, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento del Governo, l'ordine del giorno n. 705 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.1052, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.1053, presentato dal senatore Zanoletti, 9.1055, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, alla prima parte dell'emendamento 9.1056, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori e all'emendamento 9.1057, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Resta pertanto preclusa la seconda parte dell'emendamento 9.1056.

Metto ai voti l'emendamento 9.1058, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1059, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1060, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori, identico alla prima parte dell'emendamento 9.1061, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, e alla prima

parte dell'emendamento 9.1062, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Resta pertanto preclusa la seconda parte degli emendamenti 9.1061 e 9.1062.

Metto ai voti l'emendamento 9.1063, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1064, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1065, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1066.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, chiedo che su questo emendamento sia effettuata la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1066, presentato dal senatore D'Alì.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1067, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1068, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1069, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «entro sessanta giorni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 9.1070 e 9.1071.

Metto ai voti l'emendamento 9.1072, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1073, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1074, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1075, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1076, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1077.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, con l'emendamento 9.1077 si chiede di modificare il titolo della rubrica. Ritengo che questo non sia contro le norme comunitarie e neanche contro il pacchetto di misure previste in questo provvedimento per le quali il relatore non ha ritenuto di accettare alcuna delle modifiche presentate. Però mi sembra che sostituire la parola «svantaggiate» con la parola «deprese» sia utile anche perché non vorremmo, con questa innovazione... (*Il relatore conversa con il senatore Ferrante*). Signor relatore, la prego di ascoltarmi; Presidente, la prego di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, immagino che si stia consultando con il relatore sulle osservazioni del senatore Moro.

FERRANTE. Infatti, Presidente. Mi ha chiesto un parere.

MORO. Ringrazio il senatore Ferrante per la mano che sicuramente mi avrà dato in questa occasione.

Come dicevo, non credo che questo stravolga l'impianto e la contrattazione realizzata a livello europeo. Abbiamo già fattispecie diverse per tanti territori, come quelli, in particolare, indicati all'articolo 1 per il Mezzogiorno, e abbiamo già le aree depresse. Non vorremmo che l'introduzione di una nuova fattispecie fosse il preludio ad istituire una nuova zona, cioè le aree svantaggiate. Cerchiamo di chiamare le stesse cose sempre con il medesimo nome. Ci sono le aree depresse e la denominazione deve rimanere questa.

Inoltre, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1077, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Poiché abbiamo lavorato bene, dovevamo avere anche la sorpresa della mancanza del numero legale!

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 ad altra seduta.

Vorrei chiedere al relatore, al Governo e ai Gruppi parlamentari, che in Conferenza dei Capigruppo mi hanno sollecitato incontri, di continuare a realizzarli perché, se dovessimo mantenere questo ritmo, avremmo bisogno di dodici sedute, che non sono state previste nel calendario dei lavori d'Aula.

Per lo svolgimento in Commissione di una interrogazione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, chiedo che all'interrogazione 3-04141 del 21 novembre 2000, riguardante il registro italiano navale, possa essere data risposta presso la Commissione lavori pubblici.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 14 dicembre 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 dicembre 2000, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta. (*ore 20,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 DAL 2.0.1005 (*)

(*) Per gli altri emendamenti si rimanda alla seduta n. 976

2.0.1005 (già 2.0.14)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Applicazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di aree edificabili)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbanistici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano particolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1006 (già 2.0.13)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo é subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8 3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare é aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera *d*) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui. 11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

2.0.1007 (già 2.0.12)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mobilità territoriale dei cittadini)

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

2.0.1008 (già 2.0.10)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, RECCIA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei

termini, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).

2.0.1009 (già 2.0.5)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione del nucleo familiare)

1. L'imposta sul reddito può essere applicata, su richiesta dei contribuenti, sul reddito medio procapite derivante dal rapporto fra la somma dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la famiglia stessa.

2. Il criterio del reddito medio può essere applicato ai coniugi ed ai figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia, titolari di redditi, ne facciano richiesta».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.0.1010 (già 2.0.6)

ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "per il periodo" fino a: "all'articolo 1" con le seguenti: "su supporti informativi le dichiarazioni trasmesse in via telematica"».

2.0.1011 (già 2.0.7)

ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "e i soggetti incaricati della predisposizioni della dichiarazione"».

2.0.1012 (già 5.0.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. Il valore delle partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo 14, comma 9 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive previste dal comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.0.1013 (già 14.0.16)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 9-bis lettera i) primo periodo dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

2.0.1014 (già 14.0.25)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 9-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1015 (già 14.0.12)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 9-bis lettera i) primo periodo dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

2.0.1016 (già 93.0.7)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernente la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 9-bis, lettera i) primo periodo dopo le parole "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

EMENDAMENTI

3.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «versata una somma» inserire la seguente: «aggiuntiva».

3.2001

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «in zone di frontiera ed in altri paesi Europei».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: «il successivo» con le seguenti: «i due successivi».

Conseguentemente, all'articolo 16, al comma 1, sostituire le parole: «737» con le seguenti: «787».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3**3.0.1000** (già 9.0.4)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rinvio trattamento tributario lavoro all'estero)

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati reattive anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati reattive anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

- 2001: - 1.000.000;
 - 2002: - 1.000.000;
 - 2003: - 1.000.000.
-

3.0.1001 (già 9.0.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter.

(Rinvio trattamento tributario lavoro all'estero)

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite da: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

3.0.1002 (già 9.0.5)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter.

(Rinvio trattamento tributario lavoro all'estero)

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite da: "31 dicembre 2001"».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

3.0.1003 (già 9.0.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter.

(Rinvio trattamento tributario lavoro all'estero)

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite da: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

3.0.2560 (già 2.1142) (già 2.177)

D'ALÌ, AZZOLINI, VEGAS

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'Estero, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 11 (vedi emend. 1.0.1).

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO EQUILIBRATO

Art. 4.

Approvato con un emendamento*(Riduzione della aliquota IRPEG)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,»;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «con l'aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003»;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,»;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come provento non assogget-

tato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento».

3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, è ridotta al 47,22 per cento.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento.

EMENDAMENTI

4.1000 (già 3.21)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.1001 (già 3.8)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento"; la modi-

fica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: "di un imposto pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47, 22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; per le società quotate, tale misura è pari all'80 per cento"».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.1002 (già 3.14)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) comma primo, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003»;

b) comma primo, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5. Le imprese che non assolvono gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale a seguito della mancata denuncia della loro attività ovvero della mancata denuncia di lavoratori alle proprie dipendenze possono regolarizzare la loro situazione in base alle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, a condizione che entro il 31 dicembre 2001 provvedano, con apposita istanza, a dichiarare gli elementi utili alla determinazione ed alla quantificazione della attività svolta ovvero all'individuazione

dei lavoratori non denunciati. La regolarizzazione deve esaurirsi nell'arco di un quinquennio decorrente dal 1° gennaio 2001.

6. La retribuzione da prednere a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti dalle imprese di cui al comma 2 sarà pari per ciascun lavoratore alle seguenti percentuali del minimo tabellare riferito al più basso livello d'inquadramento previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative eventualmente applicato nell'impresa, o, in mancanza, dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicabile al settore in cui l'azienda opera:

- 20 per cento per il primo periodo d'imposta;
- 40 per cento per il secondo periodo d'imposta;
- 60 per cento per il terzo periodo d'imposta;
- 80 per cento per il quarto periodo d'imposta;
- 100 per cento per il quinto periodo d'imposta.

7. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 6 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi previsti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui al comma 5.

8. I soggetti Irpeg che si avvalgono della procedura di cui al comma 5 possono avvalersi, per il periodo d'imposta 2001 e per i due successivi, di uno speciale regime fiscale che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari alle seguenti percentuali del maggiore reddito dichiarato: 1 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, 15 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, 32 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

9. Per le imprese che abbiano denunciato lavoratori con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a quelle dovute in base al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative eventualmente applicato nell'impresa, o, in mancanza, al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicabile al settore in cui l'azienda opera, o li abbiano retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle dovute in base ai suddetti CCNL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui sia stato omesso il versamento, sarà pari alle percentuali di cui al comma 6, calcolate sulla differenza tra la retribuzione dichiarata e quella dovuta in base ai suddetti CCNL.

10. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 9 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi previsti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui allo stesso comma 9.

11. Sulla differenza tra l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989 e gli imponibili di riferimento di cui ai commi 6 e 10 vanno accreditati contributi e premi figurativi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini, rispettivamente, del diritto e misura delle prestazioni pensionistiche e assistenziali e della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo.

12. Relativamente ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione, i soggetti di cui al comma 9 sono tenuti al pagamento dell'1 per cento del reddito dichiarato con un minimo di lire 500.000 per ogni periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione. Relativamente ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione, gli obblighi fiscali e contributivi sono dovuti nella misura forfettaria del 2 per cento all'anno del minimo tabellare di cui al comma 6 per le imprese di cui al comma 5 e della retribuzione dovuta in base al CCNL per le imprese di cui al comma 9. La regolarizzazione rende inapplicabili le sanzioni civili, fiscali, amministrative e penali.

13. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 12 individua la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui ai commi 5 e 10 per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione.

14. In deroga alle disposizioni vigenti, i periodi di cui al comma 12 sono integralmente utili ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La contribuzione forfettaria di cui al comma 12 è utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

15. Le imprese che nell'arco del quinquennio non adempiono integralmente alle disposizioni di cui ai commi precedenti decadono dai benefici previsti dagli stessi commi. Le imprese non possono essere poste in

liquidazione per un periodo non inferiore a 36 mesi pena la decadenza dai benefici previsti.

16. Le imprese di cui al comma 5 che non abbiano denunciato la loro attività e che regolarizzino la loro situazione entro il 31 dicembre 2001, qualora non abbiano assolto in tutto o in parte agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, possono chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a diciotto mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio.

17. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma precedente estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

18. Per quanto non espressamente stabilito ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.

19. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sulle imprese di cui ai commi precedenti.

20. Con uno o più decreti il Ministro delle finanze, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, verranno emanate disposizioni per l'attuazione delle presenti disposizioni e per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.1003 (già 3.2)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «36 per cento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.1004 (già 3.13)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**4.1005** (già 3.18)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «35 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo F.I. n. 1 (v. emend. 1.0.1).**4.1006** (già 3.1)

ROSSI, MORO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le seguenti: «35,5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «33,5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**4.1007** (già 3.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «34 per cento».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.1008 (già 3.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «, del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.1009 (già 3.19)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO, COSTA

Respinto

Al comma 1, alla fine della lettera b) sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2002 e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

4.1010 (già 3.6)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2002».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.1011 (già 3.20)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in attesa della nuova determinazione dell'aliquota generale dell'IRPEG, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

4.1012 (già 3.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**4.1013** (già 3.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le zone di intervento dell'obiettivo 1 con l'aliquota del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001, e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2002».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 200.000;

2002: - 240.000;

2003: - 180.000.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1"».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.2500/2000 (Testo corretto)

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Respinto

All'emendamento 4.2500, al comma 4, sopprimere le parole da: «per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002» fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**4.2500/2001****Inammissibile**

MORO

All'emendamento 4.2500, al comma 4, sopprimere le parole da: «per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002» fino alla fine del comma.

4.2500 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2, presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Legge n. 468 del 1978, ridurre l'importo di 176 miliardi per il 2001.

4.2000

D'ALÌ, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso*Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazione F.I. n. 6 (v. emend. 1.0.1)**

4.1014 (già 3.22)

GUBERT

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4****4.0.1000** (già 3.0.4)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.68 del 1997, articolo 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero-capitolo 2100)».

4.0.1001 (già 3.0.1)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis): i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p)».

4.0.1002 (già 3.0.3)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) I ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p)».

4.0.1003 (già 3.0.5)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effettuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – cap. 2100)».

4.0.1004 (già 3.0.2)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effettuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p)».

4.0.1005 (già 3.0.6)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera *a*): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – cap. 2100)».

4.0.1008 (già 3.0.10)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "entro sei mesi dall'acquisto stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro sei mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto";

b) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale"».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.0.1009 (già 3.0.11)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti

delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

4.0.1001a (già 3.0.13)

GERMANÀ, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I conferimenti di beni di qualsiasi natura in società e associazioni, scontano unicamente un'imposta, sostitutiva di ogni altra imposta dello 0,50 per cento sul valore netto dei conferimenti.

2. L'aliquota si applica a tutti i rapporti non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

4.0.1012 (già 3.0.14)

GUBERT

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente:

"La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23"».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, aumentare l'aliquota di imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa)

1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 107 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.

3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

5.1000 (già 4.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Precluso (*)

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni P.R.C. (vedi emen. 2.10).

(*) Precluso dalla non approvazione del principio suppressivo relativo all'articolo 5

5.1001 (già 4.3)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Precluso dalla non approvazione del principio soppressivo relativo all'articolo 5

5.1002 (già 4.11)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Precluso (*)*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**

(*) Precluso dalla non approvazione del principio soppressivo relativo all'articolo 5

5.1003 (già 4.4)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei contributi sociali».***5.1004** (già 4.2)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto*Al comma 1, sostituire le parole da: «giuridiche e» fino alla fine del comma, con le altre: «fisiche (IRPEF) limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente compreso nei primi tre scaglioni reddituali».***5.1005** (già 4.10)

MORO, ROSSI

Respinto*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

5.1006 (già 4.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «alla categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1000 (già 4.0.1)

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

La eventuale omissione da parte di una impresa della registrazione sull'apposito registro di acquisto dei beni ammortizzabili, di cui al comma 6 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, deve intendersi sanata, in quanto considerata mera violazione di natura formale, semprechè gli estremi dell'acquisto siano ricavabili dagli altri registri contabili, nonchè dalla documentazione contabile dell'impresa.

Non viene, pertanto, inibita la piena deducibilità dei costi di acquisto, dovendosi considerare in modo estensivo e retroattivo l'abrogazione della normativa disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, disposta dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di tassazione
del reddito di impresa)*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».

2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto»;

b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento».

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 4, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

6. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo

67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

7. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale».

8. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione».

9. Per le finalità di cui al comma 8 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo n. 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

10. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

11. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5».

12. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 14, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

13. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 12 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

14. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti rea-

lizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

16. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

17. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 12 a 16 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

18. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 12 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

19. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-nonies*) è aggiunta la seguente:

«*c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*) del comma 2-*bis* dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

21. Ai fini di quanto previsto al comma 19, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi a decorrere dal 2002.

22. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Somme ammesse in deduzione dal reddito). – 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».

EMENDAMENTI

6.1000 (già 5.30)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 è attribuita agli agenti e rappresentanti di commercio una deduzione forfettaria d'imposta di lire 300.000 per ogni autoveicolo.

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1001 (già 5.68)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni materiali, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.1002 (già 5.84)

SEMENZATO, SALVATO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

All'articolo 46, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002 e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione già prevista».

6.1003 (già 5.85)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Id. em. 6.1002

Sopprimere il comma 2.

All'articolo 46, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002 e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione già prevista».

6.1004 (già 5.77)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2, la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente: «350.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.1005 (già 5.35)

ROSSI, MORO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti: «320.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1006 (già 5.34)

ROSSI, MORO

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti: «310.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1007 (già 5.51)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Le parole da: «Al comma 2» a: «assunzioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**6.1008** (già 5.52)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**6.1009** (già 5.22)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di successivo conferimento in società dell'azienda, p ramo d'azienda, si consideravalore di realizzo quelloattribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ramo d'azienda nelle scritture contabili del soggetto conferitario, prendendo a base i vvalori fiscalmente riconosciuti risultanti dalle ultime scritture contabili del conferente ovvero dell'affittuario o usufruttuario ai sensi dell'articolo 67, comma 9 e dell'articolo 68 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato"».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;

2002: - 2.000;

2002: - 2.000.

6.1010 (già 5.29)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

6.1011 (già 5.72)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 90 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.1012 (già 5.53)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1013 (già 5.36)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 111-ter (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I redditi di fabbricati strumentali all'attività esercitata, sia istituzionale oppure connessa, non concorrono alla formazione del reddito imponibile"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1014 (già 5.69)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;"

b) nella lettera *b)* il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.1015 (già 5.80)

STIFFONI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)*, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b)* per gli automezzi eccedenti i limiti indicati";

alla lettera *b)*, le parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio« sono soppresse"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania da n. 1 a n. 12 (vedi emend. 2.40).

6.1016 (già 5.42)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera *a)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.1017 (già 5.43)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

V. nuovo testo*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono aggiunte le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

6.1017 (già 5.43) (Nuovo testo)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Approvato*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono aggiunte le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

6.1018 (già 5.45)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "non inferiori" sono sostituite dalle seguenti: "congrui rispetto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.1019 (già 5.82)

CASTELLI, LEONI, COLLA, ROSSI, MORO

Respinto*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applicano anche alle imprese ai fini dell'IRPEG, per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale, nonché al miglioramento della sicurezza delle proprie strutture, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e

integrazioni. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.60).

6.1020 (già 5.44)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Al comma 4» a: «addetti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.1021 (già 5.48)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1022 (già 5.20)

VERALDI, CASTELLANI

Respinto

Al comma 4, premettere alla lettera a), la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A favore delle piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, tale remunerazione è aumentata nella misura di cinque punti percentuali per l'anno 2001 di tre punti percentuali per l'anno 2002, di un punto percentuale per l'anno 2003"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti della tabella C delle seguenti misure:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

6.1023 (già 5.28)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di conta-

bilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

6.1024 (già 5.71)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

6.1025 (già 5.75)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.1027 (già 5.200)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 dell'articolo 54 dopo le parole: "non inferiore a tre anni" sono inserite le seguenti: "e per le società sportive professionistiche non inferiore ad un anno"».

Compensazione del Gruppo FI (v. emend. 1.0.1).**6.1028** (già 5.3)

PREDI, BATTAFARANO, ROBOL, SARACCO

Ritirato

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzia delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:

2001:	- 10.000;
2002:	- 10.000;
2003:	- 10.000.

6.1029 (già 5.89)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDI

Ritirato

Al comma 10, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni

tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzie delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

6.1030 (già 5.74)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonchè nel comma 2, dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 610, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.1031 (già 5.25)

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari"; nel medesimo comma le parole: "e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000", nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è

stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.1032 (già 5.79)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Id. em. 6.1031

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari"; nel medesimo comma le parole: "e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000", nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.1033 (già 5.81)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazioni della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

6.1034 (già 5.83)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento, per i periodi d'imposta, in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999; dell'1,5 per cento per il periodo in corso al 1° gennaio 2000; dell'1 per cento per i periodi successivi"».

Compensazioni della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

6.1035 (già 5.201)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere infine il seguente comma:

«11-bis. Ai soggetti che svolgono attività nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 è applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1036 (già 5.202)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è abrogato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.1037 (già 5.203)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai soggetti che svolgono attività nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) è applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**6.1038** (già 5.73)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).**6.1039** (già 5.91)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Ritirato*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 3000 del 1999, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

6.1040 (già 5.21)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

V. Nuovo testo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;

2002: - 2.000;

2003: - 2.000.

6.1040 (già 5.21) (Nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.1017 (Nuovo testo)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

6.1041 (già 5.27)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.1017 (Nuovo testo)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

6.1042 (già 5.70)

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.1017 (Nuovo testo)*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).**6.1043** (già 5.19)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto*Sopprimere i commi da 12 a 18.***Compensazione Gruppo A.N (v. emend. 2.60).****6.1044** (già 5.63)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Sopprimere il comma 12.***6.1045** (già 5.62)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Sopprimere il comma 13.***6.1800** (già 5.0.8)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Ritirato*Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:*

«20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della presente legge.

21. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1 è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2001, 10 miliardi per il 2002 e di lire 8 mi-

liardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001 l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 22 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente».

Conseguentemente, in Tabella C alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001 - 4;
2002 - 10;
2003 - 8».

6.2000

PASQUINI

Ritirato

Sopprimere il comma 22.

6.1046 (già 5.6)

GUERZONI, PASQUINI, CAZZARO

Respinto

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi».

6.1047 (già 5.7)

CASTELLANI Pierluigi

Ritirato

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, tra le parole: "e per il successivo" e le parole: "il reddito complessivo", inserire le seguenti: "periodo (per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/1) o per i due successivi periodi (per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, D/3 e D/8"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

6.1048 (già 5.8)

CASTELLANI Pierluigi

Ritirato

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, aggiungere il periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli immobili appartenenti alle categoria catastali D/2, D/3 e D/8, si applicano anche per il secondo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

6.1049 (già 5.13)

CRESCENZIO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 778

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. I soggetti, regolarmente iscritti nel registro della CCIAA quali esercenti il commercio di leghe e prodotti per uso odonoiatrico e odontotecnico protesi, che commercializzano le leghe dentali auree di purezza pari o superiori a 325 millesimi, non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000».

6.1050 (già 5.9)

VILLONE

Decaduto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, dopo le parole: "nonchè ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente a un solo veicolo per le ditte individuali, ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per i mezzi eccedenti i limiti indicati";

16-ter. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 sono soppresse dopo il primo periodo le seguenti parole: "tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio", nonché nell'ultimo periodo le parole: "il predetto limite di 35.000 di lire per le autovetture è elevato a 50.000.000 di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

6.1051 (già 5.39)

BONAVITA

Ritirato

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, l'articolo 121-bis, comma 1, è sostituito dal seguente.

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa";

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

6.152 (già 5.47)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 817, l'articolo 121-bis, 1° comma, è sostituito dal seguente:

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da tu-

rismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa".

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

16-quater. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

16-quinquies. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

16-sexies. Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonchè i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, e gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

Compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).

6.1054 (già 5.46)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le società ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono autonomia soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).

6.1055 (già 9.3)

D'ALÌ, TAROLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Al comma 8, dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: "il successivo" con le seguenti: "i due successivi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.16

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELI, CADDEO, CONTE

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che:

in data 31 maggio 1999, con decreto n. 1071, è stato approvato e finanziato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale della Venezia orientale;

sono state concesse agevolazioni finanziarie a 38 aziende per un investimento complessivo di lire 69.182 milioni con un onere per lo Stato pari a lire 17.837 milioni;

sono state pianificate opere infrastrutturali connesse alle attività produttive per 5.240 milioni e relative al sistema informativo territoriale;

successivamente all'approvazione e finanziamento del patto, il soggetto responsabile, gli amministratori locali e le associazioni di categoria e del lavoro hanno promosso la realizzazione del primo protocollo aggiuntivo al patto con un coinvolgimento sia delle aziende che degli enti pubblici;

a seguito della pubblicazione del bando per la presentazione dei programmi di investimento, le aziende inserite nel documento sono 86, con investimenti per circa 284 miliardi e un onere a carico dello Stato di circa 50 miliardi;

a supporto di tali investimenti produttivi sono state individuate, quale prioritarie, opere infrastrutturali per 87 miliardi con un contributo dello Stato di 26 miliardi;

da tali investimenti la ricaduta occupazionale sarà di 600 nuove unità lavorative in un territorio, il Veneto orientale, che non ha conosciuto gli stessi ritmi di sviluppo del resto del Nord-Est, considerate le particolari difficoltà che l'industria della ricettività incontra per esigenze di lavoro e per la complessità e onerosità delle procedure previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che scadono il 30 dicembre 2000;

considerato inoltre che il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, agli articoli 23 e 24, istituisce un fondo di 600 miliardi, per gli anni 1999-2001, per i programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro (articolo 23) e di 150 miliardi per progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

considerato che tutte le aziende di ricettività turistica rientrano tra quelle che hanno urgente necessità dei lavori di adeguamento in rapporto anche alla vetustà della gran parte delle aziende turistico ricettive,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2001 i termini di predisposizione dei programmi di adeguamento delle strutture turistiche di ospitalità e dell'organizzazione ricettiva censita alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

a destinare al settore delle aziende di ospitalità italiane il 15 per cento dei fondi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2000), per il finanziamento da parte dell'INAIL, nel cui ambito di competenza territoriale è localizzata l'unità produttiva di ospitalità censita, entro il 31 dicembre 2001, di progetti per l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti plurilingue informatici, multimediali, grafico-visive banche dati da rendere disponibili per la clientela italiana e straniera in forma gratuita o a costo di produzione.

9.4885.778 (già em. 6.1049)

CRESCENZIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

a risolvere per via amministrativa la situazione di incertezza che grava circa gli eventuali obblighi da parte dei soggetti regolarmente iscritti nel registro CCIAA, quali esercenti il commercio di leghe dentali e prodotti per uso odontoiatrico e odontotecnico protesi, in ordine agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1000 (già 5.0.1)

GAMBINI, PAROLA

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"120-bis) le prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali", sono soppresse.

3. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

4. L'articolo 16 della 23 dicembre 1999, n. 488 è così sostituito:

"Art. 16. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 1 0.000.000;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turisticoalberghiere 4 stelle con un numero

di appartamenti inferiore a venticinque, residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 300.000.

5. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

6. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 4 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

7. Gli importi di cui al comma 4 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana spa.

8. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

9. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 é applicabile anche alle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

10. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 8 e 9, ed il periodo di chiusura di cui al comma 12 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 14.

11. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 é applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. I benefici di cui al comma 8 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

13. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si é verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale e l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

14. Le aziende di cui al comma 8 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio. Alla scadenza di tale periodo, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività, in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della predetta agevolazione contributiva.

15. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

16. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2001, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

17. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, é riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitu-

tiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis..

18. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere, in deroga alle disposizioni degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 17.

19. Le disposizioni dei commi 16, 17 e 18 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

20. L'imposta sostitutiva di cui al comma 17 deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio in corso alla data del 30 novembre 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza nel termine di versamento, rispettivamente, del 1° e del II acconto dovuto per le imposte sul reddito dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 novembre 2000, con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

21. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 aprile 2001 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di cui al comma 18 nei termini previsti dal comma 21.

22. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001.

23. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento";

b) nelle note, é aggiunta, in fine, la seguente: "II-*quinquies*). L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a

favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda".

24. Le disposizioni di cui al comma 23 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

25. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".

26. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e nono periodo".

27. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) é aggiunto il seguente: "41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa".

28. Le disposizioni dei commi 25, 26 e 27 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 delle seguenti:

Compensazione n. 1.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. È autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano

in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle finanze, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;

b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

c) il Ministro dell'interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto a), anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

d) l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica;

e) ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto g) non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale;

f) è inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.

4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari:

a) il Comune sede della casa da gioco;

b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;

c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;

d) lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

Compensazione n. 2.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 23 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Compensazione n. 3.

Sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

Compensazione n. 4.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

"Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato un contributo "una tantum", stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.

Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante all'entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno 2001.

Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro"».

Compensazione n. 5.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni per l'INVIM decennale)

1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con i criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, può essere applicata un'ipotesi sostitutiva pari allo 0,20 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».

6.0.1001 (già 5.0.3)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Riduzione del prelievo IRPEG e IRAP
per le imprese operanti nel mezzogiorno)*

1. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 dell'art. 5, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo "de minimis", come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

3. All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per gli anni dal 2001 al 2003 le unità produttive dei soggetti di cui all'art. 3, operanti nelle aree dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è esente l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo "de minimis", come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

Conseguentemente, all'art. 14, sostituire le parole:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

Con le altre:

- a) lire 5.000.000 se la base imponibile non supera lire 100.000.000;
- b) lire 3.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 100.100.000;
- c) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 100.200.000;
- d) lire 1.250.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 100.300.000».

6.0.1004 (già 5.0.7)

MONTAGNINO, CASTELLANI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 788

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento fiscale)

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono".

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Conseguentemente alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero delle finanze Dlgs n. 300/1999 art. 70 comma 2 (2.1.2.9) è così ridotto:

- 20.000 milioni per il 2001;
 - 20.000 milioni per il 2002;
 - 20.000 milioni per il 2003».
-

6.0.1006 (già 3.0.7)

MARINI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-nonies*), aggiungere la seguente:

"*c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogate; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti beneficiare; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a lire 175 miliardi e per il 2002, lire 100 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: «pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 12 per cento per il 2001, e al 4,5 per cento a decorrere dal 2002, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa».

6.0.1007 (già 9.0.1)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare. MUNDI, MISSERVILLE

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rivalutazioni dei beni delle società per azioni)

1. Alle società per azioni che abbiano presentato domanda di ammissione alla quotazione in uno dei mercati regolamentati gestiti da Borsa italiana Spa prima dell'emanazione della presente legge, e per le quali l'ammissione non sia ancora stata deliberata, è consentita la rivalutazione dei beni materiali ed immateriali e delle partecipazioni, di cui al precedente articolo 10, acquisiti prima della data di deposito alla CONSOB del Prospetto informativo, ancorchè non risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, purchè risultanti dal bilancio relativo al primo esercizio chiuso successivamente al 31 dicembre 1999».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

ORDINE DEL GIORNO**9.4885.788** (già em. 6.0.1004)

MONTAGNINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 6 del disegno di legge Atto Senato n. 4885,

premesso che:

gli incaricati alla vendita a domicilio sono in atto soggetti a una ritenuta fissa a prescindere dall'ammontare del reddito percepito;

che a tali lavoratori è preclusa la possibilità di detrarre dall'imponibile le spese di produzione del reddito contrariamente a quanto è disposto per tutte le altre categorie,

impegna il Governo,

a considerare la possibilità di garantire, nel rispetto dei principi dell'equità, della capacità contributiva e della progressività della tassazione,

la deducibilità delle spese di produzione del reddito e l'estensione del cosiddetto contribuente minimo agli incaricati alla vendita a domicilio.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
- b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari

a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui ai commi precedenti. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

EMENDAMENTI

7.1000 (già 6.1)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.1001 (già 6.2)

MACERATINI, CUSUMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 7.1000

Sopprimere l'articolo.

7.1002 (già 6.3)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 7. - 1. È riconosciuto ai datori di lavoro, che nel periodo compreso dal 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipendenti, un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-

gate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliere in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massino di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo a della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1003 (già 6.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 7. - 1. È riconosciuto ai datori di lavoro un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliere in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1004 (già 6.5)

PIREDDA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro,» inserire le seguenti: «operanti nelle regioni con un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale».

7.1005 (già 6.6)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, le parole: «1° ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1006 (già 6.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'incremento deve intervenire rispetto alla base occupazionale costituita dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato occupati nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre 2000; in tal caso il credito di imposta è pari a 400.000 lire per ciascun mese.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1007 (già 6.8)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ovvero a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi, per le imprese operanti nel settore turistico e alberghiero».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1008 (già 6.211)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato

per non meno di sei mesi nelle attività turistiche, alberghiere e ricettive a carattere stagionale».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1009 (già 6.9)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1010 (già 6.10)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura, proporzionale alle giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrano, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate dall'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1011 (già 6.11)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 800.000» con le seguenti: «lire 1.000.000».

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1012 (già 6.12)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e lire 500.000 per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:	–	380.000;
2002:	–	630.000;
2003:	–	1.000.000.

Ulteriori compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**7.1013** (già 6.212)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato e a tempo determinato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**7.1014** (già 6.13)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, le date: «1° ottobre 1999 e 30 settembre 2000» vengono rispettivamente sostituite da: «1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1015 (già 6.14)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «e a tempo determinato» fino a: «contenuto formativo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1016 (già 6.18)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al terzo periodo sostituire le parole da: «il credito d'imposta» fino alla fine del periodo con le altre: «non spetta alcun credito d'imposta».

7.1017 (già 6.19)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un credito di imposta di lire 400.000 nel caso dei soggetti di cui al comma 5, lettera b-bis), per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 12 mesi;».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1018 (già 6.23)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

V. nuovo testo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001:	- 1.000.000;
2002:	- 1.000.000;
2003:	- 1.000.000.

7.1018 (già 6.23) (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, BEDIN

Approvato (*)

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno».

(*) Votato dopo l'em. 7.1071

7.1019 (già 6.24)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1020 (già 6.26)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1021 (già 6.27)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 3, sopprimere il primo periodo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1022 (già 6.28)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1023 (già 6.30)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «o può essere chiesto a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1024 (già 6.31)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1025 (già 6.200)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «18 anni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1026 (già 6.32)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «20 anni».

7.1027 (già 6.33)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO

Respinto

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «a 25 anni» con le seguenti: «a 21 anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1028 (già 6.34)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Al comma 5» a: «lettera b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1029 (già 6.35)

ROSSI, MORO

Precluso

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.1030 (già 6.37)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1031 (già 6.203)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: almeno 24 mesi con le seguenti: «da almeno 3 mesi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1032 (già 6.202)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Le parole da: «Al comma 5» a: «6 mesi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «almeno 24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1033 (già 6.36)

ROSSI, MORO

Precluso

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

7.1034 (già 6.39)

ROSSI, MORO

Le parole da: «Al comma 5» a: «12 mesi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti. «12 mesi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1035 (già 6.38)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti. «da almeno 12 mesi».

7.1036 (già 6.201)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti. «da almeno 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1037 (già 6.40)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 5, alla fine della lettera b) dopo la parola: «104» viene aggiunta la seguente: «o siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1038 (già 6.41)

GUBERT

Respinto

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i mesi sono ridotti da 24 a sei qualora il nuovo assunto abbia a carico, con quota almeno pari al 50 per cento, almeno tre figli di minore età».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, fino alla sua concorrenza è aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22.

7.1039 (già 6.42)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 5, lettera c), premettere le parole: «fatti salvi i diversi trattamenti consentiti nei contratti d'area o di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1040 (già 6.43)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

7.1041 (già 6.204)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Id. em. 7.1040

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

7.1042 (già 6.44)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Prima parte id. em. 7.1040; seconda parte preclusa

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1043 (già 6.45)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Al comma 5, la lettera d) è soppressa; il comma 7 è soppresso.

7.2000

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DUVA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIZZINATO

Approvato

Al comma 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro».

Conseguentemente al comma 7, nono rigo, dopo la parola «modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro».

7.1044 (già 6.49)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Alla fine del comma 5) viene aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

7.1045 (già 6.50)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro stagionale e a tempo determinato le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni si applicano per l'intero anno. Nel caso di più rapporti di lavoro stagionale o a tempo determinato nel corso dell'anno, ciascun datore di lavoro applica le detrazioni stesse rapportate ai periodi di lavoro di competenza, fermo restando per il lavoratore il di-

ritto a conguagliare le eventuali differenze di sede di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

7.1046 (già 6.51)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1047 (già 6.205)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «pubblico, anche gestito da privati».

7.1048 (già 6.206)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «comunque assegnata».

7.1049 (già 6.52)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «violazioni non formali» fino a: «ovvero».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1050 (già 6.207)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «state irrogate» con le seguenti: «previste».

7.1051 (già 6.54)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «sono state irrogate» con le altre: «sono previste».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

7.1052 (già 6.65)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 8, dopo la parola: «articolo», aggiungere la seguente: «non».

7.1053 (già 6.66)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40

2002: - 30

2003: - 20

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

7.2001

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il credito di imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con

contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1055 (già 6.209)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Sopprimere il comma 10.

7.1056 (già 6.68)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori individuati nel citato articolo 4 e».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1057 (già 6.210)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori individuati nel citato articolo 4 e».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1058 (già 6.69)

CIMMINO, MUNDI, NAVA, NAPOLI Roberto

Respinto

Sostituire, al comma 10, secondo periodo, la frase: «... nei territori individuati nel citato articolo 4...» con: «nelle regioni dell'Obiettivo 1, individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

7.109 (già 6.70)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: «400.000» con la seguente: «800.000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1060 (già 6.71)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: «400.000» con la seguente: «500.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.1061 (già 6.72)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «nuovo dipendente», aggiungere le seguenti: «con riferimento al periodo indicato 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003».

7.1062 (già 6.73)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere la parola: «purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio»

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1063 (già 6.74)

MORO, ROSSI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

7.1064 (già 6.75) (Testo corretto)

GRILLO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Allo scopo di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dei lavoratori occupati con il predetto tipo di contratto nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali della UE, per i primi tre anni di durata una retribuzione inferiore, per il primo anno fino al 15 per cento, per il secondo anno fino al 10 per cento e per il terzo anno fino al 5 per cento a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori di pari qualifica.

11-ter. A totale o parziale compensazione della minore retribuzione percepita dai lavoratori di cui al comma precedente, il Ministro delle finanze con proprio decreto fissa annualmente uno specifico aumento delle detrazioni Irpef nel limite massimo di lire 445 miliardi per il 2001, lire 343 miliardi per il 2002 e lire 342 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le autorizzazioni di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell'1 per cento.

7.1065 (già 6.76)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientrano nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare

maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

7.1066 (già 6.77)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-ter. Ai datori di lavoro privati, agli enti locali titolari di progetti per lavoratori socialmente utili e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 81/2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore socialmente utile assunto a tempo pieno e indeterminato.»

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 20;

2002: - 20;

2003: - 20.

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n: 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

7.1067 (già 6.78)

NAVA, LAURIA Baldassare, MUNDI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All'art. 1 il comma 1 del D.Lgs. 81 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Ai datori di lavoro privati, agli Enti Locali titolari di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2,

comma 1, del Decreto Legislativo 81/2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore LSU assunto a tempo pieno e indeterminato"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

7.1068 (già 6.79)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 66, legge n. 144/99, sono prorogate fino al 31 marzo 2001. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7.1069 (già 6.80)

GUBERT

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito di imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA».

Conseguentemente all'articolo 30, comma 2 aumentare l'aliquota di imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

7.1070 (già 6.81)

BATTAFARANO

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche ai soci di cooperative inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, purchè retribuiti secondo il contratto collettivo nazionale, ed ai soci di cooperative di piccola pesca inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che erogino retribuzioni contrattuali alla parte».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 2.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

7.1071 (già 6.82)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Ai datori di lavoro agricolo operanti ed aventi sede in aree naturali protette, si applicano le agevolazioni contributive di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dal comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, già previste per i territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

11-ter. Entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individuano le aree naturali protette regionali e nazionali in cui si applicano le agevolazioni previste in favore dei soggetti di cui al comma 11-bis. Il Governo provvede alla individuazione delle aree naturali protette di competenza delle regioni qualora le stesse non vi provvedano nei termini.

11-quater. Alle imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni e mezzadri o da imprenditori agricoli a titolo principale operanti ed aventi sede in aree naturali protette, si applicano le misure contributive ridotte previste dall'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 7, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, in favore delle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 601».

7.1072 (già 6.83)

AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 7.1018 per la parte non inammissibile*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40.000;

2002: - 30.000;

2003: - 20.000.

7.1073 (già 6.84)

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Accantonato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**7.1074** (già 6.86)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Accantonato*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«11-bis. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

7.1075 (già 6.89)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Accantonato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1076 (già 6.90)

MUNDI, LAURIA

Accantonato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi

sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

7.1077 (già 6.91)

ROSSI, MORO

Accantonato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 60 e 62 del testo unico imposte sui redditi».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

7.1078 (già 6.93)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c-ter) nei casi di aumento delle attività connesse a richieste di mercato".

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. L'impresa fornitrice trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei contratti di fornitura stipulati nel mese precedente specificando il numero e il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, le loro mansioni, le date di inizio e di conclusione dei contratti, nonché il nominativo dell'azienda utilizzatrice. In relazione a specifiche attività di vigilanza e controllo in corso di svolgimento presso aziende utilizzatrici la direzione provinciale del lavoro competente per territorio può chiedere alla società fornitrice copia del contratto di fornitura»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei lavoratori temporanei non può comunque superare il 10 per cento del numero dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti è in ogni caso consentita l'utilizzazione sino a cinque unità";

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori"».

7.1079 (già 6.94)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n 196 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) nel caso di punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

e) quando sia necessario per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali"».

7.1080 (già 6.95)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Le parole da: «Dopo il comma 11» a: «le attività» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

"9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività, nonché l'attività di ricerca, selezione, formazione e di *outplacement*. Del pari, le società di collocamento autorizzate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 che rispondano ai requisiti richiesti per le società di fornitura di lavoro temporaneo possono esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo nonché l'attività di ricerca, selezione, formazione e di *outplacement*".».

7.1081 (già 6.96)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

"9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività".».

7.1082 (già 6.97)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, va aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nel contratto di fornitura, l'impresa utilizzatrice rifiuti la prestazione del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l'impresa fornitrice,

ferma rimanendo la sua responsabilità nei confronti del prestatore di lavoro, per il pagamento della retribuzione prevista per l'intero periodo di assegnazione concordato e ferma rimanendo la scadenza del termine della predetta assegnazione, può inviare il predetto prestatore di lavoro presso altra azienda utilizzatrice per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni analoghe ovvero utilizzarlo di rettamente presso l'agenzia"».

7.1083 (già 6.98)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente:

"6-bis. In caso di fornitura di lavoro temporaneo ad aziende utilizzatrici italiane operanti in Paesi extracomunitari, l'autorizzazione già ottenuta dalle suddette aziende è valida anche per le società fornitrici a condizione che l'utilizzo in Paesi extracomunitari sia menzionato nel contratto di fornitura"».

7.1084 (già 6.99)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le retribuzioni tabellari di base previste dalle contrattazioni collettive dei settori delle imprese utilizzatrici, il rapporto di lavoro temporaneo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Nelle more della stipulazione del contratto della categoria delle imprese fornitrici, si applicano interamente i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori delle imprese utilizzatrici".

11-bis. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Il contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può prevedere, al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti

per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del i lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564"».

7.1085 (già 6.100)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale di lavoro cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice"».

7.1086 (già 6.101)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (*Fondo per la formazione*). 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese fornitrici, le predette imprese sono tenute a destinare una somma pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo appositamente istituito nel bilancio delle imprese di cui al medesimo comma, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3"».

7.1087 (già 6.102)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, il primo periodo è abrogato;

b) nel comma 3, dopo le parole: "fino al decimo giorno successivo" sono inserite le parole: "e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo"».

7.1088 (già 6.103)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel secondo periodo, dopo le parole: "si trasforma in contratto", sono aggiunte le seguenti: "di lavoro temporaneo"».

7.1089 (già 6.104)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo. Se la prestazione continua oltre il trentesimo giorno, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice a decorrere dalla scadenza del termine stesso"».

7.1090 (già 6.105)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. 1. All'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico che intendano stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo devono procedere a gare di appalto aperte a tutte le società di fornitura di lavoro temporaneo debitamente autorizzate. I relativi bandi dovranno essere resi pubblici nei modi e termini di legge;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere rilasciate a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato"».

7.1091 (già 6.106)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"3-bis. I crediti derivanti dall'obbligo di cui alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 1 sono compresi fra quelli di cui al numero 1) dell'articolo 2778 del codice civile"».

7.1092 (già 6.107)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

7.1093 (già 6.108)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende colpite dall'influenza aviaria ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

11-ter. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 dicembre 2000.

11-quater. L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 3000 unità dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

11-quinquies. Ai lavoratori che nel biennio precedente al 15 dicembre 1999 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari. Le indennità previste dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

7.1094 (già 6.109)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può convocare le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1000 (già 6.0.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

7.0.1001 (già 6.0.2)

NOVI

Respinto nella parte non inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di organico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati

nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali richieste. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d'organico e si avvalgano dei lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne sia l'orario di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente».

7.0.1002 (già 6.0.3)

NOVI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli enti locali e alle aziende municipalizzate che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è concesso, per tre periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 1999, un'esenzione totale d'imposta per ogni lavoratore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dell'esenzione d'imposta di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.0.1004 (già 6.0.5)

NOVI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, la lettera a) è abrogata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.0.1005 (già 6.0.6)

NOVI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da: "ovvero" a "lavoratori" sono sostituire con le seguenti: "dei lavoratori"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.0.1007 (già 6.0.9)

NOVI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti e selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento dei posti"».

7.0.1015 (già 6.0.20)

MORO, CASTELLI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

*(Interventi per la ristrutturazione
delle imprese agricole in difficoltà)*

1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

EMENDAMENTI

8.1000 (già 7.11)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, al quarto rigo, dopo le parole: «29 dicembre 1993, n. 580» aggiungere le parole: «e delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE 2200/96».

8.1001 (già 7.13)

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «danneggiate da calamità», aggiungere le seguenti parole: «, da epidemie».

8.1002 (già 7.2)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Al comma 2, sostituire: «3», con «5», conseguentemente, al medesimo comma, sostituire «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

8.1003 (già 7.4)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Al comma 2, sostituire «3», con «5».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

8.1004 (già 7.3)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Al comma 2, sostituire «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

8.1005 (già 7.5)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in relazione ad...» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere la lettera c).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

8.1006 (già 7.10)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, all'ottavo rigo, sopprimere le parole: «anche in relazione ad» e sostituire con: «per far fronte al pagamento sia delle esposizioni debitorie di credito agrario, siano esse rate di mutuo od effetti agrari, scadute e non pagate ovvero con scadenze prorogate comunque poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia delle».

8.1007 (già 7.1)

GUBERT

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «qualità» inserire la parola. «o».

8.1008 (già 7.7)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire: «30», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

8.1009 (già 7.6)

ANTOLINI, MORO

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

8.1010 (già 7.9)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

8.1011 (già 7.12)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sopprimere il comma 7.

8.1012 (già 7.8)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1000 (già 7.0.1)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese del comparto ittico ed attività connesse in difficoltà)

1. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali di settore, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02 e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al precedente comma è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie.

5. L'importo dei mutui potrà essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli inte-

ressi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine: conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento; c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nella misura del 30 per cento. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio delle attività di cui al presente articolo. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce ministero delle Politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.0.1001 (già 7.0.2)

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bovine, classificati esercizi di vicinato, è riconosciuto un contributo in conto esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire 5.000.000. Tale credito potrà essere utilizzato anche in compensazione

ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

8.0.1002 (già 7.0.3)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Id. em. 8.0.1001

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bovine, classificati esercizi di vicinato, è riconosciuto un contributo in conto esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire 5.000.000. Tale credito potrà essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

8.0.1003 (già 7.0.4)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, agevolazioni contributive per i giovani imprenditori agricoli, cartolarizzazione e riallineamento contributivo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, anche se precedentemente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli, entro il 31 dicembre 2001, l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e aityp - ai sensi della legge n. 233 del 1990 - con decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri contributivi retroattivi. La stessa facoltà è concessa ai componenti del nucleo familiare di coltivatori diretti che posseggano i requisiti per l'iscri-

zione, o che facciano parte di aziende già esistenti. Sono fatti salvi i diritti previdenziali e assicurativi e ogni altra presentazione o beneficio acquisiti nel passato in gestione previdenziali diverse.

2. A favore dei giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni alla data del loro primo insediamento a capo di un'azienda agricola o come coadiuvante, è concessa limitatamente, ai giovani che avviano l'attività negli anni 2001 e 2002, una riduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per il quarto e il quinto anno dal loro insediamento.

3. La riduzione contributiva prevista dall'articolo 75 comma 3-*sexies*, si applica anche ai datori di lavoro agricoli che hanno aderito ai contratti di riallineamento provinciali, vigenti dal 1990, e che hanno denunciato regolarmente la manodopera assunta. L'Inps nell'applicazione della cartolarizzazione prevista dagli articoli 13 e 15 della legge n. 448 del 1998, è tenuta nel calcolo della debitoria a effettuare le riduzioni previste dalla legge n. 198 del 1997 per gli anni non caduti in prescrizione.

È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del 1998 articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativo alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, per tutto l'anno 2001. L'Inps provvederà ad un attento esame delle singole posizioni, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, recependo le disposizioni applicative del riallineamento in agricoltura.

8.0.1003a (già 8.0.2)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Dopo l'articolo 8» a: «bilancio di cassa» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

L'Agea provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa, la norma non prevede copertura finanziari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.0.1006 (già 6.0.11)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO,
NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'Agea, provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

8.0.1007 (già 6.0.10)

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE,
BATTAFARANO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 704

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'Agea e gli acquirenti del latte provvedono, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal prelievo versato o delle garanzie prestate. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

8.0.1008 (già 6.0.14)

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI

Le parole da: «Dopo l'articolo 8» a: «3.000» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**8.0.1009** (già 6.0.16)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, D'ALÌ

Precluso*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8.-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a pro-

prio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.0.1010 (già 6.0.15)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.0.1011 (già 6.0.13)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**8.0.1004** (già 7.0.5)

CASTELLI, MORO

Le parole da: «Dopo l'articolo 8» a: «sostituite» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,

n. 343, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 200.000».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.0.1005 (già 7.0.6)

CASTELLI, MORO

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 300.000».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.704 (già em. 8.0.1007)

SCIVOLETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, nel corso del quale si è riproposta la necessità di restituire nei tempi più brevi possibili le somme versate in eccesso ai produttori di latte che abbiano versato il prelievo in misura superiore al dovuto;

considerato che l'articolo 1, comma 13 del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, già prevede che il prelievo versato sia restituito, per la parte non dovuta, con gli interessi legali maturati, ai produttori il cui ricorso sia stato accolto,

impegna il Governo

ad impartire precise direttive all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed a vigilare affinché la stessa AGEA provveda alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato ai produttori il cui ricorso

sia stato accolto entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso stesso, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito neto della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli in-

vestimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

EMENDAMENTI

9.1000 (già 8.1)

ROSSI, MORO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.1001 (già 8.3)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa», aggiungere le seguenti: «nonchè alle imprese agricole».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1002 (già 8.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Ai datori di lavoro».

9.1003 (già 8.5)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1004 (già 8.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1005 (già 8.10)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997».

9.1006 (già 8.11)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle piccole e medie imprese».

9.1007 (già 8.12)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002».

9.1008 (già 8.13)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

9.1009 (già 8.17)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la seguente: «2002».

9.1010 (già 8.14)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Id. em. 9.1009

Al comma 1, sostituire le parole: «2006» con le seguenti: «2002».

9.1011 (già 8.15)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la seguente: «2003».

9.1012 (già 8.16)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2004».

9.1013 (già 8.18)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «nelle aree» fino alle parole: «n. 209».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1014 (già 8.19)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree territoriali» fino a: «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

9.1015 (già 8.20)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree territoriali» fino a «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1016 (già 8.21)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Al comma 1» a: «fondi strutturali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) e c)» con le seguenti: «definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE), n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**9.1017** (già 8.22)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 e c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**9.1018** (già 8.23)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87.3a) e 87.c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno tran-

sitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1019 (già 8.25)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il credito di imposta di cui al periodo precedente è ridotto del 50 per cento per gli investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee alle deroghe 92.3.c)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1020 (già 8.28)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- «1) al comma primo, l'ultimo periodo è soppresso;
 - 2) al comma secondo, nel primo periodo, dopo le parole: «relativi a beni d'investimento» sono aggiunte le seguenti parole: «della stessa categoria»;
 - 3) al comma secondo, nel secondo periodo, le parole: «effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione» sono soppresse;
 - 4) al comma settimo, il primo periodo è soppresso».
-

9.1021 (già 8.29)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

9.1022 (già 8.30)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

9.1023 (già 8.26)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «regionale» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

9.1024 (già 8.31)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

9.1025 (già 8.32)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

9.1026 (già 8.33)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatto salvo lo sgravio contributivo integrale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 488».

Compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**9.1027** (già 8.27)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si considerano aree territoriali svantaggiate anche le aree ricomprese all'interno delle aree protette, quali parchi nazionali e regionali, nonché quelle definite ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**9.1028** (già 8.34)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investi-

mento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1029 (già 8.35)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Al comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 817, escluso il mobilio ed analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonchè gli ammortamenti dettori nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica, dell'investimento in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le: imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da

emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

9.1030 (già 8.36)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle im-

poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Con-

temporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

9.1031 (già 8.37)

NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO, MUNDI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto

del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

9.1032 (già 8.39)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Al comma 2» a: «n. 527» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 e dalla circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1033 (già 8.40)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1034 (già 8.41)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**9.1035** (già 8.38)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Sostituire, al comma 2, la frase da: «Per nuovi investimenti», fino a: «loro entrata in funzione», con la seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

9.1036 (già 8.42)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «esclusi», con la parola: «inclusi», conseguentemente, dopo le parole: «coefficienti di ammortamento» aggiungere i seguenti: «, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

9.1037 (già 8.44)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere dalla parola: «nonchè», fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1038 (già 8.46)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le altre: «della stessa categoria merceologica».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

9.2000 (già 8.47)

ERROI, BATTAFARANO

Respinto

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva» con le parole: «della stessa categoria merceologica».

9.1039 (già 8.47)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Id. em. 9.2000

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le altre: «della stessa categoria merceologica».

9.1040 (già 8.45)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della stessa struttura», con le seguenti: «della stessa categoria».

9.1041 (già 8.50)

D'URSO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

9.1042 (già 8.49)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «struttura produttiva», con la seguente: «categoria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1043 (già 8.51)

ERROI, PAPPALARDO, CARELLA, VERALDI, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Id. em. 9.2000

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

9.1044 (già 8.52)

MARITATI, BATTAFARANO

Id. em. 9.2000

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

9.1045 (già 8.53)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Al comma 2» a: «di imposta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1046 (già 8.54)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1047 (già 8.55)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1048 (già 8.56)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la seguente parola: «25», con l'altra: «5».

9.1049 (già 8.58)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione di strategia di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

9.1050 (già 8.57)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «si intendono» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di *marketing* di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di *marketing*, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**9.1051 (già 8.59)**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di *marketing* di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di *marketing*, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo

prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

9.1052 (già 8.67)

WILDE, MORO, ROSSI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

9.1053 (già 8.61)

ZANOLETTI

Id. em. 9.1052

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

9.1054 (già 8.63)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 705

Al comma 5, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

9.1055 (già 8.64)

BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, CAZZARO, MANCONI, GAMBINI, DE CAROLIS, FERRANTE

Id. em. 9.1052

Al comma 5, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

9.1056 (già 8.65)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Prima parte id. em. 9.1052; seconda parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

9.1057 (già 8.68)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 9.1052

Al comma 5, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

9.1058 (già 8.62)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «o può essere chiesto a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

9.1059 (già 8.72)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9.1060 (già 8.73)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

9.1061 (già 8.77)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Prima parte id. em. 9.1060; seconda parte preclusa

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

9.1062 (già 8.74)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Prima parte id. em. 9.1060; seconda parte preclusa

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

9.1063 (già 8.76)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «all'agevolazione».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

9.1064 (già 8.75)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «se nel periodo» fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

9.1065 (già 8.78)

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

«5-bis. Ai titolari di attività commerciali ed ai titolari di attività artigianali sono concessi gli assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 marzo 1988 n.153, secondo i parametri di reddito ivi previsti per i lavoratori dipendenti.

I commercianti e gli artigiani di cui sopra hanno diritto ad un contributo in conto capitale del 50 per cento su tutte le spese sostenute per l'acquisto di immobili, macchinari, attrezzature, nonché per ampliamento e ristrutturazione dei locali adibiti alle attività commerciali ed artigianali. Tali benefici non sono cumulabili con altre forme di contributi in conto capitale, il tutto per un importo di 1000 miliardi di lire».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

9.1066 (già 8.80)

D'ALÌ

Respinto

Sopprimere il comma 8.

9.1067 (già 8.91)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

9.1068 (già 8.84)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro novanta giorni».

9.1069 (già 8.85)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Le parole da: «Al comma 8» a: «sessanta giorni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni».

9.1070 (già 8.89)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni».

9.1071 (già 8.81)

ROSSI, MORO

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

9.1072 (già 8.87)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: «dopo» con la seguente: «entro».

9.1073 (già 8.82)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: «almeno».

9.1074 (già 8.92)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «finalizzate» fino a: «di effettuare» con le seguenti: «dirette ad una verifica delle qualità degli investimenti realizzati ed a».

9.1075 (già 8.86)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «alla valutazione» aggiungere le seguenti: «ed il monitoraggio».

9.1076 (già 8.88)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'opportunità» con le seguenti: «e dell'opportunità».

9.1077 (già 8.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Alla rubrica, sostituire la parola: «svantaggiate» con la seguente: «depresse».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.705 (già em. 9.1054)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, PASTORE, RIZZI, BALDINI, PICCIONI, MANFREDI, BETTAMIO, BRUNI, MULAS

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 4885, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessò:

che l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000 hanno di fatto confermato la limitata visione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e pro loco, contenendo volutamente la piena applicazione dei commi 1, 2 e 3 del suddetto articolo alle sole società sportive;

che rilevato come tale opposizione si manifesti pur in presenza della piena applicazione a favore di dette società sportive del disposto del comma 1 del citato articolo 25, che di fatto recita: «non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità»;

considerato:

che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare nuova applicazione a favore anche delle pro loco come già disposto dalla legge n. 66 del 1992 che recitava: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398» a favore delle società sportive;

che è vista tale ultima iniziativa di esclusione come impeditiva di fatto allo svolgimento di una corretta e tranquilla vita associativa, a favore della cittadinanza tutta, senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio;

che tale norma di legge ha già trovato fiera opposizione da parte delle associazioni pro loco del Trentino;

che in sede di approvazione del cosiddetto «Collegato fiscale» alla manovra finanziaria 2000 non sia stata recepita la proposta di emendamento come di seguito formulata:

«Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro loco ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività.»;

che le associazioni, come previsto dalla circolare del Ministero delle finanze n. 165 del 7 settembre 2000, articoli. 3 e 4, potrebbero essere «tenute alla emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento e di spettacolo poste in essere» e quindi siano chiaramente esentate dall'obbligo di dotarsi di un costosissimo misuratore fiscale, che graverebbe in maniera determinante sulle scarse risorse disponibili,

impegna il Governo

ad applicare il comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 anche a favore delle associazioni pro loco, eliminando una evidente differenza di trattamento fiscale nell'ambito dell'associazionismo italiano senza scopo di lucro;

ad escludere, con chiara esenzione, l'obbligo per le pro loco di emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento e di spettacolo poste in essere.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1000 (già 8.0.1)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche)

1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.57

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001;

considerata la positiva esperienza degli ultimi anni dell'attivazione di numerose iniziative di contrattazione negoziale tra le imprese, le istituzioni e gli enti pubblici territoriali, che hanno portato alla stipula dei ben 232 patti territoriali con un valore occupazionale atteso di oltre 200 mila posti di lavoro;

preso atto della positiva iniziativa intrapresa dal Governo che ha portato ad un rapido esame ed approvazione dei patti territoriali di cui al bando del 10 ottobre 1999 e dei patti agricoli;

condividendo ed apprezzando l'incremento delle risorse disponibili per gli interventi nelle aree depresse, previsti nella tabella D del disegno di legge finanziaria, per il triennio 2001-2003;

viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 17 marzo 2000, n. 31, e del 22 giugno 2000, n. 69, con le quali sono state successivamente prorogati i termini per il completamento delle istruttorie in corso;

viste le numerose e significative iniziative di 37 nuovi patti territoriali presentati da diverse comunità locali, successivamente alle scadenze dell'ultimo bando, per i quali sono state successivamente prorogati i termini per il completamento delle istruttorie in corso;

viste le numerose e significative iniziative di 37 nuovi patti territoriali presentati da diverse comunità locali, successivamente alle scadenze dell'ultimo bando, per i quali il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proceduto ad attivare le specifiche istruttorie che dovranno concludersi entro il 30 novembre di quest'anno;

considerato che a tutt'oggi non sono state ancora individuate le specifiche risorse destinate al finanziamento di tali ultime iniziative;

esprimendo viva preoccupazione sulle difficoltà ed i problemi che si genererebbero nelle aree interessate alle più recenti iniziative ancora attualmente *in itinere* dalla mancata e tempestiva rispondenza delle iniziative sinora presentate,

impegna il Governo:

anche nelle more della predisposizione delle nuove procedure di attuazione delle disposizioni e delle iniziative a valere sui fondi dell'Unione europea per il periodo 2000-2006, a garantire prioritariamente e tempestivamente il finanziamento delle iniziative attualmente all'esame del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

9.4885.3

CADDEO, CABRAS, MURINEDDU, FIGURELLI, MICELE, PARDINI, MACONI, NIEDDU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, considerato che:

che la legge 31 marzo 1998, n. 73, al comma 2 dell'articolo 6, stabilisce che in favore delle imprese produttive situate nella regione Sardegna è concesso un credito d'imposta in a compensazione dei maggiori costi di produzione causati dall'assenza del metano;

con decreto del Ministro dell'industria commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 agosto 1999, all'articolo 2, il credito d'imposta previsto dalla legge n. 73 del 1998 è stato limitato al *de minimis*;

il disegno di legge finanziaria proroga al 2001 il credito d'imposta in favore delle imprese produttive della Sardegna,

impegna il Governo:

ad applicare pienamente l'intesa istituzionale di cui alla delibera del CIPE del 19 febbraio 1999, concordando con la Commissione dell'Unione europea la rimozione della limitazione del *de minimis* nell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 31 marzo 1998, n. 73.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 3.2001 (D'Alì ed altri)	160	159	000	046	113	080	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Art. 3	158	140	010	127	003	071	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 3.0.1002 (Maceratini ed altri)	164	161	000	041	120	081	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 3.0.1003 (Maceratini ed altri)	156	151	000	033	118	076	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 4.1002 (Maceratini ed altri)	183	182	000	049	133	092	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 4.1012 (Macertini ed altri)	184	182	000	050	132	092	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1002 (Vegas ed altri)	163	159	001	027	131	080	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1006 (Maceratini ed altri)	157	152	000	029	123	077	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1008 (Moro ed altri)	163	161	001	038	122	081	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1022 (Maceratini ed altri)	148	145	000	037	108	073	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1025 (Moro ed altri)	186	184	005	049	130	093	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1028 (Maceratini ed altri) pri ma parte	176	171	004	043	124	086	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0977 del 13-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1044 (Minardo ed altri)	189	187	001	046	140	094	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.2001 (Bettamio ed altri)	185	181	003	043	135	091	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1069 (Gubert e altri)	190	189	000	050	139	095	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1071 (Azzollini ed altri)	181	177	001	044	132	089	RESP.
17	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1082 (Maceratini ed altri)	176	172	000	040	132	087	RESP.
18	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1083 (Maceratini ed altri)	170	168	000	034	134	085	RESP.
19	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.1092 (Maceratini ed altri)	168	167	001	036	130	084	RESP.
20	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 7.0.1015 (Moro ed altri)	180	178	002	042	134	090	RESP.
21	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 8.1001 (Maceratini e altri)	204	203	006	069	128	102	RESP.
22	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 8.0.1000 (Germana' e altri)	178	177	001	046	130	089	RESP.
23	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 8.0.1003 (Maceratini e altri)	174	172	002	048	122	087	RESP.
24	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 8.0.1004 (Castelli e Moro) pri ma parte	173	172	000	045	127	087	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0977 del 13-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 9.1021 (Moro e altri)	166	160	000	036	124	081	RESP.
26	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 9.1003 (Maceratini e altri)prima parte	161	157	003	033	121	079	RESP.
27	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 9.2000, id. emm. 9.1039, 1041, 1043 e 1044	163	161	004	053	104	081	RESP.
28	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 9.1066 (D'Alì)	154	153	000	028	125	077	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BORNACIN GIORGIO	F	R	F		F	F							F	F	F					F		
BORRONI ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	F		F	F	F	F	F	F	F		F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRIGNONE GUIDO		R						R	F													
BRUNI GIOVANNI												F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO						F			R	F		F	R	F	F	F						
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCIERO ETTORE																					F	
CABRAS ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO		F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALLEGARO LUCIANO	F	A		F	F	F					F	F		F	F	F	F		F	F	F	
CALVI GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	F	R	F	F											F	F	F	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
CAMO GIUSEPPE												C	C	C	C	C	C	C	C			
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO		F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	F	C		C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CARPINELLI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F		F	R	F	F																
CASTELLANI CARLA	F	R	F	F	F	F																
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAZZARO BRUNO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
CENTARO ROBERTO										F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIONI GRAZIANO	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
CO' FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		A	A	C	A	C	C	C	C	C	C	C	
COLLA ADRIANO	F			F	F	F				R	F		F	F	F		F			F	F	F
COLLINO GIOVANNI					F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		A	R		F

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CONTE ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO					F	F	P	P	P	P	P	P	P								F	F
CORRAO LUDOVICO	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F																
COVIELLO ROMUALDO	C	F	C	C	C		C	C	C	C		C	C									C
COZZOLINO CARMINE														F	F	F	F	F	F		F	F
CRESCENZIO MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C					C	C	C
CRIPPA AURELIO			C	C	C	C		C		A	A	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	
CUSIMANO VITO	F	A	F	F	F	F	F	F		F				F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANIELI PAOLO	F																					
DANZI CORRADO	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F						
DE ANNA DINO				F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	C	A	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
DE CAROLIS STELIO	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DE CORATO RICCARDO																			F	F	F	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	C	F	C	M	C	C	M	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS					C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO							F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	
DENTAMARO IDA							E	C	C	C	C	C	C								C	C
DE ZULUETA TANA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C		C	C	C	C	C
DIANA LINO	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
DIANA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO				C	C																C	C
DI ORIO FERDINANDO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO		R	F	F								F	F	F		F						

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																						
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	A	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MELE GIORGIO																					C	C	C
MELUZZI ALESSANDRO	C				C	C																	
MICELE SILVANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MIGNONE VALERIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MILIO PIETRO											F	R	F		F	F	F	F					
MINARDO RICCARDO						F		F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	
MONTAGNA TULLIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	F		C	C		C		C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MONTICONE ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	
MORO FRANCESCO	F	F	R				R		R			F			F		R					F	
MULAS GIUSEPPE	F				F	F																F	
MUNDI VITTORIO		F	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MUNGARI VINCENZO			F	F	F	F		F	F	F	F		F		F								
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
NAPOLI ROBERTO	C					C									C	C					C	C	
NAVA DAVIDE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
NIEDDU GIANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	
NOVI EMIDIO	F	R	F	R	F	R		F	F	F	F	F	F	R	F	F							
OCCHIPINTI MARIO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
OSSICINI ADRIANO	C										C												
PACE LODOVICO	F	R	F	F	F	F	R			F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PALOMBO MARIO	F	C			F	F					F	F						F	F	F	F		
PALUMBO ANIELLO	C	F	C	C	C	C	C	C						C				C	C	C	A	C	
PAPINI ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PARDINI ALESSANDRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PAROLA VITTORIO	C	F		C	C	C				C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 8

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RIZZI ENRICO	F	R	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROGNONI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)				C	C	C																
ROSSI SERGIO											F	F	F	F			F	F	F	F	F	F
ROTELLI ETTORE ANTONIO		R	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI							C	C			A	A	C	A			C	C	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO					C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F								
SCIVOLETTO CONCETTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'						F	F	F	F	F							R	F	F	F	F	F
SEMNZATO STEFANO			C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERENA ANTONIO					F	F	F	F	F		F				F	F					F	F
SILIQVINI MARIA GRAZIA										F		F										
SMURAGLIA CARLO	C	F				C						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE							F	F	F													F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCIÀ ANGELO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO																		F				F
TABLADINI FRANCESCO						F					F		F									
TAROLLI IVO																						F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA					C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	A	A	A
TOIA PATRIZIA	C	M	M	M	M	M	C	C	C	M	C	C	M	M	M	C	C	M	M	C	M	M
TONIOLLI MARCO							F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 9

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TRAVAGLIA SERGIO		R	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F				F	F	F
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALENTINO GIUSEPPE		F			F	F																F
VALLETTA ANTONINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
VEDOVATO SERGIO	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE																						F
VELTRI MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	F		F		F	F	F		F	F	F	R				F	F			F	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C						C
VIGEVANI FAUSTO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
WILDE MASSIMO	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	
ZAMBRINO ARTURO MARIO	F	F	F	F	F	F																
ZANOLETTI TOMASO	F	A	F	F	F	F																
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M	M	M	C	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZILIO GIANCARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 11

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO						
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	F	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	F	C
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C
ANTOLINI RENZO		F	F			
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F					
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M
BASINI GIUSEPPE						
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M	M	M
BEDIN TINO	C	C	C	C	A	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C		C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO						
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO						
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO				C	C	
BONATESTA MICHELE	F	F				
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 12

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
BORNACIN GIORGIO						
BORRONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	F	F	F	F	F	
BRIGNONE GUIDO						
BRUNI GIOVANNI	F	F				
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C		C
BUCCI MICHELE ARCANGELO						
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C
BUCCIERO ETTORE						
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C		C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO						
CALVI GUIDO	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO	C	C			C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C				
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	A	
CARPI UMBERTO		C	C	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO						
CASTELLANI CARLA						
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	F	C
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F		F
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C
CO' FAUSTO						
COLLA ADRIANO	F	F	F	R	R	
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F		F

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 13

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
CONTE ANTONIO		C	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F	F	F
CORRAO LUDOVICO	C		C	C		
COSTA ROSARIO GIORGIO			F	R	F	
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C	C	C
COZZOLINO CARMINE	F	F	F	F	F	F
CRESCENZIO MARIO			C	C	C	C
CRIPPA AURELIO						
CUSIMANO VITO	F	F		F		
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C		C		C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F			
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C
DANIELI PAOLO					F	
DANZI CORRADO						
DE ANNA DINO	F	F	F	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	A	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	F	C
DE CORATO RICCARDO	F	F	F	F	F	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO	F	F	F	F	F	F
DENTAMARO IDA	C	C				
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C		C
DIANA LINO	F	F	C	C	C	C
DIANA LORENZO	M	M	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO					F	

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 14

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
DONDEYNAZ GUIDO						
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F		
D'URSO MARIO	M	M	M	M	M	M
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	A	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C	C	C	F	
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	M	M	M	M	M	M
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F					
FISICHELLA DOMENICO						
FLORINO MICHELE		F		F		
FOLLIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M
FOLLONI GIAN GUIDO	C					
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C	C	A	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA						
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C
GASPERINI LUCIANO						
GERMANA' BASILIO		F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO					C	C
GRECO MARIO	F					
GRILLO LUIGI						
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	F	F	F		
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 15

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
LAURIA MICHELE	C	C	C	C	C	C
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F				F	F
LAVAGNINI SEVERINO						
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
LEONI GIUSEPPE		F	R			F
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C	C	C
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO						
MAGGIORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	F	F	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO		F	F	F	F	F
MANARA ELIA						
MANCA VINCENZO RUGGERO						
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI						
MANFREDI LUIGI	F	F	F	F	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C	F	C
MANIS ADOLFO						
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C		C	C
MARCHETTI FAUSTO					C	C
MARINI CESARE	F	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C			C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	M	M	M	M	M	M
MARRI ITALO						
MARTELLI VALENTINO						
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 16

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	A	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C
MELUZZI ALESSANDRO						
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	F	C
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M	M	M	M	M
MILIO PIETRO						
MINARDO RICCARDO	F	F	F	F	F	F
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	A	F	C
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C
MORO FRANCESCO			R		F	
MULAS GIUSEPPE						
MUNDI VITTORIO						
MUNGARI VINCENZO						
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C		C
NAPOLI ROBERTO					C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C	C	F	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO						
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO						
PACE LODOVICO	F	F		F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	A	C	C	C	C	C
PALOMBO MARIO						
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	F	C
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	F	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 17

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
PASQUALI ADRIANA						
PASQUINI GIANCARLO	M	M	M	M	M	M
PASSIGLI STEFANO		C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F		R		F	F
PEDRIZZI RICCARDO	F	F	F	F	F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO						
PERA MARCELLO						
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C				
PETTINATO ROSARIO	F	C	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F		
PIERONI MAURIZIO			C	C		C
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	M	M	M	M	M	
PINTO MICHELE	C	C			C	C
PIREDDA MATTEO	F	F	F	F	F	F
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	F	C
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE						F
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	C
PREIONI MARCO	F	F	F	F	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE						
RECCIA FILIPPO	F	F	R	R	F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	F	C
RIGO MARIO	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 18

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
RIZZI ENRICO	F	F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C	C
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)						
ROSSI SERGIO	R	F	F	F	F	F
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	F	F			
RUSSO GIOVANNI	F					
RUSSO SPENA GIOVANNI		C	C			C
SALVATO ERSILIA	C					
SALVI CESARE	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO		C	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE				F	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	A	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F	F	F	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'						
SEMENTATO STEFANO	C	C	C	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	C
SERENA ANTONIO	F				F	
SILIQVINI MARIA GRAZIA						
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F				
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C	C	C
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO		F	R			
TABLADINI FRANCESCO						
TAROLLI IVO					F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSEHOFER HELGA						
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M
TONIOLLI MARCO	F	F	F		F	F

Seduta N. 0977 del 13-12-2000 Pagina 19

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
TRAVAGLIA SERGIO	F	F			F	
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
VALENTINO GIUSEPPE						
VALLETTA ANTONINO						
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F		F	F	F	F
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	F					
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	F	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	C	C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C		C
VOLCIC DEMETRIO						
WILDE MASSIMO		F	F			
ZAMBRINO ARTURO MARIO						
ZANOLETTI TOMASO						
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C	C	C
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	F	C

Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ha proceduto, nella seduta del 6 dicembre 2000, alla elezione del Presidente in sostituzione del deputato Giovanni Pace, cessato dal mandato parlamentare.

È risultata eletta la senatrice Maria Antonietta Sartori.

Nella medesima seduta la Commissione ha eletto Vice Presidente il deputato Alberto Giorgetti.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Sandro Petriccione a Presidente dell'Autorità portuale di Taranto (n. 164).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per gli esercizi dal 1994 al 1999 (*Doc. XV*, n. 303).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che gli scriventi hanno già presentato altre interrogazioni sul grave problema dei cento dipendenti dell'Evc, che da circa un anno e mezzo ha

cessato la sua attività presso lo stabilimento del Petrolchimico di Brindisi con la conseguente messa in cassa integrazione di cento dipendenti;

che la Evc è la società che gestiva impianti in un'area all'interno del suddetto Petrolchimico, area al centro della gravissima vicenda dell'inquinamento da poloricloruro di vinile che secondo la magistratura avrebbe causato la morte di alcuni lavoratori e la comparsa di gravi malattie in molti altri addetti;

che negli scorsi mesi ci sono stati incontri presso il Ministero del lavoro a seguito della vendita tra Evc e Celtica Ambiente-Powerco;

che il 27 novembre 2000 presso il suddetto Ministero del lavoro sarebbe stata sottoscritta un'intesa con Evc e Celtica Ambiente-Powerco per l'utilizzo della gran parte dei cento lavoratori all'interno del Petrolchimico in una nuova attività;

che invece la Celtica ha ritenuto, evidentemente in attesa degli esiti finali dell'inchiesta della magistratura, di non rispettare questo accordo;

che i cento dipendenti dell'Evc hanno ricevuto da quest'ultima società lettera di licenziamento a partire dal 12 dicembre 2000 ed oggi sono in mobilità;

che il Governo, e in particolare il Ministero del lavoro, negli ultimi tempi non si è più interessato del problema;

che si stanno susseguendo incontri presso il prefetto di Brindisi con la partecipazione di lavoratori, dei sindacati e dei rappresentanti di enti locali per ottenere l'intervento in particolare del Ministro del lavoro per il rispetto dell'intesa sottoscritta il 27 novembre 2000;

che la Evc dovrebbe avere una particolare sensibilità, per motivazioni morali e materiali, per i danni alla salute e all'ambiente che sono stati arrecati dagli impianti all'interno del Petrolchimico rilevati nel 1993;

che tra i licenziati vi è anche la vedova di una delle tre vittime dello scoppio del P2T del Petrolchimico brindisino;

che vi è anche l'altro urgente problema della bonifica dell'area occupata dagli impianti della Evc,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-04185)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE CAROLIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che è molto alto il numero dei contribuenti che non esprime nella dichiarazione dei redditi alcuna scelta sulla destinazione della loro parte dell'otto per mille;

che il meccanismo di ripartizione dell'otto per mille non è di semplice ed immediata comprensione e prevede che le quote corrispondenti alle dichiarazioni non espresse vengano comunque attribuite ai soggetti

che ne hanno diritto, sulla base percentuale derivante dalle dichiarazioni espresse;

che non tutti i soggetti aventi diritto si comportano nello stesso modo per quel che riguarda le quote non espresse ed alcuni di loro devolvono allo Stato la parte che loro competerebbe in base al succitato meccanismo;

che interventi a trasmissioni radiofoniche e lettere ai giornali hanno dimostrato una diffusa ignoranza su questo meccanismo di ripartizione da parte dei contribuenti che ritengono per lo più che le somme corrispondenti alle dichiarazioni non espresse non vengano destinate ad alcuno e, essendo all'oscuro sulla destinazione della parte dell'otto per mille corrispondente alle loro dichiarazioni dei redditi, subiscono di fatto scelte altrui;

che è probabilmente proprio a questa ignoranza che si deve la maggior parte delle dichiarazioni non espresse,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di avviare sollecitamente una campagna di informazione sull'otto per mille, utilizzando anche gli spot televisivi frequentemente diffusi da Presidenza del Consiglio e Ministeri vari, in modo che i contribuenti possano giungere alla prossima dichiarazione dei redditi con un'informazione chiara e imparziale sulle conseguenze delle loro scelte, o non scelte, in questa materia e, sapendo che la parte del gettito corrispondente alle loro dichiarazioni viene comunque destinata, possano esprimere, se vogliono, una scelta libera e consapevole.

(4-21579)

SELLA DI MONTELUCE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che la legge n. 257 del 1992 ha vietato integralmente l'uso dell'amianto disponendone al tempo stesso la cessazione della produzione e della commercializzazione;

che per sostenere quei lavoratori dei quali il provvedimento metteva in discussione le fonti stesse di guadagno furono individuate varie misure, tra le quali quella del prepensionamento concesso ai dipendenti di aziende del settore dell'amianto;

che l'area di applicazione di questa legge è stata sensibilmente ampliata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che ha modificato il comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 eliminando ogni condizione di dipendenza da imprese con precise caratteristiche per introdurre il principio che qualsiasi lavoratore, assicurato presso l'INAIL e che fosse stato comunque esposto, poteva usufruirne;

che sorgeva quindi il problema di definire quando e sotto quali condizioni un lavoratore poteva definirsi esposto all'amianto;

che il Ministero del lavoro, riconoscendo all'INAIL la capacità tecnica di decidere nel merito, la incaricò a livello ministeriale di studiare un meccanismo per la valutazione dell'esposizione ad amianto;

che a seguito di ciò venne predisposta una procedura che aveva lo scopo di pervenire all'emissione di certificazioni da parte delle sedi territoriali dell'INAIL, preparate sulla base di elaborati tecnici predisposti per ogni singola azienda, con la definizione delle esposizioni per ogni singolo reparto, mansione, periodo;

che tale procedura identificava come esposti i lavoratori che avessero svolto attività comportanti l'impiego d'amianto come materia prima e che avessero svolto attività diverse da quelle sopra riportate con esposizioni anche saltuarie ad amianto, purché si potesse orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale fosse stata superiore alle 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore al giorno;

che, nonostante la procedura dell'INAIL fissi dei criteri tecnici chiari circa l'attribuzione dello stato di lavoratore esposto, si sono verificati in passato diversi episodi che hanno visto le sedi territoriali dell'INAIL stessa operare indipendentemente o in contrasto con le disposizioni tecniche emanate a livello nazionale dalla direzione generale;

che è il caso della centrale termoelettrica di Genova, dove la direzione territoriale contrariamente all'impostazione data dall'INAIL direzione generale, ha dichiarato esposti tre lavoratori ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali, in contrasto con uno studio promosso da ENEL Produzione, il quale mostrava una presenza di amianto nell'ambiente a valori di concentrazione molto inferiori alle 0,1 fibre per centimetro cubo e confrontabile con quelle riscontrabili negli ambienti di vita,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il mancato allineamento tra le posizioni dell'INAIL nazionale e delle INAIL locali introduca un forte elemento di turbativa nella politica industriale delle imprese coinvolte nella problematica dell'amianto;

se non si ritenga altresì necessario un quadro normativo di riferimento certo e stabile per garantire alle imprese la definizione di politiche industriali efficienti.

(4-21580)

BUCCI, LASAGNA, MANFREDI, RIZZI, TOMASSINI, SELLA DI MONTELUCE, BRUNI, DE ANNA, MAGGIORE, MUNGARI. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la centrale termoelettrica Enel di Tavazzano (Lodi) è un impianto comprendente quattro gruppi della potenza di 320 megawatt cadauno;

che l'impianto disperde nell'atmosfera sostanze inquinanti come SO₂, NO_X e polveri;

che la concentrazione di questi agenti viene misurata di continuo: nel 1999 sono state prodotte 1.605 tonnellate di SO₂, 1.887 tonnellate di NO_X e 60 tonnellate di polveri, dal 1° gennaio al 1° settembre 2000 459 tonnellate di SO₂, 2.113 tonnellate di NO_X e 46 tonnellate di polveri;

che numerose volte è stata inoltrata la richiesta alla centrale Enel per conoscere la composizione delle polveri, ma non è stata mai data una risposta;

che nel 1998 sono stati pubblicati i risultati del biomonitoraggio della contaminazione da metalli pesanti mediante licheni nei dintorni della centrale;

che nei talli lichenici trapiantati per un periodo di sei mesi, tra gennaio e giugno 1997, si è registrato un aumento consistente dei metalli analizzati (Cd, Cr, Ni e V);

che tali metalli sono molto pericolosi per la salute umana e molti di essi sono cancerogeni,

si chiede di sapere quale sia la composizione qualitativa e quantitativa delle suddette polveri e quale sia la distribuzione del particolato con riferimento all'intervallo della polvere respirabile da 0,5 a 10 micron, al fine di garantire una corretta informazione sugli agenti inquinanti.

(4-21581)

PIERONI, BOCO, CARELLA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che a un buon olivicoltore l'olio franto dalle sue olive costa, già prima dell'imbottigliamento e dell'eventuale etichettatura, da un minimo di 13.000 lire al litro in Calabria alle 18.000 lire in Liguria;

che sul mercato si riscontrano prezzi impossibili, perché troppo bassi, per oli extravergine d'oliva: per esempio nell'ottobre 2000 la grande distribuzione lombarda vendeva oli extravergine d'oliva a prezzi che variavano dalle 4.850 lire al litro alle 3.580 lire;

che da allora i prezzi sono addirittura in diminuzione negli ipermercati, supermercati, *hard discount*, in tutta Italia;

che risulta agli interroganti che l'olio venduto come extravergine d'oliva italiano a prezzi eccessivamente bassi è ottenuto da olio d'oliva importato dall'area nord-africana e medio-orientale del Mediterraneo;

che questo olio importato risulta prodotto con la raccolta a terra delle olive, effettuata, anche parecchi giorni dopo la loro caduta e con le ruspe, da una manodopera sottopagata, il che porta alla frangitura olive infestate, non solo dal marciume, ma da un'infinita quantità di concimi, residui, insetti e piccoli animali, topi compresi;

che questo olio sarebbe poi trasportato da navi cisterne in alcuni porti italiani e lavorato da industrie portuali con metodi inaccettabili: l'olio è neutralizzato dai cattivi odori e sapori, riportato nei termini biochimici dei limiti previsti dalla normativa vigente e infine condito con minime percentuali di olio extravergine italiano;

che quanto descritto comporta l'eliminazione effettiva del reale olio d'oliva degli agricoltori italiani: secondo l'Istat 1.250.000 olivicoltori italiani hanno seri problemi, molti non hanno eseguito la raccolta perché il suo costo è superiore alla remunerazione offerta per l'olio;

che gli olivicoltori che hanno raccolto a mano e subito franto le proprie olive, per evitare che la qualità decada, hanno avuto costi che va-

riano, secondo la regione, dalle 13 alle 18.000 lire, ma ce ne sarebbero altri che hanno raccolto alla meno peggio, hanno atteso che un frantoio potesse lavorare le loro olive, hanno spesso accettato di moltiplicare il numero dei quintali d'olive consegnate così da ottenere, con frode, maggiori sovvenzioni, mentre il frantoio viene ad avere una massa di prodotto con cui effettuare i tagli con l'olio delle industrie portuali;

che due laboratori hanno presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali due metodi di analisi con cui è possibile rilevare l'esatta provenienza, le lavorazioni illecite e l'aggiunta di oli estranei, metodi che necessitano di legittimazione ministeriale per divenire operanti ma che giacciono da tempo presso il Ministero senza esito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine sugli oli extravergine d'oliva venduti a prezzi troppo bassi e come intenda appurare ed eventualmente colpire gli illeciti commessi;

se e come il Ministro in indirizzo intenda tutelare, con adeguate forme di certificazione, i consumatori e gli olivicoltori italiani;

per quali motivi metodi di analisi che consentirebbero di rilevare provenienza, lavorazioni illecite e aggiunta di oli estranei attendono ancora legittimazione ministeriale.

(4-21582)

CORTELLONI, AGOSTINI. - *Al Ministro della giustizia.* -
Premesso:

che la Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia dalla legge n. 176 del 1991, prevede il diritto del bambino di partecipare a tutti i procedimenti che lo riguardano, diritto quest'ultimo ulteriormente specificato anche dalla Convenzione di Strasburgo del 1986 in fase di ratifica in Italia;

che, come confermato da una recente ordinanza della Corte d'appello di Genova avente ad oggetto la remissione degli atti alla Corte costituzionale, il diritto del minore alla partecipazione al procedimento attiene anche i procedimenti di sospensione, limitazione e revoca della potestà genitoriale;

che nel progetto di riforma della legge n. 184 del 1983, così come approvato dal Senato ed oggi all'esame della Camera, non vi è alcuna previsione della partecipazione del minore ai procedimenti in tema di affido e a quelli *ex* articoli 330 e seguenti del codice civile;

che il tribunale dei minori di Bologna, adito con l'istanza di nomina di un curatore speciale del minore in un procedimento *ex* articoli 330 e seguenti, rigettava la domanda statuendo che tale figura è prevista solo per le ipotesi d'apertura della procedura di adottabilità, manifestando, in tal modo, una mancanza di conoscenza altresì delle convenzioni internazionali già ratificate dall'Italia;

che a tutt'oggi i tribunali minorili italiani disattendono l'applicazione della legge n. 176 del 1991 inosservando il diritto del minore a partecipare ai procedimenti che lo riguardano,

si chiede di conoscere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere affinché i tribunali dei minori provvedano all'osservanza delle disposizioni internazionali in materia di tutela del diritto del minore a partecipare a tutti i procedimenti che lo riguardano.

(4-21583)

CORTELLONI, AGOSTINI. – *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che, nonostante tanto le disposizioni normative interne quanto quelle internazionali in materia di minori prevedano il dovere delle istituzioni di agire al fine di consentire il ricongiungimento tra il minore istituzionalizzato e la famiglia d'origine, sono ormai centinaia i casi nei quali i tribunali minorili italiani, decretando l'istituzionalizzazione dei minori, sanciscono il divieto assoluto di ogni genere di contatto diretto e indiretto tra il bambino e la famiglia naturale, altresì in ambiente protetto, protrando tale impedimento anche per anni;

che è principio indiscusso della psicologia quello secondo il quale il bambino istituzionalizzato a cui sia impedito ogni genere di rapporto con la famiglia d'origine, in età adulta, soffrirà di gravi turbe psichiche con la conseguente verifica di danni irreparabili, oltre che irrisarcibili, specialmente laddove l'allontanamento dai genitori naturali sia eseguito nei primi tre anni di vita del minore;

che la Corte europea dei diritti dell'uomo, anche nel recente passato (luglio 2000) ha condannato, ancora una volta, l'Italia, nella specie il tribunale dei minori di Firenze, per avere prima impedito e successivamente ritardato gli incontri tra la madre naturale e i figli istituzionalizzati, anche in ambiente protetto, sancendo che tale comportamento integra la violazione dell'articolo 8 della Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo,

si chiede di conoscere quale genere d'iniziative i Ministri in indirizzo, secondo le loro competenze, intendano porre in essere al fine di evitare che i tribunali minorili italiani continuino a reiterare, in violazione altresì delle norme internazionali, anche per anni, il divieto di incontro tra il minore istituzionalizzato e la famiglia d'origine altresì in ambiente protetto.

(4-21584)

AGOSTINI, CORTELLONI. – *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* – Premesso che in questi giorni il Senato, approvando il provvedimento di legge che modifica l'attuale normativa sulle adozioni, ha tenuto a ribadire con forza che l'unità del nucleo familiare naturale va salvaguardata e che le eventuali difficoltà d'ordine economico e psicologico vanno affrontate e risolte, ove possibile, con un adeguato supporto delle strutture sociali, ai fini di una maggiore e più efficiente tutela dei minori;

rilevato:

che purtroppo, sulla base di molte denunce presentate al tribunale dei minori, tale esigenza prioritaria viene, in atto, ripetutamente disattesa dai servizi sociali, i quali spesso pongono in essere un vero e proprio disegno disgregativo della famiglia di origine a favore di quella di affidamento temporaneo o di appoggio, non fornendo alla prima né sussidi economici né terapia psicologica di supporto, e ciò che è più grave non facilitando, come espressamente prescritto dalla legge sull'affidamento, il rapporto del minore affidato con la famiglia naturale;

che altresì che in molte circostanze il tribunale dei minori avalla l'operato dei servizi sociali senza intervenire con indagini preliminari, istruttorie o accertamenti atti a verificare quanto dichiarato dai servizi sociali stessi relativamente alla reale situazione della famiglia di origine, allo stato psicologico dei minori ed all'affidabilità delle famiglie d'appoggio;

constatato:

che il principio del giusto processo non è garantito nei procedimenti davanti al tribunale dei minori, nei quali è spesso violato il principio del contraddittorio (fascicoli segregati, con l'obbligo per il legale costituito di richiedere singole autorizzazioni per la visione degli stessi, mancanza della possibilità di impugnare i provvedimenti);

che nelle udienze non è permesso al difensore di esercitare il proprio mandato perché si trova di fronte ad un tribunale che è allo stesso tempo giudice e soggetto tutelante, perdendo così l'indispensabile funzione di soggetto terzo;

che i magistrati, anziché tutelare l'interesse dei minori nel diritto a crescere nella propria famiglia d'origine, considerano il più delle volte i genitori naturali come elemento di disturbo nella crescita del minore;

che i magistrati reiterano per anni provvedimenti «formalmente» provvisori e urgenti, precludendo in tal modo la possibilità di adire il giudice superiore;

che spesso i bambini vengono appoggiati presso terzi senza che siano preventivamente ascoltati i genitori, i quali vengono sentiti a distanza di mesi dall'intervento del tribunale, periodo nel quale viene loro coattivamente impedita qualsiasi relazione con i figli;

che infine i servizi sociali si sostituiscono al tribunale nelle attività decisorie di allontanamento dei minori dalle famiglie di origine;

sottolineato che una tale situazione, in aperto contrasto con la lettera e lo spirito della legge, si traduce in un rilevante danno di natura psicologica – spesso irreversibile – a carico proprio di quei minori che si intendono tutelare,

si chiede di conoscere quali forme di accertamento intendano adottare, ciascuno per la propria sfera di competenza, i Ministri interrogati per evitare che abbiano a ripetersi i denunciati comportamenti, gravemente pregiudizievoli per l'equilibrata crescita psico-fisica dei minori appartenenti a famiglie con problemi socio-economici accertati, ma comunque ri-

solvibili attraverso un corretto espletamento dei compiti attribuiti dalla legge al tribunale dei minori ed ai servizi sociali.

(4-21585)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 1, recita testualmente: «A titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi... è fissato un onere aggiuntivo di lire 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco di cui all'articolo 5 della legge 1976, n. 324 del 1976 eccetera»;

che il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 2, recita testualmente: «Il predetto onere è corrisposto alla società di gestione aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio, direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto»;

che il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 3, recita testualmente: «Il contributo di cui al presente decreto ha durata temporanea e resterà in vigore non oltre il 31 dicembre 2000»;

che non sussistono dubbi sul fatto che l'onere aggiuntivo di lire 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco imposta al passeggero dal citato decreto 5 luglio 1999 ha «carattere contributivo, a copertura dei costi relativi al solo controllo di sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito...» e «in relazione anche alle esigenze connesse con lo svolgimento del Giubileo 2000»;

che in realtà il contributo di lire 3.500 a passeggero imposto del decreto ministeriale 5 luglio 1999 è immotivato configurandosi in elevata percentuale come un'illegitima estorsione poiché – come esposto nell'interrogazione 4-20122 del 18 luglio 2000, alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri non ha dato riscontro – con un totale dei passeggeri in partenza dal solo scalo romano «Leonardo da Vinci» dell'ordine dei 15 milioni di lire, l'introito derivante dall'imposizione del pagamento di lire 3.500 (come da decreto 5 luglio 1999) assicura all'ente gestore proprietario dello scalo un introito dell'ordine dei 50 miliardi di lire l'anno per un servizio assolto da non più di sessanta addetti (con apparecchiature pagate dallo Stato), il cui costo globale non supera i 6 miliardi di lire all'anno. A meno che non sussista qualche norma definibile semiclandestina a sanatoria dell'incredibile *business*, l'ente proprietario-gestore registra a proprio beneficio, illegalmente, ed a carico dei passeggeri aerei, un saldo di utile di oltre 40 miliardi di lire (per l'esattezza 44 miliardi di lire);

che sull'indefinibile estorsione a danno dei passeggeri aerei è stato presentato esposto alla procura regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, dal dottor Primo Mastrantoni in qualità di segretario dell'ADUC;

che le proprietà-gestioni aeroportuali, oltre alle 3.500 lire a passeggero imposte dal decreto ministeriale 5 luglio 1999, introitano diritti di approdo, di partenza, di sosta e di imbarco che si riversano immancabilmente, direttamente o indirettamente, sul costo del biglietto pagato dal passeggero;

che, in totale mancanza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di controlli a tutela dei passeggeri, i proventi (sotto forma d'imposizione fiscale) di cui godono i gestori-proprietari degli aeroporti fanno delle gestioni aeroportuali in Italia una delle speculazioni più remunerative e prive di imprevisti che si possano immaginare;

che i Ministri in indirizzo non hanno risposto alle interrogazioni 4-18021, 4-18748 e 4-20122 presentate al Senato della Repubblica rispettivamente il 3 febbraio 2000, il 23 marzo 2000 e il 18 luglio 2000 ed altre, con le quali fra l'altro si chiedeva se fosse stato rilasciato il certificato antimafia alle organizzazioni private incaricate dell'espletamento dei controlli su passeggeri e bagagli a mano, quali rapporti sussistessero fra i componenti di queste organizzazioni e gli organi della polizia di Stato in servizio negli aeroporti precedentemente all'affidamento dei controlli ad organizzazioni private, quale fosse il nuovo impiego dei trecento agenti della polizia di Stato a seguito dell'affidamento a privati di detti controlli e quale seguito in sede giudiziaria ed amministrativa abbia sortito l'ispezione, effettuata nel 1997, dall'ispettorato generale di finanza che accertò un mancato introito da parte dello Stato di circa 500 miliardi di lire per canoni ed altre imposte non corrisposte allo Stato dalle società proprietarie e/o gestori di aeroporti civili e a quanto ammonti l'introito dello Stato dal recupero di detti crediti e relativi diritti di mora;

che il Ministero dei trasporti e della navigazione riserva un eccessivo riguardo nei confronti di gran parte dei proprietari e gestori aeroportuali, omettendo di espletare efficacemente l'attività di vigilanza di legge,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano posto allo studio provvedimenti atti ad accertare non virtualmente gli oneri effettivamente sostenuti dai proprietari-gestori aeroportuali per le operazioni di controllo passeggeri e bagagli al seguito, a disporre che dall'eccedenza (per il «Leonardo da Vinci», almeno 44 miliardi di lire l'anno), quando possibile, abbia ad essere detratto il rimborso agli aventi diritto e a fare acquisire dal Tesoro quanto rimane del percepito dai proprietari-gestori aeroportuali;

se, in alternativa a quanto esposto al precedente capoverso, i Ministri in indirizzo non ritengano che in letterale osservanza della legge i gestori-proprietari degli aeroporti dovrebbero impegnarsi entro tempi ravvicinati a versare al Tesoro la differenza fra l'ammontare degli introiti sulla base del decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della naviga-

zione e gli oneri documentati per l'effettuazione del servizio di controllo passeggeri e bagagli a mano;

se non si ritenga, nell'interesse dell'utenza, di disporre effettivi controlli sulle gestioni aeroportuali;

i motivi per i quali non è stato risposto alle interrogazioni 4-18021, 4-18748 e 4-20122 presentate rispettivamente il 3 febbraio 2000, il 23 marzo 2000 e il 18 luglio 2000 ed altre, riguardanti irregolarità nelle attività aeroportuali in genere e nelle modalità di gestione in particolare.

(4-21586)

RUSSO SPENA. – Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa. – Premesso:

che lunedì 27 novembre 2000, all'Istituto statale d'Arte di Cascina (Pisa), gli insegnanti delle quinte classi venivano invitati ad interrompere le lezioni e portare gli alunni in Aula Magna per partecipare ad una non meglio specificata «conferenza»;

che a studenti ed insegnanti, in aula magna, si presentava uno insolito scenario: il tavolo era ingombro di sacchi a pelo, attrezzature da campo ed armamenti vari. Sul lato sinistro due giovani militari in tuta mimetica stavano rigidi sull'attenti. Un altro giovane in divisa armeggiava con il proiettore delle diapositive mentre un tenente paracadutista della «Folgore», in divisa, era in procinto di cominciare il suo intervento;

che il discorso del giovane ufficiale conteneva le seguenti affermazioni: siamo qui per colmare il divario che c'è da quarant'anni fra Forze armate e società civile; i giovani d'oggi non hanno cultura militare e noi gliela dobbiamo fornire; l'esercito è, per gli studenti delle scuole superiori, una reale alternativa all'università che non serve a nulla perché non dà sbocchi mentre la carriera militare è già di per sé una opportunità professionale; da quando è caduto il blocco sovietico non c'è più per l'Italia un solo nemico, ma una moltitudine di nemici sparsi nel mondo; in virtù di questo nuovo contesto globale l'esercito deve intervenire ovunque venga minacciata la nostra sicurezza nazionale, per esempio in Somalia;

che ai rilievi mossi dal pubblico circa un attacco somalo al nostro paese, il tenente rispondeva seccato che in Somalia l'Italia è intervenuta su mandato dell'ONU in funzione umanitaria. Il Corpo della Folgore ha costruito là ben tre ospedali da campo ed «ha insegnato a queste popolazioni primitive, che vanno a curarsi ancora dagli stregoni, come ci si cura veramente»;

che in altri interventi dei partecipanti alla conferenza sono state poste specifiche domande: perché lo stesso criterio dell'intervento «umanitario» non fosse stato applicato in Ruanda nonostante l'oltre milione di morti; che cosa ci fosse di umanitario nelle scariche elettriche applicate dai militari della Folgore ai genitali di un giovane somalo, nello stupro di una ragazza, nei traffici illeciti che hanno portato alla morte di Ilaria Alpi e di Milan Hrovatin;

che sempre più infastidito ed irritato il tenente chiedeva di non essere interrotto con domande inopportune e passava ad illustrare l'inter-

vento delle forze armate italiane in Kosovo; seguivano ulteriori interventi dal pubblico sul nostro intervento «umanitario» nei Balcani, sul senso di responsabilità che occorre avere quando si parla in una scuola a dei/delle giovani che hanno bisogno di conoscere la storia in tutti i suoi aspetti contraddittori e non di essere indottrinati, e sulla morte, nella caserma Gamerra, di Emanuele Scieri;

che a questo punto il tenente, vista la reazione dei presenti, ammetteva che la morte di Scieri costituiva «un disonore» per l'Arma;

che l'iniziativa cui hanno dovuto assistere insegnanti e studenti, che non ha avuto precedenti, e che non era autorizzata dal consiglio di istituto e dal collegio dei docenti, è stata giustificata dalla preside con la motivazione che c'era un accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della difesa e che era stata sollecitata da una telefonata dal comando della caserma Gamerra nella quale si faceva riferimento a tale accordo,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali iniziative, se esista un accordo scritto fra i Ministeri che le autorizzi, quale sia il testo dell'accordo e in quali istituti scolastici siano previste queste conferenze.

(4-21587)

SEMENZATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 15 marzo 1997, lungo una strada provinciale alla periferia di Spoleto, avvenne un incidente in cui perse la vita Cristina Profili;

che Cristina Profili di 30 anni al settimo mese di gravidanza venne travolta durante una gara di auto;

che il processo a carico dei due conducenti delle auto si svolse il 22 aprile 1998. I due, di 28 e 24 anni, patteggiarono una condanna per omicidio colposo plurimo (il primo anche per omissione di soccorso), rispettivamente a un anno e otto mesi di reclusione e a un anno e quattro mesi: pena sospesa e non menzione per entrambi;

che Mario Profili – in un'intervista pubblicata dal «Corriere dell'Umbria» a seguito della mobilitazione in merito alla vicenda dell'albanese che con un'auto uccise il piccolo Alessandro Conti – chiese un incontro con il Ministro della giustizia per potere ottenere la revisione del processo a carico dei due giovani spoletini responsabili della morte della figlia;

considerato:

che nell'intervista al «Corriere dell'Umbria» Mario Profili, padre di Cristina, sollevava con ragione il rischio che le istituzioni finiscano per adottare pesi e misure diverse a seconda delle campagne di stampa e delle emozioni della pubblica opinione;

che il nodo delle responsabilità di chi per colpa provoca incidenti mortali è sempre più forte ed urgente, in particolare nei casi di omissione di soccorso,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia non ritenga di incontrare al più presto il signor Mario Profili.

(4-21588)

CORTELLONI, CIMMINO, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, NAVA, NAPOLI Roberto, DENTAMARO, GIORGIANNI, MELUZZI, MUNDI. – *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che il 2 ottobre 1999 la signora Ambra, abbandonata dal compagno, partoriva a Milano la piccola Maya che i sanitari, già alla nascita, dichiaravano affetta da cardiopatia (SIDS) con rischio di morte improvvisa;

che la signora Ambra, che non ha mai fatto uso di droga, né di alcool, senza alcun precedente penale, fisicamente e psichicamente integra, proprietaria di immobile, titolare di attività lavorativa, fin dalla nascita, si è costantemente presa cura della minore allattandola sei volte al giorno;

che, a causa di contrasti sorti tra la signora Ambra e il personale parasanitario, intervenivano i servizi sociali di Milano i quali, senza alcun approfondimento preliminare della situazione, adivano il tribunale per i minorenni di Milano che decretava, omettendo qualsivoglia genere di istruttoria, dopo 25 giorni dalla nascita, l'istituzionalizzazione della minore con facoltà della madre di visitarla, in ambiente protetto, un'ora al giorno con lesione del diritto della minore ad alimentarsi con il latte materno;

che al termine di tali visite, al momento del distacco dal genitore naturale materno, la piccola Maya cadeva in forti crisi di pianto inarrestabili, reazione di fronte alla quale la mamma naturale di Maya formulava istanza al tribunale dei minorenni di Milano, nella persona del giudice relatore dottoressa Marisa Nardo, di prolungare il tempo delle visite, istanza rigettata;

che i servizi sociali di Milano, nella persona della assistente sociale Natalina Giallongo, mettendo in dubbio il reale interesse della madre per la figlia, nonostante la signora Ambra avesse dimostrato in modo inequivoco un reale attaccamento per la piccola, istigarono la signora Ambra, prospettandole che era l'unica possibilità qualora essa avesse voluto stare con la propria bambina, a presentare al tribunale per i minorenni di Milano un'istanza di collocazione sua e della minore presso una comunità;

che la signora Ambra, disarmata dalla mancanza di alternative offerte alla stessa, accettò l'istituzionalizzazione assieme alla figlia con la quale ultima venne ricoverata presso la comunità per extracomunitari malati di tumore «Cardinal Colombo» durante il soggiorno nella quale la signora Ambra subiva gravi maltrattamenti fisici e psichici in quanto le venivano riservati solo avanzi di cibo, veniva etichettata come portatrice di Satana in comunità, gli altri ospiti venivano minacciati di essere allontanati qualora avessero dato confidenza alla signora Ambra, minacce ad opera della responsabile suor Angela Aloisia Rossi;

che, giuste le proteste della signora Ambra all'assistente sociale, quest'ultima l'assicurava, seppur solo telefonicamente, che ella e la bambina sarebbero state trasferite in una comunità maggiormente idonea;

che, giusta la sopravvenuta grave malattia della piccola Maya nel mese di dicembre 1999, la signora Ambra e la piccola furono trasferite all'ospedale Buzzi dove la mamma rimase costantemente vicino alla figlia giorno e notte;

che durante tale ricovero, quotidianamente, l'assistente sociale contattava al telefono il personale paramedico, così come successivamente riferito dalle infermiere, descrivendo loro la signora Ambra quale «persona terribile da tenere costantemente sotto controllo al fine di evitare potesse tenere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della bambina»;

che con decreto in data 4 febbraio 2000 il tribunale dei minori di Milano statuí nuovamente l'allontanamento e l'istituzionalizzazione della minore nel medesimo istituto nel quale era stata ricoverata a 25 giorni dalla nascita, allontanandola dalla mamma naturale;

che il personale medico e paramedico dell'ospedale Buzzi, compreso il primario, venuto a conoscenza del decreto *de quo*, contestava in forma scritta, a mezzo missive inviate al tribunale dei minori di Milano, nella persona della dottoressa Nardo, tale decisione, ritenendola ingiusta e illegittima, formalizzando all'autorità giudiziaria minorile che la condotta perpetrata dalla signora Ambra e la personalità di quest'ultima erano integralmente opposte rispetto alla descrizione offerta dall'assistente sociale;

che il personale medico e paramedico dell'ospedale Buzzi descriveva la signora Ambra quale mamma premurosa, attenta alle esigenze della figlia, affettuosa e in grado di fronteggiare i bisogni tutti della minore;

che è di pochi giorni fa la decisione del tribunale dei minori di Milano con la quale sono stati interrotti tutti i rapporti tra la signora Ambra e la piccola Maya, precludendo al genitore materno ogni genere di contatto con la figlia,

si chiede di conoscere:

quali risultino essere i motivi in ordine ai quali il tribunale dei minori di Milano ha acconsentito che madre e figlia venissero ricoverate in una struttura per extracomunitari malati di tumore e, dunque, in una comunità totalmente priva dei requisiti necessari al caso concreto;

per quali ragioni il tribunale dei minori di Milano, visto quanto relazionato dal personale dell'ospedale Buzzi, primario compreso, abbia decretato l'interruzione, con il provvedimento del dicembre 2000, dei rapporti madre-figlia;

quale genere di indagini risulti che abbia perpetrato il tribunale dei minorenni di Milano al fine di verificare la fondatezza o meno del relazionato dall'assistente sociale Natalina Giallongo, vista altresì la contraddittorietà netta tra gli assunti di tale operatrice e le risultanze in possesso del personale dell'ospedale Buzzi;

se – e in caso negativo per quali motivi non vi abbia provveduto – il tribunale minorile di Milano abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio atta a verificare la capacità genitoriale della signora Ambra e il di lei rapporto con la piccola Maya;

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di garantire alla piccola Maya, vista altresì la di lei grave patologia fisica, con tempestività, il diritto di vivere vicino alla mamma naturale;

quali risultino essere i motivi in ordine ai quali il tribunale dei minorenni di Milano, considerato che la signora Ambra è proprietaria di un immobile, non abbia statuito una vigilanza e assistenza domiciliare alla minore presso la casa della madre e/o per quali motivi il tribunale dei minori di Milano non abbia reputato opportuno un affidamento ai nonni materni della minore Maya;

se i Ministri in indirizzo, considerato il moltiplicarsi dei casi oscuri pendenti avanti il tribunale dei minori di Milano, causativi, anche nel recente passato, di suicidi da parte di genitori allontanati dai figli già fatti oggetto ad opera dello scrivente di precedenti interrogazioni a tutt'oggi senza risposta (interrogazione parlamentare 4-20052 pubblicata sul Resoconto del 13 luglio 2000), ritengano di disporre, per quanto di competenza, ispezioni ministeriali atte a verificare l'operato dei magistrati minorili di tale tribunale e il rispetto, ad opera di questi, delle disposizioni normative, nazionali e internazionali, poste a tutela del diritto del minore a vivere presso la famiglia naturale.

(4-21589)

SERENA, DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in Albania non tende ad affievolirsi la repressione dell'attuale governo nei confronti di esponenti dell'opposizione democratica e di molti organi di informazione;

che nei giorni scorsi è stato aggredito ed arrestato dalla polizia di regime il giornalista Edy Paloka;

che la situazione è chiaramente rappresentata in questi due articoli apparsi il 29 novembre 2000 sul «Quotidiano 55»:

«Cos'è successo ieri a Tropoja?

di Xhevahir Osmani.

Verso le 12 di mezzogiorno, nella città settentrionale di Bajram Curri, i sostenitori del Partito Democratico hanno iniziato la loro protesta del decimo giorno. Dopo essersi uniti nella piazza «Kosova» e dopo la festa organizzata per il giorno della Bandiera e quello della Liberazione del paese, i democratici di Tropoja sono stati provocati da un gruppo di lavoratori del Servizio informativo statale (SHISH). Il getto di una materia esplosiva ha rivoltato i protestanti e la polizia, la quale ha picchiato e maltrattato una coppia. Come se tutto questo non bastasse, alcuni poliziotti stabiliti all'interno dell'edificio del tribunale del distretto hanno cominciato a sparare sui democratici. Dopo questi eventi nella piazza «Kosova», i protestanti si sono diretti verso la piazza «Azem Hajdari», dalla quale

poi si sono allontanati per andare nel commissariato di polizia per chiarirsi sull'incidente di pochi minuti prima. I protestanti presso il commissariato sono stati accolti da una raffica di mitra delle forze speciali, i quali non hanno risparmiato nemmeno le granate, causando molti feriti. Secondo le fonti presso l'ospedale di questa città si viene a sapere che fino a tardo pomeriggio lì si sono presentate più di otto persone, tra le quali anche bambini. L'uso dei mitra da parte della polizia ha irritato i democratici i quali sono rimasti per alcune ore intorno al commissariato di polizia, una resistenza che fece paura alle forze di polizia. Si viene a sapere che alcuni feriti si trovano ancora all'interno del commissariato, come pegno verso una probabile vendetta dei cittadini della zona, ormai irritati al massimo. Dopo le 16 di pomeriggio, nella città di Tropoja sono arrivate centinaia di altre forze speciali da Tirana, con l'elicottero. Altre forze si sono dirette verso Tropoja anche dalle altre città del nord, come da Kukës, da Pula eccetera. Fino ad ora risultano tre uccisi e più di ventotto feriti. La situazione continua ad essere tesa, anche se la polizia ha mandato lì migliaia di forze di polizia e militari»;

«L'assedimento del PD con carri armati: il preavviso del ristabilimento totale della dittatura.

di Fahri Balliu.

A Tropoja c'è stato un massacro! Ci sono stati due uccisi e più di ventotto feriti. Si parla anche di altri spariti. La polizia ha sparato sul popolo. Il popolo stava protestando pacificamente, e tra loro c'erano anche donne, bambini, giovani eccetera. Il popolo non è mai bandito. Il popolo non era armato.

E l'assedimento del PD a che serve? A che servono i carri armati? A che servono undici macchine della polizia che pattugliano davanti alla sede del Partito Democratico? Perché si stavano portando i blocchi di cemento dal ministero dell'ordine e dall'ex Hotel Drini? Perché tutte quelle armi e tutti quei poliziotti? Cos'è quello stato e quel governo che ha la lotta nella sua opposizione? In quale paese del mondo succede che l'opposizione venga assediata? Qui si è superato ogni limite! Qui il primo ministro sta facendo lottare il popolo con la polizia.

Questo non l'ha fatto nemmeno Ramiz Alia e il suo ministro degli interni. Questo lo ha evitato ogni governo comunista dell'oriente prima di crollare.

Chi è che lo rende così irresponsabile il primo ministro albanese? Forse i voti rubati applauditi e sostenuti ingiustamente, facendo fare al governo albanese passi sbagliati, quasi criminali.

In questi momenti dell'insanguinamento con il governo, non è difficile capire che i loro giochi politici hanno un solo scopo: l'Albania senza democrazia. Albania senza sviluppo. Tutte quelle due cose si sa bene chi le desidera. Allora sia nel PS sia nel governo albanese sia nel fattore internazionale che segue gli sviluppi, si deve dichiarare e separare la carriera di Ilir Meta dal destino degli albanesi.

Non è la prima volta nella storia dell'Albania che la pazzia politica dei governanti abbia portato il paese verso il precipizio.

È Ilir Meta che sta portando verso il precipizio l'Albania»;

che il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri sono certamente informati sui metodi brutalmente repressivi adottati dal governo paracomunista albanese con il quale il nostro Governo intrattiene regolari rapporti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire presso il governo albanese e il suo rappresentante a Roma ai fini dell'immediato rilascio del giornalista Edy Paloka, oltre che per scoraggiare l'azione repressiva della polizia contro membri dell'opposizione da parte di un esecutivo che sta usando metodi e sistemi che già appartennero al governo comunista di Hoxha.

(4-21590)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Marano (Napoli) con delibera n. 299 del 23 aprile 1997 approvò il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione di una palestra polifunzionale per l'importo di lire 485.000.000;

che successivamente l'amministrazione comunale nell'intento di provvedere alla copertura della suddetta palestra, ha previsto nel piano triennale delle opere pubbliche l'istituzione di un apposito capitolo di spesa;

che tale progetto con relativa accensione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, comporta una esposizione debitoria del comune di Marano;

che l'area interessata è annessa al plesso scolastico scuola media «Socrate» e comporterà di fatto negative ripercussioni sulla platea scolastica per la presenza e l'andirivieni incontrollato di esterni al mondo della scuola;

che ancora più rilevante è la relazione sul progetto esecutivo per una evidente omissione contenuta: «La scelta di questa ubicazione consentirà un utilizzo dell'impianto a tempo pieno, sia da parte di società sportive esterne, che della scuola stessa, attualmente priva di palestra»;

che la palese omissione è quella riferibile e riscontrabile alla evidente nota del progetto esecutivo il cui riferimento alla scuola priva di palestra, non corrisponde al vero, essendo il plesso munito della stessa,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che abbiano indotto l'amministrazione comunale di Marano a costruire un ulteriore complesso sportivo pur in presenza di una struttura all'interno del plesso scolastico;

i motivi che abbiano indotto gli amministratori e tecnici locali ad omettere nella relazione sul progetto esecutivo della preesistente palestra;

se non si ravvisi nel comportamento degli stessi un palese danno erariale per le spese contemplate dall'amministrazione e il mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti.

(4-21591)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che gli olivicoltori della provincia di Lecce incassano con ritardo l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva;

che questi ritardi sembrano coinvolgere anche il servizio di tesoreria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per verificare se le lungaggini nell'esercizio del servizio di tesoreria (ovvero il tempo intercorso tra la data di emanazione dei mandati di pagamento e la data di ricezione degli assegni da parte degli olivicoltori) abbiano carattere patologico.

(4-21592)

BIANCO. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il morbo della cosiddetta mucca pazza ha reso necessario l'obbligo dell'etichettatura della carne bovina in Europa;

che nonostante nella specie suina ancora non sia stato verificato scientificamente alcun caso di infezione al vibrione della BSE, nel nostro paese sono stati introdotti notevoli quantitativi di prosciutti provenienti dall'estero inquinati da diossina, destinati all'incenerimento ma che, invece, come è stato rilevato dai carabinieri del NAS, sono stati immessi sul mercato;

che sui prosciutti posti in vendita al consumatore, ad esclusione del «San Daniele» e del «Parma», non risulta applicata nessuna etichettatura che ne indichi la specifica provenienza;

che le diciture sull'etichetta dei prosciutti viene riportato solo il nome del salumificio, la data d'inizio della stagionatura e gli ingredienti, ma non viene riportata nessuna indicazione relativa al luogo di produzione, o se lo stesso sia stato lavorato con carni provenienti dall'estero;

che la legge in materia di etichettatura (decreto legislativo n. 109 del 1992) non impone di scrivere sull'etichetta dei prosciutti il paese di provenienza della carne ma, tra gli altri elementi, solo la ragione sociale del produttore, o del confezionatore, e gli ingredienti;

che per capire se la carne di suino, utilizzata per produrre i prosciutti, sia stata allevata in Italia o all'estero occorre rivolgersi alla ditta produttrice o confezionatrice indicata sull'etichetta,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuno emanare un provvedimento urgente al fine di consentire, anche per le carni suine, il riconoscimento della provenienza in maniera tale che il consumatore abbia la certezza di mangiare un prodotto italiano di qualità, garantita dai controlli del nostro sistema veterinario.

(4-21593)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere, in relazione alle continue vessazioni e punizioni cui è stato sottoposto l'appuntato Valerio

Mattioli in seguito alla denuncia circa i metodi di raccolta delle informazioni in vigore nell'Arma dei carabinieri e alla sua denuncia all'Autorità garante della *privacy* (dalla quale si è in attesa degli accertamenti compiuti) e per aver rilasciato dichiarazioni alla stampa, quali siano le valutazioni dei Ministri della difesa e dell'interno tenendo presente che:

un primo provvedimento disciplinare è stato adottato nei riguardi del Mattioli contestandogli il fatto d'aver rilasciato dichiarazioni ad organi di stampa riguardanti argomenti riconducibili al servizio senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto autorizzazione. Nel corso del procedimento il Mattioli, come da verbale, confutava tale tesi affermando che le argomentazioni riconducibili al servizio, per non poter essere trattate, avrebbero dovuto essere riservate. Infatti, la sentenza n. 19 del Consiglio di Stato – sezione IV del 24 gennaio 1985 così recita: «Ai sensi dell'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ai militari è consentito intervenire anche in pubbliche assemblee e prendere parte alla discussione sugli argomenti che ne formano oggetto, facendo riferimento, senza che sia necessaria la previa autorizzazione, pure a questioni attinenti al servizio sempre che queste non abbiano natura riservata. L'amministrazione, ove ritenga la violazione di detta norma da parte del militare, è tenuta a contestargli esplicitamente il carattere riservato dell'argomento trattato e a motivare puntualmente l'eventuale provvedimento disciplinare in relazione a tale elemento». Il comandante di Corpo, che avrebbe dovuto chiudere il procedimento senza prendere provvedimenti, formulava nuove contestazioni affermando che gli argomenti trattati erano riservati, concedendo termini a difesa di sole due ore. Il TAR dell'Emilia-Romagna – sezione I – sentenza n. 77 del 2 aprile 1987 affermava che «è illegittima la sanzione di corpo inflitta ad un carabiniere se gli addebiti gli siano stati contestati con la richiesta di giustificazioni solo nel giorno in cui è stato adottato il provvedimento sanzionatorio, impedendogli la predisposizione delle proprie difese». Ancora, il Consiglio di Stato – sezione IV – nella sentenza n. 558 del 28 giugno 1988 afferma che «La contestazione dell'addebito disciplinare, preordinata all'irrogazione di una sanzione "di corpo" al militare, di cui all'articolo 15 della legge n. 382 del 1978, deve intervenire con un margine di tempo congruo rispetto alla sua funzione, che sta nel consentire la formulazione di giustificazioni, ed essere specifica in ordine ai fatti oggetto del procedimento». Nonostante il Mattioli facesse presente che gli argomenti trattati non erano riservati perché già oggetto di interrogazione parlamentare in Senato il 12 gennaio 2000 e che, quindi, erano già noti, questi veniva ugualmente punito con sette giorni di rigore per aver violato la riservatezza. Successivamente gli veniva comunicata la sanzione da autorità diversa da quella procedente e che aveva espletato tutti gli adempimenti relativi all'articolo 15 della legge n. 382 del 1978, con atto datato il 7 agosto 2000;

è opportuno soffermarsi sulle espressioni di censura usate dal generale Cetola e riportate sul verbale del procedimento. In esso, infatti, si afferma che è «riservato tutto ciò che non può essere di dominio pubblico»

e «se qualcuno divulga informazioni nel senso non vuol dire che le stesse perdano il carattere di riservatezza»;

un secondo provvedimento nei confronti del Mattioli è stato adottato il 25 ottobre 2000; gli viene contestato di aver rilasciato dichiarazioni ad organi di stampa ed in relazione a ciò accusato anche di mancanza di fedeltà nei confronti dell'Arma; questa accusa, tuttavia, non verrà riportata nella motivazione della punizione. Il copione di questo nuovo procedimento ricalca quello precedente e fa sorgere il sospetto che la decisione sia stata presa indipendentemente dal procedimento disciplinare soprattutto se si tiene conto che degli articoli di stampa non fu mai data lettura né copia nel corso della celebrazione dei due procedimenti di fatto impedendo all'apposita commissione composta da tre militari di prendere conoscenza e valutare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Mattioli alla stampa. L'assenza dell'essenziale requisito della lettura degli articoli di stampa nel corso del procedimento come elemento probatorio con il quale si intendeva muovere le accuse all'appuntato scelto Mattioli traspare anche dai verbali dei due procedimenti sopra citati. Nel verbale del procedimento disciplinare datato 25 ottobre 2000 il generale Cetola afferma, fra l'altro che «peraltro in occasione della precedente sanzione che verteva sulle stesse questioni era stato esplicitamente precisato al Mattioli che tali esternazioni riportavano questioni di servizio, non divulgabili ancorché non formalmente classificate come riservate, e quindi l'appuntato scelto Mattioli sapeva benissimo quali erano le questioni da non divulgare. Così come sa ora che qualunque altra divulgazione al riguardo, comprese questioni relative a tali procedimenti disciplinari, costituisce uguale mancanza», continuando poi con l'affermare che «il comandante di Corpo, ovviamente, si è preoccupato, dopo le dichiarazioni singolari del Mattioli, di verificarne l'attendibilità e di controllare che il servizio delle informazioni fosse eseguito nel rispetto delle norme (non è previsto che nelle inchieste di questo tipo venga notiziato chi le promuove). Peraltro proprio gli accertamenti disposti possono avvalorare l'inattendibilità delle affermazioni in ordine a supposte irregolarità, nella fattispecie della stazione dei carabinieri di Bùcine, e quindi dimostrare la mancanza di fedeltà e di senso di responsabilità del Mattioli». L'appuntato scelto Mattioli veniva sanzionato con otto giorni di consegna di rigore. Poiché l'ultima sanzione disciplinare veniva inflitta perché «senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione rilasciava ad organi di stampa dichiarazioni riguardanti il servizio volutamente artefatte con le quali ledeva il prestigio dell'istituzione e di altri militari e violava i doveri attinenti al proprio stato, in particolare al senso di responsabilità. Recidivo specifico», l'appuntato Mattioli chiedeva al comandante della regione carabinieri «Toscana», in una lettera datata 14 novembre, di specificare nel dettaglio le frasi o le dichiarazioni che si intendevano artefatte. Nella risposta, arrivata il 2 dicembre e per il tramite della compagnia carabinieri di San Giovanni Valdarno, si affermava che «In ordine all'istanza datata 14 novembre 2000 diretta al comandante della regione carabinieri Toscana, si partecipa che i rimedi possibili avverso le sanzioni disciplinari di corpo – espressamente indicati

nel Regolamento di disciplina militare (RDM) – sono l'istanza di riesame (articolo 71 RDM) ed il ricorso gerarchico (articolo 72 RDM) e che i termini per proporre un eventuale ricorso gerarchico decorrono – come espressamente indicato nel provvedimento sanzionatorio – dalla data di notifica dello stesso». Risulta evidente come sia stata elusa la richiesta dell'appuntato scelto Mattioli, da parte di quello stesso comando dei carabinieri, che, dopo averlo punito per ben due volte, evitando di mettere a disposizione dell'apposita commissione, nel corso di entrambi i procedimenti, il materiale probatorio, attraverso la lettura o copia della stampa nazionale. A tutt'oggi, quindi, il Mattioli non sa quali siano le dichiarazioni oggetto di contestazione, o che si presume siano artefatte perché il comando regione carabinieri «Toscana» non glielo ha mai rivelato, nemmeno su sua esplicita richiesta, e non sa nemmeno quali siano gli argomenti da non divulgare. Infatti, se i fascicoli personali – pratiche permanenti – con le connesse schedature non esistessero, non potrebbero neppure costituire quegli argomenti riservati che oggi vedono l'appuntato scelto Mattioli punito e proposto per la cessazione dal servizio per «scarso rendimento»;

è evidente la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, laddove si afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito. Infatti, il procedimento disciplinare concluso alla presenza della commissione composta da tre militari è la sede dove il comandante di Corpo deve formare le sue convinzioni, nonché prendere le sue decisioni; la libera manifestazione del pensiero è un diritto previsto dalle norme sulla disciplina militare; essa rimane esclusa dall'applicabilità di sanzioni disciplinari, così come previsto dall'articolo 23 della legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare);

nei procedimenti citati, vi è stata la violazione degli articoli 9, comma 1, e 22, comma 1, della legge n. 675 del 1996 sulla privacy. Infatti, posto che il comando della regione dei carabinieri «Toscana», titolare di trattamento dati, procedeva ad un illecito trattamento dei dati personali afferenti le opinioni del Mattioli, espresse sulla stampa nazionale e avviando un procedimento disciplinare, risultano violati:

l'articolo 9, comma 1, della predetta legge poiché il trattamento dati di opinioni espresse sulla stampa non era né lecito né corretto né legittimo;

l'articolo 22, comma 1, della predetta legge per non aver richiesto il preventivo consenso scritto dell'interessato, necessario quando si trattano dati sensibili afferenti le opinioni personali o quant'altro indicato al predetto comma, tenendo conto che il fatto che ormai fossero di dominio pubblico, per essere state pubblicate su un quotidiano, non autorizzava l'amministrazione militare al trattamento per soli fini interni senza le garanzie di legge. Non esiste, nell'ordinamento giuridico civile e militare, una sola norma di legge o regolamento che permetta la detenzione e la perseguibilità di opinioni personali;

l'articolo 31, comma 1, lettera *d*) della legge n. 675 del 1996 per aver proibito al Mattioli di inoltrare direttamente segnalazione al Garante

della *privacy*. La condizione militare dell'appuntato non deve far ritenere che egli sia soggetto a limitazioni maggiori di quelle stabilite da altri ordinamenti statali. L'articolo 1 della legge n. 675 del 1996 prevede che tale legge sia applicabile a tutti quei soggetti titolari di trattamento dati nel territorio dello Stato. Inoltre, l'articolo 43 della stessa legge stabilisce che «sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge...»;

l'articolo 9, comma 1, della legge n. 382 del 1978 che sancisce, per il militare, la libertà di pubblicare propri scritti e manifestare pubblicamente il proprio pensiero, con l'esclusione di argomenti «a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione»; l'articolo 33, comma 2, del Regolamento di disciplina militare conferma la suindicata interpretazione, non contenendo alcuna virgola tra le parole «a carattere riservato» e «di interesse militare». La sentenza n. 19 del Consiglio di Stato – sezione IV del 24 gennaio 1985, già citata, inoltre, così recita ancora: «Ai sensi dell'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, non è consentito ai militari manifestare il proprio pensiero, senza previa autorizzazione, su argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio; peraltro, nel concetto di riservatezza non possono essere inclusi ogni forma di attività e ogni aspetto del servizio, specialmente se normali e notori, e comunque l'amministrazione, ove ritenga violata la predetta norma, è tenuta a contestare esplicitamente all'interessato il carattere riservato dell'argomento da lui trattato in pubblico dibattito, in modo da consentirgli di svolgere le sue precisazioni e le sue argomentazioni sul punto, nonché a motivare puntualmente l'eventuale provvedimento disciplinare in relazione a tale elemento, previo sicuro accertamento dei fatti». Nel corso del procedimento del 25 ottobre il generale Cetola faceva presente all'appuntato scelto Mattioli l'esistenza del parere n. 570 del 26 ottobre 99 dello stesso Consiglio di Stato che, sostanzialmente, contraddiceva la sentenza citata in precedenza dal graduato. In tale circostanza il Mattioli faceva presente che le sentenze del Consiglio di Stato hanno rango gerarchicamente superiore ai pareri eventualmente contrastanti emessi dallo stesso alto consesso;

l'articolo 23 della legge n. 382 del 1978, che esclude qualsiasi eventuale punibilità per aver esercitato un diritto ai sensi della predetta legge.

Per conoscere, in particolare, in relazione alla gravità dei fatti segnalati e al comportamento arbitrario di alcuni esponenti dell'Arma nella gestione della disciplina, quali provvedimenti intenda adottare il Governo.

(4-21594)

MANFROI, LAGO, CECCATO, BIANCO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'ex terrorista Giorgio Panizzari, già membro dei Nuclei Armati Proletari è stato arrestato insieme a Roberto Viganò, pregiudicato sospettato di far parte della banda della Magliana, fratello di Leonardo mi-

litante dei Nuclei Armati Rivoluzionari, dopo aver dato l'assalto a una banca con conseguente sparatoria nella città di Todi;

che Panizzari, in carcere dal 1970, perché condannato all'ergastolo;

che nel dicembre 1998 il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro gli concesse la grazia parziale che ridusse la pena a trent'anni ed avendone scontati 28 effettivi fu rimesso in libertà;

che Giorgio Panizzari è stato, con Antonio Lo Muscio e Martino Zicchitella, tra i fondatori dei «Nuclei Armati Proletari». Detenuto dal 1970, condannato all'ergastolo, al momento della grazia stava scontando la pena nel carcere romano di Rebibbia. Negli anni Settanta, insieme a Zicchitella e Pietro Sofia, viterbese, rivendicò dal carcere il rapimento del giudice Giuseppe Di Gennaro e partecipò a diverse rivolte organizzate nelle prigioni. Nel 1976 fu condannato a L'Aquila a due anni e otto mesi per la rivolta, organizzata assieme a Giuseppe Albanese, nel manicomio giudiziario di Aversa e nel 1984 fu condannato a Sassari a cinque anni per la rivolta nel carcere dell'Asinara dell'ottobre 1979 assieme, tra gli altri, a Renato Curcio e ad Alberto Franceschini. Nel novembre del 1984, per protestare contro le limitazioni alla vita sociale cui era sottoposto nel carcere di Palmi, si cucì i genitali e la bocca. Dopo un avvicinamento alle Brigate rosse il suo nome fu inserito nell'elenco dei detenuti che le Brigate rosse volevano liberi in cambio di Aldo Moro. Nel 1993 ottenne la semilibertà e cominciò a lavorare in una cooperativa informatica. Dopo un anno venne però arrestato per rapina e gli fu revocato il beneficio. La Corte d'appello di Roma lo assolse, ma la semilibertà non gli venne restituita e lui per protesta iniziò uno sciopero della fame;

che la grazia concessa all'ex terrorista dei Nuclei Armati Proletari, Giorgio Panizzari arrivò un anno esatto dopo gli ultimi decreti di grazia o grazia parziale firmati dall'allora Capo dello Stato;

che, infatti, il 26 dicembre del 1997, grazie all'intervento del Presidente della Repubblica, sono tornati in libertà sei ex terroristi. Si tratta di Claudio Cerica, vicino ad ambienti dell'autonomia veneziana; da allora sono liberi anche Paola Maturi, romana, «infermiera» della colonna romana delle Brigate rosse, condannata nel processo «Moro-ter» a 22 anni e 11 mesi per concorso morale in fatti di sangue, Carlo Giommi (condannato a ventidue anni) e Manuela Villimburgo (dissociata e sorella di Enrico, condannato all'ergastolo) anche loro condannati nell'ambito del processo «Moro-ter». Sempre il 26 dicembre del 1997 hanno ottenuto la grazia anche Marinella Ventura, esponente della colonna veneta delle Brigate rosse e Giovanni Di Lellio unico esponente di destra tra i sei destinatari del provvedimento del 1997, condannato a quindici anni e quattro mesi per fatti non di sangue;

che il primo provvedimento di grazia concessa dal presidente Scalfaro ad un terrorista risale al 1994 e riguardava Paolo Baschieri, ex appartenente al Comitato rivoluzionario toscano delle Brigate rosse;

che diversi parlamentari della sinistra, al momento della concessione della grazia a Panizzari, espressero parole di apprezzamento e invocarono l'indulto per gli altri detenuti,

l'interrogante chiede di sapere:

sulla base di quale documentazione fornita dal Ministro della giustizia di allora, onorevole Diliberto, sia stata concessa la grazia a Pellizzari;

se sugli altri ex terroristi graziati sia stata predisposta un'adeguata vigilanza onde prevenire eventuali nuovi episodi criminosi da parte degli stessi;

visti i continui episodi di ex detenuti graziati, ex detenuti rilasciati perché scaduti i termini della custodia cautelare, ex detenuti pentiti, che sono tornati a delinquere, se il Ministro in indirizzo non intenda dare garanzie, per la sicurezza dei cittadini, in merito all'ipotesi di emanazione di un provvedimento di indulto.

(4-21595)

